

OSSERVAZIONI
TEOLOGICHE

DI

ADELFO DOSITEO
SOPRA L' APOLOGIA

Dell' Illustriss., e Reverendiss. Monsig.

D. ALFONSO DI LIGUORI

Contro il Libro Intitolato ,

LA CAUSA DEL PROBABILISMO ec.

*Colle quali si espongono in maggior lume la falsità,
e insufficienza del nuovo Sistema Probabilistico
da Monsignore promosso, e difeso.*




IN FERRARA,

MDCCLXV.



A SPESE REMONDINI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



TEOLOGICHE

ALBERTO BOSCHI

...

D. ALBERTO BOSCHI

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

AVVISO DELL' EDITORE.

NELL' anno prossimo passato diedi alla pubblica luce un picciolo libro intitolato, *la Causa del Probabilismo* richiamata all' esame da Monsignore D. Alfonso di Liguori, e novellamente convinta di falsità da Adelfo Dòsteeo: e confutata con esso la *Breve Dissertazione* da lui composta, e pubblicata per sostenere il cadente pericoloso sistema probabilistico. Io mi credeva di avere posta in tal lume la verità, che presi a difendere, che d'avesse lo stesso Mon-

2

signo-

fignore ravvifarla con ogni chiarezza, e difingannarsi dalle antiche sue prevenzioni. e dello stesso parere furono eziandio non poche altre persone intelligenti, e saggie, e di quelle massimamente, che più da vicino conoscono la bontà, e le qualità singolari, che adornano un sì degno, e rispettabile Soggetto. Ma fallaci, e vane sono state le mie, e le altrui concepute speranze: attesochè non solamente Monsignore non si è punto acquietato alle mie ragioni, nè ha riconosciuto il torto suo troppo per altro manifesto; ma anzi vie più, siccome egli stesso dichiarasi, confermandosi nella sua opinione, si è posto a difendere con più ardore, ed impegno la disperata sua causa, pubblicando un' altra Opetta di qualche maggior mole della prima, la quale ha per titolo: *Apologia dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor D. Alfonso di Li-*
guori

V
guori Vescovo di Santagata de' Goti
ec. nella quale altro poi non fa,
se non se ripetere più ampiamen-
te le cose già dette, aggiugnere e-
quivoci ad equivoci, e multi-
plicare i sofismi, senza tratte-
nerfi a ponderare seriamente, co-
me era duopo, certi punti ca-
pitali, che potevano, e doveva-
no abbastanza illuminarlo in u-
na materia di somma importan-
za.

Mio pensiero non fu da prin-
cipio di rispondere a cotesta *A-
pologia* di Monsignore, ma piutto-
sto di trasandarla, e rimetterla
al giudizio de' saggi Leggitori:
attesochè per l'osservazione, che
ho fatta più volte, d'ordinario le
repliche su certi argomenti facili
e piani, ad altro poi non servo-
no, che ad imbrogliare, e con-
fondere la mente di chi legge,
e ravvolgere tra dense oscure
nubi quelle verità, che esposte
con

con poche, e semplici riflessioni, tosto limpide, e chiare appariscono agli occhi di chi le riguarda con animo indifferente, e sciolto da ogni prevenzione, e spirito di partito. Una di queste verità ella è certamente quella sentenza, che ho difesa nella *Causa del Probabilismo ec.* e in altre Opere scritte da me sull' argomento medesimo. Che che ne dicano il Terillo, l' Esparza, il Cardenas, ed altri Probabilisti, dessa è la più ovvia, la più sensibile, la più facile ad essere capita da tutti coloro, che daddovero vogliono intenderla; e sono affatto superflue, ed inutili tutte le sottigliezze, speculazioni, distinzioni ec. che s' incontrano ne' libri de' Teologi Moralisti. Quel poco, che ultimamente ha scritto su tale argomento quel grand' uomo, onore della nostra Italia, e singolarmente della Patria medesima di Monsignor

signor di Liguori, il Signor *Genovesi*, bastar dovrebbe a persuadere pienamente ognuno, che non voglia rivolgere l'occhio dai raggi luminosi di quelle idee, o nozioni naturali, che impresse nella mente umana il supremo Signore. Egli ne parlò nel quarto Tomo de' suoi *Elementi di Metafisica* pag. 159. dell'edizione ultima de' Remondini dell'anno 1764. in cinque volumi, e risolse tutta la controversia con una breve, ma certa decisiva riflessione, la quale piacemi di qui recare colle medesime sue parole, che mi pajono assai notabili, e corrispondono in tutto a' miei sentimenti.

» Nemo, dice l'insigne Scrittore,
 » ignorare potest, nisi sit omnino
 » stupidus, hominem naturæ ipsius
 » dictamine certum tenere
 » debere ad finem suum iter: si
 » quidem illud occurrat inquirenti
 » perdiligenter. Quod si post
 » accuratam & sedulam diligen-

,, tiam adhuc lateat, idem *recte*
 ,, *rationis dictamen* exigit, ut in du-
 ,, *bio pars ratio* eligatur: in pro-
 ,, *babilibus* vero *probabilior* veluti
 ,, *fini propinquior*. Eam regulam
 ,, in cæteris humanæ vitæ negotiis
 ,, homines, natura ipsa instigante,
 ,, sectantur. Enimvero, qui in
 ,, *dubio viam minus tutam*, aut in
 ,, *opinione minus probabilem* ingre-
 ,, ditur, is dupliciter peccat. Nam
 ,, & *legem contemnit*, & *de fine*
 ,, *suo parum est sollicitus*. Eam ob
 ,, rem omnes controversiæ, quæ
 ,, *super probabilitate* præterito sæ-
 ,, culo a magnis alioquin ingeniis
 ,, excitatæ sunt, magis ex pugnan-
 ,, di libidine, partiumque studio,
 ,, quam ex veritatis amore, natæ
 ,, mihi videntur. Itaque nisi pro-
 ,, *babilitas minor* sit ea, quæ legi
 ,, favet, ubi adest major, est
 ,, haud dubium proterve legum ju-
 ,, gum excutere velle, homines im-
 ,, perio Dei perduelles efficere, aut
 ,, cum

„ cum Imperante supremo tran-
 „ sige velle, partemque usurpa-
 „ re imperii . Itaque flagitiosum
 „ est , & sceleratum , quum hu-
 „ jusmodi criminum pellacias nec
 „ Aristoteles , nec Cicero æquis
 „ auribus audiant , in Scholis to-
 „ lerari Christianorum . „ Questo
 poco , dissi , riflettuto dal dottissi-
 mo Autore , bastar dovrebbe a
 pienamente definire la gran que-
 stione del Probabilismo , senza tan-
 te specolazioni inutili , e vane , e
 per convincere chiunque , che cer-
 ca il vero , della falsità del novel-
 lo sistema di opinare . Onde pare-
 vami superfluo moltiplicare altri
 libri su tale argomento , e rispon-
 dere alla nuova Operetta data in
 luce da Monsignore a difesa della
 sua falsa opinione : ma di rimette-
 re piuttosto e lui , e i faggi , e di-
 creti leggitori a consultare atten-
 tamente le proprie intime nozioni
 del bene , e del male da Dio in-
 se-

x

ferite nell' animo nostro , e a fedelmente seguire il loro lume.

Nulladimeno alcune particolari ragioni m' hanno indotto a cangiar di parere , e a non lasciare senza esame , e confutazione l' *Apologia* di Monsignore , e specialmente l' avere io con più di chiarezza rilevato in leggendola , dove confitta l' abbaglio suo , per cui saldo , e costante persiste nella sua opinione , alla quale lusingasi di avere favorevole l' Angelico Dottore San Tommaso ; cioè , che la legge non sia promulgata abbastanza , e per conseguenza non obblighi l' uomo nel caso di dubbio , o nel contrasto di opinioni dall' una e l' altra parte probabili . Io nella *Causa del Probabilismo* ec. veramente non aveva tralasciato di esaminare cotesto principio probabilistico già da Monsignore proposto nella sua *Breve Dissertazione* . Ma siccome osservai , che gli stessi più saggi , e più dot-
ti

ti Probabilisti, che hanno scritto in questa materia, e trattata diffusamente la questione, rigettavano un tal principio, come falso ed assurdo, nella guisa, onde era avanzato, e sostenuto da Monsignore; perciò mi parve non essere duopo, che troppo mi estendessi nel confutarlo. Ora però, che dalla sua *Apologia* chiaramente rilevo essere desso la base potissima del suo sistema, da cui tutta, o quasi tutta dipende la pretesa certezza della sentenza da lui difesa, ho creduto necessario di più accuratamente discuterlo, e difamarlo per ogni lato, affine di metterne in miglior veduta la falsità, e le absurdità, di cui va ricolmo. Non lascio ad ogni modo di far anche l'esame degli altri punti almeno principali, che sparsi si trovano nell'*Apologia*, e di rischiarare colle presenti *Osservazioni* la verità, che sostengo, di maniera che mi giova sperare,

XXXI

rare , che sia per riconoscerla
Monignor Liguori , e chiunque
non voglia tenere a bello studio
chiusi gli occhi per non vederla .
Piacca al Signore di benedire que-
sta mia nuova fatica , perchè ne
risulti da essa quel frutto , che
è il solo oggetto delle mie inten-
zioni .



IN-

INDICE

DE' PARAGRAFI

DI QUESTE OSSERVAZIONI.

§. I.

S I premettono alcune Riflessioni sulla certezza pretesa da Monsignore della sua sentenza. pag. 14

§. II.

Osservazioni sulle querele che fa di me Monsignore d'averlo ingiuriato, e trattato coi modi più indecenti. 15

§. III.

Osservazioni su quanto scrive Monsignore riguardo al §. 2. della Causa del Probabilismo. 24

§. IV.

Osservazioni su quanto scrive Monsignore riguardo alla Legge eterna. 34

§. V.

S. V.

Osservazioni sopra le Leggi Positive, e Naturali, ed esame dei fondamenti principali del sistema di Monsignor Liguori. 61

S. VI.

Osservazioni sopra le risposte assegnate da Monsignor Liguori agli assurdi dedotti nella Causa del Probabilismo dalla sua sentenza. 90

S. VII.

Osservazioni sopra quanto scrive Monsignore sulla cognizione necessaria al peccato, e il secondo principio riflesso del suo sistema, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo. 111

S. VIII.

Osservazioni sopra l'ignoranza invincibile della legge ammessa da Monsignore nel concorso di due opinioni 160

contrarie ugualmence probabili. 126

IX.

Argomento preso dall' universale consenso delle persone oneste di attenersi alla legge nel caso di dubbio: onde evidentemente si prova l' obbligazione, che ha ognuno di non esporri al pericolo di trasgredirla, appigliandosi alla opinione meno sicura. 104

S. X.

Brevi Osservazioni su quanto scrive Monsignore dalla pag. 117. fino alla 158. intorno la Regola de' Sacri Canon; i testi di Sant' Antonino; l' Enciclica di Benedetto XIV. e l' autorità de' Sacri Pastori; e de' Teologi. 162

S. XI.

Osservazioni sopra quanto scrive Monsignore intorno la proibizione fatta dalla S. Sede delle Tesi probabilistiche di Avis. 180

S. XII.

S. XII.

Osservazioni sopra le risposte, che Monsignor assegna alle autorità di San Tommaso. 196

S. ULTIMO.

Osservazioni sopra il motivo, che Monsignore assegna di non avere risposto alle tante obiezioni prodotte contro il Probabilismo dall'Autore del Trattato della regola prossima. Si espongono sotto gli occhi suoi tre soli degli argomenti cui è tenuto a rispondere, e si concludono le Osservazioni. 213

OS-

ERRATA CORRIGE

pag. 19, l. 10, che che	che non
pag. 62, l. 6, rivelare	rilevare
pag. 64, l. 25, fino alla	fino alla q. 109 della p. 2,
p. 2.	
pag. 83, l. 11, communis	communia
pag. 117, l. 11, primi	primi principj

OSSERVAZIONI SULL' APOLOGIA

PUBBLICATA DA MONSIGNOR
ALFONSO DE LIGUORI

Contro la Causa del Probabilismo ec. novellamente convinta di falsità

DA ADELFO DOSITEO,
DIRETTE AD UN AMICO
DELL' AUTORE.

§. I.

*Si premettono alcune Riflessioni sulla certezza
pretesa da Monsignore della sua sentenza.*

I.



O letta, Carissimo Amico, l'*Apologia*, che compiaciuto vi siete d'inviami, data in luce da Monsignore de Liguori contro l'ultimo mio Libro intitolato, *La Causa del Probabilismo ec. novellamente convinta di falsità*: e in leggendola ho rilevato con più di chiarezza, che certe prevenzioni col lungo corso

A

degli anni prendono dell'uman cuore dominio tale, e tale possesso, che non v' ha forza bastevole di ragione per vincerle, e sradicarle. Io mi lusingava, che meditando egli a bell'agio la mia Operetta, dovesse far in lui stesso quella medesima impressione, che ha fatta in molte persone spregiudicate, e saggie, ed avesse a ricavarne quello stesso salutare effetto, che per mezzo d'altre opere sul medesimo argomento da me pubblicate, è succeduto in molti altri Probabilisti, d'indursi a ripudiare il pericoloso sistema, quantunque l'avessero quasi succhiato col latte, e lo sostenessero colla maggiore fermezza dell'animo loro. Tra que sti posso attestarvi, Amico, di certo P. Lettore del Venerabile Ordine di S. Benedetto delle parti inferiori della Germania, il quale, come mi do a credere, non avrà difficoltà di essere qui nominato, cioè il M. R. P. *Lettor Mariano Muller*, che era sì ostinatamente impegnato nella difesa della stessa sentenza di Monsignore da lui nelle Scuole insegnata, che non dava luogo a tutte le ragioni degli Antiprobabilisti da lui letti, e riletti: nondimeno avendo con attenzione esaminate e ponderate alcune mie Opere, che gli vennero per avventura alle mani, restò della falsità del suo sistema sì persuaso, e convinto, che ne fece una solenne ritrattazione, e credette preciso dovere di sua coscienza di dettare a' suoi Discepoli pubblicamente la contraria Dottrina, rivocando, e condannando quanto avea prima insegnato, siccome apparisce da una sua lunghissima lettera latina a me indirizzata, che

che confervo e posso mostrare ad ognuno (a).

II. Un sì bell' esempio, che fu imitato da

A 2

moltri

(a) Sarà bene , che da questa Lettera , che è di più fogli , ne trascriva qualche passo . Questo Religioso prima lungamente diffonde nel riferire il grande impegno , e la sua fermezza nel sostenere il Probabilismo . Dice tra l' altre cose , che mentre leggeva *Billuard* , *Agonel* , *Antoine* , ed altri Antiprobabilisti , *non lectio , sed irrisio erat* : che la sua ostinazione era giunta ad una specie di pazzia , *amentia* : che *ita comparatus animo erat pro benigna sententia perinde ac pro aris , & focus pugnaturus* : che rigettava i libri *conspetto* solamente *nomine antiprobabilismi* : che *nil objici a quoque posse* (contro la sua opinione) *audacter existimabat* . Tralascio molte simili altre espressioni dichiarative dell' ostinato suo impegno , e vengo a riportarne alcune , riguardo la sua conversione . *Quanta* , scrive , *Deum immortalem ! præjudicata opinionis infania ! &c.* Professo num *Probabilismo* , an tam credulo mibi irascat , nondum video &c. Et vero post homines natos potuitne questio , eque ac ista , clara , facilis , & explicata in lucem venire ? &c. *Quid* , amabo , insolentius , aut incredibilius excogitatum unquam &c. *Que est ista tam vecors , & voluntaria cecitas ? &c.* *Præjudicia* , si quid iudico , multitudinem pessundans : *præjudicia* , quod sexcentis interrogatus semper iterarem , nisi cadant , in cassum disputatur &c. E venendo a rammentate la sua conversione così dichiarasi : *Ego miserentis Dei gratia video* , & per se secundum Deum N. mi optime ita video : video , inquam . *Verum utra sit major felicitas mea singularis , an cæcutientium adhuc deploranda conditio , necdum video* . *Benignos magistros* , siquos cernere contingit , *videre mibi video* , velut homines in verso corpore sicut arbores ambulantes &c. *Haud miraberis deinceps studio utique sin-*

molti altri, come accennà la lettera stessa, ed ho inteso da altre parti, non ho avuta la forte

gulari te mihi amari. Unus tu excitare jacentem, & languentem commovere potuisti: propterea veritati per te triumphanti vincula, quæ me explicuisti, ex voto appensus adsum &c. Ne assentationi quid a me dictum arbitrari queas, mutationis mee series, satis credo, superque præstabit. Tale grati animi officium, quod a longinquis terris tibi venit, hoc magis & suspicionem commodi, & laudis questum utriusque abscinder. Quapropter tantum abest, ut recusare hanc epistolam vel possis, vel debeas, ut etiam similem a mutris vel ipse tuus publica causa susceptus labor jure deponat. Cui enim bono tantam ingenii perspicacitatem &c. concessere superi, nisi ut evellas &c. nisi ut potens sis in doctrina sana, eos qui contradicunt arguere? Hanc tibi singularem laudem boni quique, & docti, si non omnes, pars tamen bene magna, & nisi me mea fallat opinio, longe potior, ingenioque valentior præmeriti dignitate attribuant. Finem facturus id unum adhuc addam peropportune accidisse, ut iterum ad docendam Theologiam vocarer: quod enim in priori biennio perperam discipulis dictavi, hoc jam in presenti cursu Antiprobabilista, revoco, refello, mordicus confesso, accuso, & damno: nec jam erubescere, cum modo sapiam, nonnullis videri insipiens, quando cum insaniebam, visus sum multis sapere &c. Nomini me in eliminanda hac opinandi posse me concedere, intelligant omnes &c. Clamorem nostris super sola morte imponi posse confido; nostris jam dico: quod enim magnopere me retrocitet &c. et confratrum meorum cætu Theologi per me, in doctrina admodum insignes, eandem modo, quam fortissime propugnant sententiam. D. C. pro sua in omnes clementia det id ipsum cunctis sapere &c. Ego intem id semper agam, &c.

forte da me sospirata di vedere in Monsignor Liguori, comechè, attesa la sua pietà, che m'è nota per fama, conceputa avessi ferma fiducia, che fosse per cangiar sentimento, leggendo l'ultima mia Operetta a lui diretta immediatamente, e ritrattare il sistema da lui sostenuto. Anzi, cosa che mi ha recata gran meraviglia, non solo col leggerla non ha mutata opinione: ma, se diamo fede alle sue parole, si è confermato maggiormente nella medesima, e lo dichiara altamente egli stesso nell' Apologia colle più chiare, e più forti espressioni. Fin dalle prime pagine di essa protesta, che io colle mie opposizioni ho dato più motivo di chiarire la Causa del Probabilismo, e di avvalorarla: che le mie opposizioni sono di poco peso, e in vece di abbattere i fondamenti del suo sistema, piuttosto lo confermano. Ripete lo stesso in altri luoghi, e nel fine aggiunge, che le ragioni da lui addotte li sembrano più chiare del Sole, e tali anche sembreranno a chi vuol giudicarle senza passione. Che più? Nell'avviso premesso all' Apologia, anzi che ritrattarsi, si avvanza a dire, che egli scrive in difesa della sua sentenza, acciò non restino illaquate le coscienze, ed esorta altrove me stesso a ritrattarmi per bene dell'anima mia.

III. Quanto mai, Carissimo Amico, sono diversi, e tra se contrarj i giudicj degli uomini sulla cosa medesima! Io vi posso assicurare in parola di verità, che quanti hanno letta sì in queste parti, che in altre più remote, e lontane la mia Opera, e in spezie parecchi uomini illuminati, e dottissimi,

tutti senza eccettuarne pur uno, l'han giudicata invincibile, e capace di convincere qualunque persona, che non volesse tenere rivolti ostinatamente gli occhi dal lume della verità; e fo di certo, che un faggio Cavaliere di fino intendimento fornito ebbe a dire dopo di averla letta, che riputava le mie ragioni *altrettante dimostrazioni*, che non ammettevano alcuna replica ragionevole, e sentata. So ancora, ch' altri l' han giudicata la migliore da me fatta su tal argomento: ed altri m' hanno fatti perciò encomj, che la modestia mi vieta di qui riferire. Ma è affai ben differente il giudizio, che ne ha formato Monsignor Liguori. Non solo ei non lo crede libro idoneo a convincere veruno della falsità del Probabilismo, ma lo dichiara anzi bastante a confermare i Probabilisti nella loro opinione; non solo non riconosce le ragioni da me addotte per invincibili, e *dimostrative*, ma le reputa ancora *inette, frivole, di nessun peso*, ficchè idonee non sono a guadagnar l'assenso di qualsivis uomo prudente, e faggio. Essendo, Amico, tali giudicj contraddittorj, vi ha certamente da una parte l' errore, e l'inganno, giacchè amendue non possono essere veri. Ma da qual parte dovrà dirsi, che l' errore s' attrovi? Dovendo noi attenerci alla massima da Monsignore stabilita fin da principio, che *non tocca nè a me, nè a lui il decidere questo punto*, ma ai faggi *Lettori, che fanno discernere le cose*, non è necessario di conchiudere, che l' errore sia dal canto suo, e che egli certamente s' inganni? Poichè i faggi

Let-

Lettori, che fanno discernere, le cose, hanno già fatta la *decisione* a mio favore, e giudicato, che il suo torto è troppo evidente, e che non dovrebbe più ostinarsi nel difendere una causa, che è disperata, e fallita, nè può sostenersi senza ripugnare apertamente ai chiari lumi della verità. Qual altra conseguenza ne dedurrete voi, e ne dovrebbe dedurre eziandio Monsignore?

IV. Ma se pur Monsignore non vuole acchetarsi al giudizio de' *Saggi* accennati, e li rigetti, o come parziali, o come di que' *Saggi alla moda*, di cui parla nel fine della sua *Apologia*, e de' quali pretende, che non debba farlene conto alcuno, perchè almeno non arrendersi al giudizio di que' tanti e tanti Vescovi da me mentovati nella mia Opera, o per lo meno entrare in qualche dubbio, o sospetto di trovarsi nell' errore, e nell' inganno? Egli è certissimo, e già è stato ampiamente provato nella *terza parte del Trattato della Regola prossima*, e da me bastantemente toccato nella *Causa del Probabilismo*, che innumerabili Vescovi di Francia, di Fiandra, di Spagna, e d' Italia hanno insegnato, ed insegnano tutto il contrario di quanto Monsignore sostiene; nè penso, che egli, nè a ciascuno di loro in particolare, e molto meno a tutti insieme considerati, sì per la dignità della Sede, sì per altri molti titoli, che li rendono illustri, stimerà di poterli preferire. Come dunque il giudizio di tutti loro, per non far parola di quello di tanti, e tanti altri Antiprobabilisti Scrittori, non dovrà ingerrirli nell' animo suo un giusto, e fondato ti-

8 OSSERVAZIONI TEOLOGICHE

more d' ingannarsi , e di credere , che forse quella *certezza* , che vanta d' avere della sua sentenza , non sia che illusoria , e imprudente , simile a quella , che molti hanno nei loro errori? Imperocchè per dargli un qualche esempio ne' Prelati oggidì pur viventi in Italia , ai quali non può dare eccezione veruna , anzi deve ammirarli quai splendidi lumi della Gerarchia Ecclesiastica , può essere mai più direttamente opposto alla sua sentenza quello che ha stabilito in due Sinodi l' Eminentissimo Signor Cardinal delle Lanze? Ecco ciò , che abbiamo nel primo dell' anno 1745. (a) Dopo aver egli rigettato il sistema de' moderni Probabilisti , e dichiarata l' obbligazione di ricercare i veri fonti della Morale Cristiana , *Quod si* , ingiunge col Sinodo , *post diligens , accuratumque examen , necdum majus Probabilitatis pondus dignosci possit , sed adhuc dubitatio supersit , eam , quæ favet legi , præferant opinionem . Meminerint arctam esse , angustamque viam , quæ ducit ad vitam &c. eumque qui se in periculum injicit , in illo periturum .* E nel capo 8. *Quoties se aliqua offert dubitandi occasio , præ oculis semper habeatur illa juris canonici regula &c. religiosissime servanda : in dubiis tutior pars est eligenda .* E nel secondo celebrato l' anno 1752. c. 2. „ *Quod si dubitent utram e*
 „ *duabus opinionibus alteri præponere debeant*
 „ *præscriptam a summo Pontifice Benedicto*
 „ *XIV. regulam sequantur , scilicet illam am-*
 „ *plectantur sententiam , cui MAGIS suffra-*
 „ ga-

(a) C. 2. de Doctrina Morum .

„ gari rationem , & autoritatem favere co-
 „ gnoverint . Denique si post diligens , accu-
 „ ratumque examen, necdum majus probabili-
 „ tatis pondus dignosci queat, *sed adhuc du-*
 „ *bitatio supersit, eam, que favet legi, preferant .*
 „ Meminerint arctam esse viam &c. „ E lo
 stesso ripete nel *capo 8.* E' più che evidente,
 che queste ordinazioni fatte ne' Sinodi da un
 Prelato, che più si distingue per la sua pietà,
 e dottrina che per la Porpora, che l'adorna,
 sono direttamente opposte alla sentenza di Mon-
 signor Liguori. Scriva egli dunque a sua Emi-
 nenza, e l'avvisi, che egli colle sue ordina-
 zioni altro non fa che *illaqueare le coscienze*,
 l'esorti a *ritrattarsi per bene dell' Anima* sua,
 e li dica, che è gran meraviglia, che non ab-
 bia veduta la verità della sentenza contraria:
mentre è più chiara del Sole, e tale deve *sem-*
brargli, se vorrà giudicarne senza passione. E que-
 sto stesso dovrà scrivere a moltissimi altri Prela-
 ti d' Italia per non favellare d' altri Paesi .
 Dovrà scriverlo a Monsignor Incontri Arci-
 vescovo di Firenze, a Monsignor Saporiti
 Arcivescovo di Genova, a Monsignor Braga-
 dino Patriarca di Venezia, a Monsignor Ra-
 detti Vescovo di Bergamo, e a tanti, e tan-
 ti altri degnissimi Prelati, e dare a tutti loro
 questo caritatevole avviso, che *ritrattino per be-*
ne dell' Anima loro le Pastorali Istruzioni, che
 han fatte, e in cui obbligano i loro sudditi a
 seguire la medesima dottrina, che è insegna-
 ta ne' decreti mentovati di S. E. Cardinal del-
 le Lanze.

V. Che se pure, Amico Carissimo, Monsignor
 Li-

Liguori non ha coraggio di avvanzarli cotanto, da questi eccellenti esemplari di pietà, e di sapienza, che tiene dinanzi gli occhi, non dovrebbe inferirne, di avere un giustissimo motivo di temere di ingannarsi, allorchè francamente asserisce di essere *certissimo di non errare*, e che *crederebbe di peccar gravemente*, se insegnasse tra due opinioni probabili doverfi stare alla sicura, e cose simili? Se egli è *certissimo di non errare*, adunque deve pur essere *certissimo, che errino*, ed insegnino l'errore alle loro pecorelle questi sì degni e tanto rispettabili Prelati, che stabiliscono dottrina contraria alla sua. Se *crederebbe di peccar gravemente insegnando, che tra due probabili si deve stare alla sicura*, deve dunque anche credere, che i detti Prelati siano per lo meno tanto ignoranti, che non veggano il *peccato grave* che commettono, obbligando il loro popolo a seguire tra due Probabili la più sicura, e illaqueando per tal guisa le loro coscienze. Egli verso il fine dell' *Apologia*, direi quasi per incutermi timore, e rispetto della sua Persona, mi oppone di essere posto nel numero de' *Vescovi*, cioè nel numero di coloro, che sono giudici della dottrina. Bene: ma senza far altre riflessioni, che far doveva egli stesso, non sono altresì *Vescovi ed Arcivescovi*, e però *Giudici della dottrina* i da me nominati, e tanti altri, che nominar si potrebbero, con questo di vantaggio, che questi hanno giudicato della Dottrina della Chiesa, non in qualità di semplici, e privati scrittori, ma in qualità di *Vescovi*, e di *Giudici*, cioè o con decreti

creti sinodali, o con *Istruzioni Pastorali*, o in altra simil forma propria, e caratteristica dei Vescovi. Là dove Monsignor Liguori non altro ha fatto, se non se stampare a difesa della sua sentenza nella guisa medesima, che han fatto altri privati Autori, o Teologi, i Busembaum, i Lacroix, i Tamburini, i Viva &c.; nè si è arrischiato finora di ordinarne la pratica in qualità di Vescovo in qualche Sinodo, o con qualche Pastorale decreto: cosa, che non credo sia per fare giammai.

VI. Voi quindi ben vedete, Amico, se giusto, e fondato sia il motivo, che ha Monsignor Liguori di temere, che quella total *certezza*, che afferma di avere della verità della sua dottrina sia un' illusione, un inganno, che non possa giustificarlo nel Tribunale del Sommo Dio. Ma esso, anzi che concepire cotessto salutevole timore, si protesta di voler riposare tranquillamente nella sua opinione, e si avvanza a dire nella pagina 20. di *tenere per certo, che se mai errasse in questa controversia, il Signore lo ha da illuminare a conoscere l'errore &c. giacchè, se erra, non erra per passione.* Vi protesto, Carissimo Amico, che quando lessi queste parole, rimasi sopraffatto, ed attonito, sì per quello, che si promette da Dio, sì per la ragione, che ne apporta. *Io tengo per certo, dice, che se mai errassi &c. il Signore mi ha da illuminare.* Come Monsignore può mai esprimersi con maniera sì franca? Io voglio supporre, che egli sia un Santo, e un Santo a miracoli. Ma è forse questo il linguaggio de Santi? S. Agostino nel lib. 22. de
Ci-

Civitate Dei, c. 23. favellando de' Santi Uomini ben diversamente la discorre. Essi non dicono già di tenere per certo, che Dio gli abbia ad illuminare, se errano, ma vivendo sempre timorosi degli occulti profondi giudicj di Dio, e delle loro colpe segrete, *continuis vigiliis excubant, ne opinio verisimilis fallat, ne decipiat sermo versutus, ne se tenebrae alicujus erroris offundant, aut ne quod bonum est, malum, quod malum est, bonum esse credatur*; o come scrive S. Gregorio Magno: *in ipsis bonis operibus positi trepidant, ac ne in eisdem occulto aliquo errore displiceant, continuis lamentis vacant* (a). Se è così, con qual fondamento può dir Monsignore d'essere certo, se mai errasse, che il Signore l'ha da illuminare? E che? Pretende egli forse, ch' Iddio l'abbia da illuminare per qualche via straordinaria, e operare a tal fine un miracolo? Ma egli ben sa, e l'avrà insegnato più volte, che Dio non opera per le vie straordinarie, e miracolose, quando non mancano i mezzi ordinarij per ottenere un qualche effetto, e che il pretendere in tal caso miracoli, non è altro che un tentare Dio. Ora i mezzi ordinarij d'esser illuminato a Monsignore non mancano, e basta perciò, che rifletta un po' più seriamente alla dottrina di tanti, e tanti Prelati dottissimi, e a mille altri argomenti sufficientissimi a porgergli un chiaro lume della

veri-

(a) Lib. 5. Moral. c. 5.

verità di quella sentenza che egli combatte.

VII. Non mi sorprende meno, Carissimo Amico, la ragione, che arreca Monsignore, per tenere di certo che Iddio l'abbia ad illuminare, se errasse. Perchè, dice, se erro, non erro per passione. Io mi rallegro con lui, che possa francamente dire di se stesso quello, che non ardiscono affermare i più gran Santi della terra, cioè di non avere passione di sorta alcuna nè palese nè occulta. Ma con tutto ciò non può egli errare per tante altre cagioni, per cui suol errare la maggiore, o almeno una gran parte degli uomini, e massimamente per certi pregiudicj, o prevenzioni mal fondate, e radicate nell'animo sì fatali al conoscimento del vero? Non può errare per non aver ponderati a dovere, ed esaminati con quella accuratezza, e diligenza, che era tenuto, i fondamenti della contraria dottrina sì di ragione, che di autorità? Se egli nel sostenere la sua opinione non risente nell'animo qualche stimolo, o rimorso di coscienza, che gli dia pena, o lo ponga in apprensione di fallare, potrà egli per questo crederfi sicuro nel cospetto del Supremo Giudice Dio? Egli ben sa, e gliel'ho esposto dinanzi gli occhi nel fine della *Causa* &c. il testimonio del Venerabile dottissimo Vescovo, e Cardinale Bellarmino, il quale parlando appunto di que' Teologi, i quali nelle questioni dubbiose *ad minus tutam partem declinant*, dice quelle tremende parole, che *facillimum est, conscientiam erroneam induere, & eo modo CONSCIENTIA NON REMOR- DENTE, ad eum locum descendere, ubi vermis non*

non moritur, & ignis non extinguitur. (a)

VIII. Io non ho premeffo tutto ciò, Amico Cariffimo, ad altro oggetto, fe non di farvi comprendere, che Monfignore non dovrebbe fidarfì di quella *certezza*, che attelta di avere riguardo la fentenza probabiliffica da lui difefa, e il grave motivo, che ha di temere, che le fue ragioni non fiano altro che illufioni, che fa a fe medefimo. Del reffo fpero di avervi a convincere del torto fuo con tale evidenza, che fe egli non pertanto non verrà a conofcere la verità, che difendo, la conofcerete almen voi, e la conofceranno con voi tutti coloro, che non fono sì prevenuti, come dimoftra di efferlo il mio Oppofitore nella fua *Apologia*. Io non imiterò nell'efame, che ne farò, Monfignore, il quale fi è difpenfato di rifpondere a tanti, e tanti capi importanti della mia Opera; ma vedrò di mettere all'efame tutti i punti, che meritano offervazione, lasciando foltanto da parte certe minuzie, che a nulla altro fervono, che ad imbarazzare la caufa, che trattiamo. Giacchè egli dichiara, che *nè a me, nè a lui, ma fola ai Saggi tocca il dar giudizio* della forza delle prove, ai Saggi difapaffionati, e liberi da ogni prevenzione ne rimetterò la decifione di chi abbia ragione, o torto. Ma prima è neceffario, che mi giuftifichi fopra d'un'accufa, che mi dà Monfignore, di averlo ingiuriato, e maltrattato con improperj, ed altri modi contumeliofi, e fconvenevoli.

§. II.

(a) *Ad Epif. Thean.*

§. II.

Osservazioni sulle querele che fa di me Monsignore d' averlo ingiuriato, e trattato coi modi più indecenti.

I. **L'** Accusa, che mi dà Monsignore nella sua *Apologia*, d' avergli perduto il rispetto con maniere improprie, e contumeliose, è stata da lui in più luoghi proposta sotto d'un aspetto sì sconcio, e deforme, che ognuno, che non abbia letta la mia Opera, non può formare di me, se non il concetto di un uomo, che non sa scrivere, se non con ingiurie, e strapazzi, e però degno dell' odiosità comune. Confesso il vero, che vedendo i lamenti, che egli ne fa, e i termini, onde gli esprime, son rimasto altamente commosso, e sorpreso: mentre non ho per certo l'animo di offendere, o dar giusto motivo di querela ad alcuno, e molto meno a Monsignore, per cui anzi ho tutto il rispetto, che egli si merita per molti titoli. Egli mi rappresenta fin da principio, come se chiamato l'aveffi *sciocco, ridicolo, ignorante, e cervello storto*: Egli mi accusa, che parlo contro di lui, come contra un *Materialista, ed un Eretico*. Egli mi applica quel rimprovero, che fa Benedetto XIV. a quei Scrittori, i quali *conviciis profcindunt* i loro Avversarij, e così quello che dicono altri Pontefici di somiglianti Scrittori maledici. Alla *Pagina 17.* dice, che aspetta una risposta *più ricca d'impre-*

properj. E tralasciando altri luoghi nel fine se la prende contro il Revifore della Ristampa del mio Libro fatta in Napoli, per avere attestato, che *nell'Opera mia nulla avearvi trovato di contrario ai buoni costumi*; e fogggiunge con maniera sdegnosa: *dunque è cosa conforme al buon costume l'ingiuriare, che fa l'Autore con tanti improperj? ec. Ma non dicono così i Pontefici ec.* Sicchè, Amico, se diamo retta a Monsignore, io l'ho trattato coi termini più indegni, e offensivi: io l'ho lacerato colle villanie, e colle ingiurie più atroci, e sanguinose, cogli improperj più enormi, con quelle formole in somma di oltraggio, e di infamia, che sono espressamente condannate da' Sommi Pontefici. Tanto risulta dalle sue parole, Ma alcune osservazioni, che qui vi fogggiungo, faranno svanire questa accusa, e proveranno, che Monsignore ha ecceduto affai più del dovere nel caricarmi nella guisa, che ha fatto.

II. E primieramente in che consistono le parole o proposizioni ingiuriose, che ho dette contro di lui, o quale è la prova dell'accusa, che pubblica contro di me di averlo sì maltrattato? Egli l'assegna nella *Pagina 12.* riferendo i testi, di cui altamente si lagna, i quali, se non comprendono tutte le pretese ingiurie, ne comprenderanno almeno le principali. Eccone alcune: *Come ciò può negarsi? Ciò dee confessarlo, chi non vuole volontariamente acciecarsi. Ciò dovereste arrossirvi di dirlo, e simiglianti.* Ma esso non ha riferiti i luoghi del mio libro, donde le ha ricavate, af-

affinchè potessero i Leggitori, ed io riscontrarle, e vedere a qual proposito le ho dette: poichè ben fanno i Saggi tutti, che della qualità delle formole di parlare, o di scrivere si deve formar giudizio massimamente dai luoghi, ove son dette, e collocate: e fanno ancora, che a tutte le cose appropriare si devono, o almeno si possono senza dar motivo di giusta querela, quelle frasi, e quei termini, che ad esse convengono, quando s'abbia fondato motivo di farlo. Per cagione di esempio nel luogo, che solo ha accennato col dirmi, *ove parlo di Sant' Antonino*, e che perciò ho ritrovato, mi accusa d'aver detto di lui queste parole: *Se aveste letto più innanzi, vi avreste trovata la vostra confusione, e vergogna.* Questo s'incontra nella Pagina 139. del mio libro, ove scrivo così. „ Per usare con voi, „ Monsignore, ogni maggior riguardo possibile tornerò a dirvi soltanto, che voi non „ avete letto quel capo, che per altro esattamente citate, di Sant' Antonino: perchè se „ letto l'aveste, troppo chiara vi farebbe comparfa la falsità della vostra interpretazione, „ nè altro trovato avreste, che la vostra confusione, e vergogna, che sono le sole parole da Monsignore recate. Parmi, che tali parole, che altro poi non significano, se non che *avrebbe trovato, onde confondersi, e vergognarsi*, accompagnate dalle altre del contesto, non rendano un aspetto sì deforme, qual comparisce agli occhi di Monsignore; molto più poi lo vedranno i discreti Lettori, se verranno riflettere al motivo gravissimo: che

B

eb.

ebbi di così parlare: attesochè è troppo evidente, che se Monsignore avesse riflettuto a quanto scrive Sant'Antonino nel testo, e con testo da lui citato, trovato avrebbe tutto il contrario di quanto asseriva: ed io rimetto il Lettore a leggere anche que' testi soli, che ho recati in quella pagina, e nelle seguenti.

Comunque sia delle altre espressioni, che Monsignore mi oppone, le quali non ho potuto riscontrare ne' propri luoghi, perchè da lui non citati, io nego risolutamente in primo luogo di averlo mai trattato, come egli scrive, *da sciocco, da ridicolo, da cervello storto*, perchè son sicuro di non avere mai usati questi termini, siccome con nessun altro, così molto meno con lui, ed egli è obbligato ad assegnarmi i luoghi precisi, che non assegnerà giammai. Nego in secondo luogo altresì risolutamente di *aver parlato contro di lui*, come contro un *Materialista*, o contro d'un *Eretico*, ed egli è tenuto ad assegnare pur qui i testi miei; altrimenti le sue accuse verranno giudicate dal Pubblico *caluniose*. E nego in terzo luogo, che potesse applicare a quelle espressioni, che non posso negar d'aver detto, quei caratteri sì neri, ed atroci di strapazzi, o *villanie*, con cui dice, che lo sbrano, o lo *lacero, convivis proscindo*, o di altri simili improprij condannati dai sommi Pontefici. E dovrebbe Monsignore riflettere su questo, che egli aggrava talmente l'accusa, che ingiustamente mi fa comparire presso del Pubblico un maledico solenne, e sfacciato, di modo che

che credo di aver io perciò più giusto motivo di dolermi di lui che egli di me. Imperocchè ben fa egli, e l' avrà insegnato nella sua *Morale*, che detrae all' altrui fama sì colui, che impone un delitto falso, sì chi aggravava il delitto vero, di maniera che comparisca diverso da quello, che è in realtà: *Imponens, Augens &c.* Rimetto dunque a Monsignore di fare una seria ponderazione su questo punto, che che è di poca importanza, e vengo ad un' altra osservazione.

III. Monsignore ha scelte, e rilevate dal mio libro alcune formole di parlare, o alcune espressioni, che a lui sembrano ingiuriose, e offensive della sua Persona. Ma perchè non ha insieme rilevate, e trascritte quelle, che ho dette in sua lode, o per prevenire i lamenti suoi, o per dimostrargli la stima, e il concetto, che ho di lui stesso? Fino da principio alla *pagina 7.* della *Causa del Probabilismo ec.*, io lo pregai a condonarmi la libertà, con cui ero per parlargli, e attribuirle, anzichè a mancanza di rispetto, all' impegno, e premura, che avevo per la verità, e pel disinganno del Pubblico, a cui assicurare, e stabilire, come avea detto il P. Gagna, *contribuir noi dobbiamo il più che per noi si possa.* E così nel fine *Pagina 234.* l'ho supplicato di bel nuovo di accordarmi benigno compatimento, se l' impegno, che avea per la verità, mi avesse nel rispondere trasportato fuori dei limiti di quel rispetto, che è dovuto al suo merito, ed al suo carattere: e poc' anzi nella *Pagina stessa* detto avea: *ch' era persuaso della sua gran pietà a*

me nota per fama, che avesse ec. Queste, ed altre formole di rispetto sparse nel restante del mio libro parmi, che potessero correggere quell'amaro, che Monsignore ha trovato in alcune altre, e persuaderlo, che io non aveva nè tampoco il primo pensiero, siccome glielo protestò con tutta l'ingenuità, d'offenderlo in guisa alcuna.

IV. Inoltre dovrebbe Monsignore riflettere attentamente a due cose. La prima, ch' egli nel suo scritto non fa la figura di Vescovo, nè io ero tenuto a considerarlo sotto questo carattere, ma di semplice, e mero Scrittore simile agli altri; attesochè io non ho già impugnato qualche suo *Decreto Sinodale*, o qualche *sua Pastorale Istruzione*, ma soltanto una *Dissertazione* da lui composta a difesa del Probabilissimo nella guisa, che han fatto tanti altri privati Scrittori: onde siccome nessuno si è lagnato finora di quei, che scrissero liberamente contro di Monsignor *Caramuele*, perchè lo considerarono, non già in qualità di *Vescovo*, ma di *Scrittore* impegnato nella difesa di una falsa, e pericolosa sentenza; così parmi, che fosse permesso a me di prendermi qualche libertà di parlare con Monsignor *Liguori*, considerandolo, come uno Scrittore, che sosteneva una causa non men pericolosa, e falsa. L'altra cosa poi, a cui dovrebbe Monsignore seriamente riflettere, si è, che altro è lo stile ingiurioso, e mordace, altro lo stile forte, e significante, e idoneo a meglio imprimere quelle verità che si difendono, e gli errori, che si impugnano. Il primo è
sem-

sempre degno di biasimo, e di condanna: ma non già il secondo, che anzi dai Saggi vien riputato degno di approvazione, e di lode. Ora se mal non mi avviso, di questo secondo stile prevaluto mi sono nel sostenere la causa importantissima, che avea per le mani, affine di far meglio conoscere la forza della ragione, che l'assisteva, e il torto dell' Avversario in combatterla; e allo stesso fine v'ho sparso nella difesa qualche frase piccante bensì, ma di cui non doveva Monsignore chiamarsene aggravato, od offeso: atteso che siccome osserva benissimo lo stesso P. Lecchi, *quantunque le contese letterarie siano oggidì divenute più officiose, non vuolsi tutta volta intendere disdetto di spruzzare l' Avversario di alcuni sali temperati, che non inaspriscono gli animi, se non troppo teneri, e delicati: ma sol conducono la ragione.*

V. Queste sono le riflessioni di fuga toccate, che per quanto mi sembra, possono giustificarmi abbastanza sull' accusa, che Monsignore mi impone. Se ad ogni modo io mi ingannassi, e nel Tribunale delle Persone intelligenti, e saggie si giudicasse di aver io nella mia risposta trapassati i limiti della convenienza, e del dovere, e adoperata qualche formola, o espressione, che fosse in realtà ingiuriosa, ed offensiva della Persona di Monsignore, io qui di buon grado la rivoco, la ritratto, e ne chiego a lui umilmente il perdono: e questo officio lo fo con tutta la sincerità dell' animo mio; mentre mia intenzione, come accennai, non è certamente di of-

B 3

fen-



fendere alcuno, ma di mettere soltanto in veduta la verità nella miglior maniera, che al mio debole talento è possibile.

VI. Una sola parola aggiungerò qui a difesa del sopramentovato Revisore del mio libro Sacerdote Secolare, comunque da me non mai conosciuto. Per quanto riferisce Monsignore (giacchè non ho per anco veduto il suo attestato della ristampa di Napoli) egli, come si è detto, l'approva, dicendo primieramente *nulla aver trovato in esso contrario ai buoni costumi*. Contro di questa attestazione inforge Monsignor Liguori, e rimproverandolo dice: *dunque è cosa conforme al buon costume l'ingiuriare che fa l'Autore con tanti improprij ec. Ma non dicono così i Pontefici nelle loro Bolle ec.* Qual motivo abbia Monsignore di fargli questo rimprovero, voi ravvisar lo potete abbastanza dalle osservazioni, che ho fatte: onde non mi trattengo di vantaggio. Il Scrittore, segue Monsignore, dice, che ha ammirata la dottrina, e la saviezza dell'Autore nel confutare coloro che combattono la sana Morale di Gesù Cristo. Quasi fosse questo un colpo di fulmine, che colpisse Monsignore, esclama: *Povero me! Dove son arrivato! son arrivato a combattere la sana Morale di Gesù Cristo. Ringrazio il Signor Revisore del bell'onore che mi fa. Vorrei sapere però, che peggio potea dirmi, se la mia sentenza fosse già stata condannata dalla Chiesa.* Di grazia Monsignore si accheti, che il Revisore ha avuta tutta la ragione di parlare nella maniera, che ha fatto: e se brama vedere, che esso pure, benchè non volendo, in vigor di sistema,

stema, si ritrova nel numero di coloro, che la *sana Morale di Gesù Cristo combattono*, legga, ma con attenzione, e coll' animo posato, e tranquillo, i *capi quinto, e sesto* della seconda parte del *Trattato della Regola prossima ec.* e vedrà provato ad evidenza, sicchè nulla finora si è potuto replicare, che tutti quei, che sostengono la benigna sentenza, anche come egli pretende *moderata*, in virtù di sistema devono necessariamente cadere nel *lassismo*, e per tal guisa *combattere la sana Morale di Gesù Cristo.*



B 4

§. III.

Osservazioni su quanto scrive Monsignore riguardo al §. 2. della Causa del Probabilismo.

LP Remessa la mia difesa full' accusa appostami da Monsignore di averlo ingiuriato, e maltrattato con improprij, e villanie, vengo all' esame della sua Apologia contro la *Causa del Probabilismo* &c. seguendo più che sarà possibile quell' ordine stesso, che ho tenuto nell' impugnare la sua *Breve Dissertazione*. Egli nella sua *Apologia* ha qui parimente mancato, per quanto mi sembra, ad un suo preciso dovere di citare la pagina, donde prende i miei testi per confutarli, di modochè, a riserva di due luoghi, ne' quali non v'era bisogno di citazione, non n' ho trovata verun' altra, eziandio in certi luoghi principali, ove era necessario di farla, sì per sollevarmi dalla fatica di rintracciare i testi, sì ancora perchè i Leggitori potessero senza difficoltà riscontrarli in *fonte*: e son sicuro, che non pochi per tal ommissione entreranno in sospetto di qualche artificio di Monsignore: poichè paragonando i miei testi cogli addotti da lui, li troverà non di rado storpiati, sfigurati, tronchi, di maniera che cangiano aspetto, e non se ne ravvisa la forza.

II. Un esempio di ciò ve ne presento, Amico Carissimo, sotto degli occhi alla pagina 17. della sua *Apologia*, ove comincia a ribattere le mie Opposizioni. Egli quivi si finge, che io

ab-

abbia prodotto certo testo di Sant' Agostino ; e scrive così : *a quel poi , che egli oppone di Sant' Agostino , tene certum , dimitte incertum , si risponde , che è manifesto ec.*, e quindi im- prende a farne la confutazione per una Pagi- na intiera. Ma dove mai *gli ho opposto questo testo* del Santo Dottore? Perchè non citare la Pagina , e non obbligarmi a farne la ricerca per tutta l' Opera? In due foli luoghi mi è riuscito di trovare , che parlo di Sant' Agosti- no, cioè alla Pagina 54, & 55, e alla Pagi- na 166., e seguenti. Nel primo luogo porto dall' Autore ivi citato non già il testo , che mi attribuisce , ma un altro ben diverso pre- so dal libro de *Baptismo : efficere id quod incer- tum est , an sit peccatum , certum peccatum est* : e questo ripeto nella Pagina seguente. Nel secondo poi parlò sulla sentenza del Santo allegata dal P. Segneri, e da Monsignore, e in fine mi rappor- to per meglio rilevare la sua mente al detto testo. Ma il testo, che dice, *che io gli oppongo*, non l' ho ritrovato, se non in uno dei molti testi addotti da Sant' Antonino , e fu questo io non infisso punto, nè altro ho scritto, se non che il Sant' Arcivescovo conferma la Mas- sima di certo Dottore da lui citato col detto di Sant' Agostino. Laonde deve Monsignore con- futare non me, ma Sant' Antonino, se crede, che non sia a proposito la sentenza da lui recata.

III. Che dirò del testo, che qui Monsigno- re aggiunge di S. Gregorio Nazianzeno preso dall' Orazione 39.? Egli vuole, che si noti, qua- si che in esso vi trovasse uno de' principali fo- ftegni della sua sentenza, e noi non dobbia-

mo

mo lasciare di compiacerlo. Il testo è: parlando il Santo contro Novaziano, dice: *An ne juvenibus quidem viduis propter etatis lubricum ineundi matrimonii potestatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit, cujus scilicet te Magistrum profiteris. At hæc minime post Baptismum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita se habere proba: aut si id nequis, ne condemnes. Quod si res dubia est* (queste sono le parole, che vuole si notino), *vincat humanitas, & facilitas.* Di grazia cosa mai era, o poteva esser dubbiosa in questo fatto? Non vede Monsignore dal suo testo medesimo, che qui non si trattava di cosa incerta, e dubbiosa, ma di certa, e certissima, e tenuta per tale, anzi come una verità di Fede da San Gregorio Nazianzeno, che alle Vedove massimamente giovinette era lecito di rimaritarsi? Su questa dunque non potevano cadere quelle parole: *Quod si res dubia est, &c.* Sopra di che cadono per tanto? Leggasi l'Orazione 39. nel secondo Tomo delle opere del Santo il comentario di *Niceta* su questa Orazione, e si vedrà, che quella proposizione cade su quel Corintio incestuoso, di cui avea prima immediatamente parlato, confutando l'errore principale di Novaziano, che negava potersi ammettere alla penitenza i peccatori battezzati. A rigettar quest'errore valevasi il Santo di questo argomento: San Paolo ha ammesso l'incestuoso Corintio a Penitenza, adunque i Peccatori battezzati possono, e devono ammettersi a penitenza. Che se tu, o Novaziano, pretendi essere dubbioso, ed incerto, se

se Paolo abbia ammesso a penitenza il Corin-
tio prima, o dopo il Battesimo, prevalga
presso di te la benignità, e facilità di am-
mettere i peccatori a penitenza ec. *Quod si
dubium est*, comenta Niceta, *quo tempore rece-
perit Baptismum, Legi Romane obtempera: in
dubius vincat clementia*. Si può mai dire, che
il testo di San Gregorio Nazianzeno così spie-
gato favorisca punto la sentenza probabilistica
di Monsignore?

IV. Nella Pagina 12. per accertar Monfi-
gnore, che tutta la Sacra Antichità gli era
contraria, non volendo stendermi nell' addurre
i testi particolari de' Padri, e de' Canoni, che
legger si possono in cento libri, recai sola-
mente il testimonio di due insigni Personaggi
verfatissimi nella sacra erudizione, cioè del
gran *Bossuet*, e del Cardinal *Aguirre*. Or qual re-
plica fa Monsignore a questa opposizione? „
„ Quanto al Cardinal di Aguirre, dice alla
„ Pagina 18., sappiamo, che D. Bernardo Bif-
„ so Benedettino ec. pubblicò in Genova un
„ libro contro il P. Tirso Gonzalez, ed in ef-
„ so alla Pagina 67. scrisse: *neque putamus,*
„ *hanc nostram sententiam esse contra mentem*
„ *Eminentissimi: nam idem ibi protestatur, se*
„ *cognovisse hanc questionem esse gravissimam*
„ &c. „ Ma che che dica, o possa dire il Biffo
Autore che io non conosco, dimando: il
testo, che ho addotto dell' Aguirre, ammette,
o può ammettere qualche interpretazione con-
traria a ciò, che ho preteso? Lasciate, Ami-
co, che vi ripeta almeno in parte le parole
del Sapientissimo Cardinale, e ditemi, se pos-
so-

sono esser più chiare. *Hæc videtur fuisse praxis assidua Sanctorum Patrum, ac Theologorum doctrina, ac pietate insignium a tempore nascentis Ecclesie usque ad finem fere sæculi præcedentis, quo cœpit reputari securus usus opinionis probabilis in concursu opinionis austere æque probabilis, aut probabilioris per reflexiones antiquis ignotas. Sequebantur enim veteres illi, quod intra sinum Ecclesie Catholicæ, post rem mature examinatam oratione, & studio competenti videbatur verum, ac moraliter certum. Et licet Sancti Patres, ac Doctores celebres aliter circa varias quæstiones morum censerent; unusquisque tamen pius, ac prudens id agebat, vel consulebat aliis, quod post debitum examen judicabat verum, aut saltem longe conformius Sacris Canonibus, rationi, & equitati &c. Exempla possunt hoc in loco afferri plurima, ec.* Questo testimonio è sì chiaro, e preciso, che non v'ha spiegazione nè del Bisso, nè di altri che possa oscurarlo.

V. Ma che risponde poi Monsignore all' Autorità del gran *Bossuet*, che fa un attestato simile della dottrina della Sacra Antichità su questo stesso soggetto, e lo comprova con molti testi? Che risponde all' Autorità di que' molti altri illustri Scrittori, che lo rimisi a leggere nella terza parte del Trattato della Regola prossima? Risponde, che venera il *Bossuet*, ma che altri ancora hanno esaminata la Sacra Antichità. E chi sono questi altri? Tutti si riducono al solo Cristiano Lupo (a), il
qual,

(a) Dico il solo Cristiano Lupo, perchè il Testo, che porta del Cano, non è al proposito.

qual, dice, *fa vedere, che i Padri han piuttosto favorita la sentenza Benigna*. Sicchè col solo ajuto del *Bisso*, e del *Lupo* pensa Monsignore di poterli liberare e dall' *Aguirre*, e da *Bosfuet*, e da cinquanta, e cento altri eruditissimi Scrittori, che sostengono il contrario. Ma che farebbe poi, se nemmeno il *Lupo* gli fosse favorevole? Così è, Amico carissimo, si perchè questo Autore non insegna nemmeno per sogno veruno di que' principi *riflessi* che sono il forte del sistema di Monsignore, si perchè non parla già della *Probabilità subiettiva*, ma dell' *obbiettiva*, e i testi, che adduce degli Antichi non servono ad altro, che a provare questa seconda Probabilità, la quale s'accorda benissimo col sistema degli Antiprobabilisti, come ha mostrato il P. Gonzalez.

VI. E pure, carissimo Amico, tanto Monsignore confida nell' ajuto, ed assistenza del *Lupo*, che non pago di averlo qui opposto al *Bosfuet*, all' *Aguirre*, e a tanti altri accennati Scrittori, torna a metterlo in vista, non saprei dire se per ispaventarci con esso, alla Pagina 125. ed opporlo all' Eminentissimo Cardinal Petra da me addotto nella Pagina 120., nella insigne sua Opera *De Sacra Pœnitentiaria*, ove attesta per la pratica grande, che aveva de' Sacri Canoni da lui letti, e rilette per tanti anni, che *summorum Pontificum semper fuit, & est veluti quoddam axioma: in dubiis via est tutior eligenda: & quod certius existimamus, tenere debemus*, e questa pure essere la massima costante delle Sacre Romane Congregazioni, le quali sempre *inherent* se-
del.

delmente nella decisione de' casi *consuetudini Summorum Pontificum*. Anche a questo dunque gravissimo Soggetto Monsignore oppone, nè trova altri da opporre, se non il *Lupo*, comunque si poco l'afflitta. Laonde con più ragione di quello, che dice alla Pagina 44. doverli dire da me di *Silvio*, *Gotti* ec. dovrà dire egli stesso: *erra Bossuet: erra il Cardinal Petra*, e così pure: *errano il P. Tirso Gonzalez, Monsignor Prospero Fagnano, Monsignor Stefano Gradio Prefetto della Biblioteca Vaticana, il Cordubense*, e cent' altri eruditissimi Scrittori, che attestano lo stesso, che quei tre primi: e solamente l'ha indovinata il *Lupo*, la cui autorità, benchè dubbiosa, deve preferirsi a quella di tutti gli altri.

VII. Ma se Monsignore non vuol far conto del testimonio di Personaggi sì eruditi, e sì rispettabili, dovrebbe almeno arrendersi a quello de' suoi più diletti, e più studiati Scrittori, voglio dire *Probabilisti*, i quali prima che contro la sentenza loro si opponesse da' nostri l'argomento validissimo che prendesi dalla sua *novità*, confessarono ingenuamente, che la sacra Antichità era ad essi contraria. Così il P. Vasquez Teologo de' più dotti, e versati nell' Ecclesiastica erudizione, nella pag. 2. *disput. 62. Cap. primo*, ove sostiene la Dottrina Probabilistica, cita per la contraria (noti bene) San Tommaso, S. Antonino, Errico, Cajetano, Armilla, Cordubense, Adriano, Corrado, Soto, Majore: e per la sentenza sua il solo Medina, che preceduto l'aveva di circa soli vent'anni. Così il P. Azorio, che scrisse

fe nel 1600., T. primo, lib. 2. dopo di avere proposta la Sentenza Probabilistica riguardo l'opinione sì *meno probabile*, che *egualmente probabile*, conviene di non averla ritrovata negli antichi Scrittori: e cita per la contraria S. Tommaso, Aleffandro d' Ales, Almaino, Adriano ec. Così il P. Tommaso Sanchez, il Principe, come pretendesi, de' Teologi Moralisti, de' quali fuor d' ogni dubbio n' ebbe vastissima cognizione, nel lib. primo in *Decal.* allega per la sentenza nostra Gabriele, S. Antonino, Silvestro, Corrado, Navarro ec. e per la sua, che difende, varj Autori, nessuno de' quali è più antico del Mercado, e del Medina. E così pure il Pesanzio, il Diana, l' Amico, l' Oviedo, il Tannero, il Filliucio, il Laimano, il Castropalao, ed altri, de' quali si citano i testi dall' Autore del *Trattato* ec.: e vi aggiugnerò eziandio lo stesso P. Antonio Terillo nell' opera data in luce l' anno 1669, ove chiama all' esame tutti gli Autori, che scrissero dall' anno 1235, non avendo anteriormente trovati Teologi, che parlassero su tal questione: e nessuno ne ha potuto produrre, che *abbia insegnato essere lecito di seguire la men sicura opinione, quando sia o egualmente, o men probabile dell' altra contraria.* Opporrà forse Monsignore anche a questi *Cristiano Lupo*? Ma l' opponga pure, se così li piace: ma si afficuri, che tutti i *Saggi, che san discernere le cose*, ai quali si appella, non gli daranno ascolto, e più vorran credere alla voce uniforme di tutti questi, che a quella del *Lupo*.

VIII. Io non mi fermerò nella disamina del-

delle cavillazioni, che fa dappoi Monsignore fu quanto ho detto in questo stesso primo Paragrafo riguardo la precedenza, che ha la Divina Legge sopra la libertà dell' uomo. Effe, dirò io con più fondamento di quello, che ei dice nel *fine* delle mie ragioni, *sono Frasche, su cui va rampicandosi, ove vede venirli mena il piede: e le Frasche sempre son Frasche*, che non meritano, se ne faccia verun caso. Quanto ho detto nella Pagina 14. troppo chiaro mi sembra, e convincente. Se tuttavia egli non vuol restarne convinto, dovrebbe almeno lasciarsi convincere da quanto aggiunti, e che vien dissimulato da lui: che *l' uomo si considera prima secondo la ragione, e poi secondo la volontà, e libertà*. Adunque, se la ragione, come è manifesto, precede la libertà, anche ciò, che è proprio della ragione, deve precederla. Ora è proprio della ragione l' essere *retta*, nè può essere *retta*, se non è conforme alla regola d' ogni rettitudine, che è la legge eterna di Dio. *Solummodo hoc inveni*, dice il Savio (a), *quod Deus ab initio creavit hominem rectum*, cioè, come spiegano con S. Tommaso gl' Interpreti, *per conformitatem ad regulam morum*. E' falso dunque, che l' uomo *ab aeterno* sia stato contemplato nella mente divina antecedentemente alla legge, poichè non si può contemplare l' uomo senza la ragione, che è il primo attributo dell' uomo, e nella stessa ragione è inserita la legge naturale, che è la partecipazione della Legge eterna di Dio.

Nel

(a) Ecclesiast. primo.

Nel rimanente su quanto ho detto nel mio primo Paragrafo, che quantunque Monsignore pretenda di sostenere un Probabilismo più moderato, egli in realtà non distinguevi da quei, che oggidì seguono il pericoloso sistema, sapiate, Amico, che egli me lo accorda senza difficoltà. Perchè in fatti non altra sentenza insegnano i Probabilisti moderni, se non se quella insegnata da lui, e tutti confessano con lui stesso, che non si possa seguire l'opinione men sicura, qualora sia tenuemente, o dubbiamente Probabile. Onde io alla Pagina 9. della Causa ec. ho avuta ragione di dirgli, che dovea trarsi dal volto la maschera, con che cercava coprirsi, e dichiararsi apertamente Probabilista al pari di tutti gli altri, che al presente difendono questo sistema di opinare, e confessare eziandio, che tuttigli argomenti, che oppongono gli Avversarj contro il moderno Probabilismo in generale, vengono a ricadere sopra la sua sentenza pretesa moderata: onde era obbligato non meno degli altri ad assegnarvi un' adeguata, e convincente risposta, che per altro non ha data fin ora, e si dispensa da darla anche in questa sua Apologia. Profeguiamo le osservazioni.

C

§. IV.

Offervazioni su quanto scrive Monsignore riguardo alla Legge eterna.

I. **N**on è credibile, Amico carissimo, con qual confidenza vanti Monsignor Ligueri di aver favorevole al suo sistema il glorioso Dottor della Chiesa San Tommaso. Fin dal principio della sua *Apologia* pretende, che la Dottrina del Santo sia così chiara in suo favore, che nè tampoco dovrebbe dubitarsene. *O si ha da dire, scrive, che il nostro sistema è vero; o che San Tommaso ha parlato inettamente: ed aggiugne, che leggendo le mie lunghe opposizioni, non ha trovata cosa alcuna, che lo convinca, e l'obblighi a ritrattarsi: e lo ripete in più altri luoghi, e nel fine poi giugne ad esprimersi in questa forma: io tengo per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutare la nostra sentenza, se prima non confuta San Tommaso, e dimostra, che il Santo, quante cose ha dette su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione. Se non dimostra ciò ha perduta la causa.*

II. Che vi dirò, Amico, udendo Monsignore parlare con tanta fiducia, e coraggio in una materia, dove il suo torto è più evidente della luce di mezzo giorno? Io non vi dirò di avere affai più pratica di lui della dottrina del Santo Maestro, poichè l'ho letta dalla Cattedra più di venti anni, e studiata sopra di trenta. Vi dirò solamente, che vorrei
com-

compatire Monsignore, se parlasse in quell'alto tuono, che avete sentito, quando io fossi solo nell'interpretare San Tommaso diversamente da quello ha fatto egli stesso. Ma come compatirlo? mentre fa pur esso, che tanti, e tanti vi sono del medesimo mio sentimento, mentre vede cogli occhi propri, che tutta intiera la Religione di San Domenico si impegnata, e gelosa nel sostenere il vero senso della dottrina di questo suo Sole risplendentissimo, da cui tanta luce e decoro riceve, e tutta contraria ai suoi divisamenti: mentre tutti gli Antiprobabilisti, ed anche i più gravi Probabilisti, sono stati, e sono della stessa opinione? Un numero sì immenso di dottissimi, e bravissimi Teologi, che hanno esaminata a fondo la dottrina di San Tommaso, e fortemente difendono non aver lui neppur mai sognata la Probabilistica sentenza, anzi coi suoi principj sempre averla combattuta, non dovrebbe obbligarlo a non parlare con aria sì coraggiosa, e sì franca, e persuaderlo eziandio dell'inganno suo? Voi vedrete in progresso, Amico carissimo, il grande abuso, che fa Monsignore delle dottrine del Santo Dottore, ma frattanto ve ne darò un qualche saggio coll'osservazioni, che qui son per farvi su quanto scrive nell'*Apologia* contro di me riguardo la Legge eterna di Dio.

III. Comincia Monsignore alla pagina 29. l'esame di quanto scrivo su questo, e rapporta in più pagine distesamente il mio testo, nel quale espongo la nozione, che assegna San Tommaso della Legge eterna di Dio, che voi

potete leggere nella *Causa* ec. alla pagina 22, ec., o nell' *Apologia* alla detta pagina 29, mentre io non voglio qui ripeterlo con tedio de' Leggitori. In poche parole consiste in questo „
 „ Che secondo San Tommaso la Legge eterna sia *ratio gubernationis in Deo, sicut in Principe Universitatis*: e che abbia propriamente ragione di legge: che ad essa non manchi la promulgazione necessaria alla legge nella maniera, che dichiara lo stesso Santo, cioè *ex parte Dei Promulgantis: Quia & Verbum Divinum est aeternum, & Scriptura libri vitae est aeterna: ma non ex parte Creature audientis, & inspicientis*: che alcuni Teologi assegnano questa differenza tra le leggi umane, e Divine, che le umane, affinchè siano propriamente leggi devono promulgarfi *formalmente* a' sudditi, cioè con qualche segno esteriore, che manifesti la loro volontà, ma altrettanto non essere necessario per le leggi Divine, bastando per esse la Promulgazione, che chiamano *causale, virtuale, eminente* ec.: che finalmente debbasi dire, che sia altresì promulgata la legge naturale, che altro non è, se non una partecipazione della legge eterna: e che questa promulgazione della legge naturale, secondo San Tommaso, si fa *hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruerit naturaliter cognoscendam* „
 Questo in breve è quanto ho detto su questo punto, e che Monsignore riferisce in cinque pagine.

IV. Che fa Monsignore? Vi confesso, Amico, che son rimasto altamente ammirato di lui. Da questi cinque punti del mio discorso tra-

fse-

scoglie il terzo, dove ho riferita la sentenza di que' Teologi, che hanno assegnata la differenza, che passa tra le leggi umane, e Divine, e travolgendola a suo talento, la rappresenta in varj luoghi quasi fosse la base, su cui stabilisco tutto il mio sistema, e da essa dipendesse tutta la *causa*, che trattiamo. Ma non avverte Monsignore, che io riferisco quella maniera di spiegare la promulgazione della Legge eterna da que' Teologi, che han trattata di proposito la materia senza insistere punto sopra d'essa? Non apparisce ciò bastantemente dalla serie del mio discorso, e da quelle parole, che dico nel fine, *comunque però sia di questa ragione addotta da' Teologi, è certo, secondo San Tommaso, che la Legge eterna di Dio ha tutto ciò, che richiedesi per essere propriamente legge prima che nel tempo la facesse nota alle sue Creature?* che è lo stesso che poco m' importava, che la promulgazione si spiegasse in un modo, o nell' altro, purchè si ammettesse ciò, che insegnava San Tommaso.

V. Per altro, Amico, io son di parere, che la sentenza di quei Teologi sia vera, o almeno affai probabile, intesa però come vien intesa da loro, e non come la intende, e spiega Monsignore, che viene perciò ad attribuirmi una scioccheria, che non mi passò neppure per la mente, quasi voleffi, che la Legge eterna obbligasse attualmente *ab eterno* gli uomini, che non per anco vi erano nella propria durazione: mentre avea peraltro chiaramente alligate le parole di San Tommaso, che *ex parte creaturae audientis, & inspicientis non po-*

test esse promulgatio aeterna. Ma perchè sembra, che Monsignore voglia mettere in dubbio la mia fedeltà nell' avere citati Teologi, che difendono quella sentenza, è duopo, che mi giustifichi, e gli faccia conoscere, se sono essi da non farcene conto. Quantunque vi sia della varietà tra gli Interpreti di San Tommaso nello spiegare la promulgazione della *Legge eterna*; la maggior parte per lo meno conviene nella maniera da me riferita. Il P. Ignazio di Camargo, che è uno di quelli, che hanno trattata di proposito la materia p. p. lib. 1. Cont. 6. artic. 7. attesta *fixum, ac certum esse apud Omnes voluntatem Divinam nullo modo constitui adhuc inadequate in ratione legis perfectae, & habentis ex se omnimodam vim obligandi per formalem promulgationem, sed antecederet ad ipsam intelligi jam ultimo constitutam*. Intende Monsignore quell' *omnes*, quel nullo modo *constitui* &c. per *formalem promulgationem* &c.? E questi sono i Teologi, che distinguendo la promulgazione *formale* dalla *causale*, *virtuale*, *eminente*, attribuiscono questa seconda alla Legge eterna. Lo stesso scrive il P. Rafter alla pagina 24. della sua *Norma recti*, dopo di avere ben discussa la materia, e confutate le altre spiegazioni, e cita per la sua anche i PP. Suarez, e Salas. Potrà dunque Monsignore burlarsi di quella distinzione, *formale*, e *causale* da me riferita? Ma queste devono computarsi come minuzie. Veniamo a S. Tommaso, da cui dice, che *dipende la fermezza della sua causa*.

VI. Quel-

VI. Quello, che io ho detto, e nel testo dallo stesso Monsignore rapportato, si è, che il Santo Dottore insegna, che la Legge eterna sia propriamente legge, e che sia a sufficienza promulgata. Monsignore alla *Pagina 35.* dice, che *trova questa Dottrina contraria a San Tommaso, e a tutti i Teologi, che trattano di proposito questa materia.* Lasciamo da parte i Teologi, di cui parleremo dappoi: e fermiamoci unicamente sul santo Dottore. Ma prima è necessario, che io dichiaro in qual senso ho intesa, ed intendo la Dottrina del Santo, poichè Monsignore mostra di non averlo rilevato: e però si nella *Pagina 35.* che nella *39.* e in altri, mi affibbia un senso il più stravolto, e spropositato, che nè mi è caduto in pensiero, nè cader mi poteva, se non ero un pazzo, o mentecatto, cioè, che la legge eterna sia stata talmente promulgata, che obbligasse fin dall' eternità attualmente, o come dicono i Teologi *in actu secundo* gli uomini, che non per anco vierano. E chi è, che non sappia, che gli uomini non sono stati *ab eterno*? E se non furono *ab eterno*, non potevano *ab eterno* attualmente esser obbligati alla legge? Non avea io riferito, come ho detto, col testo di San Tommaso, che asserisce la promulgazione della legge eterna, anche quelle parole: *sed ex parte creature audientis, & insipientis non potest esse promulgatio eterna?* Non avea soggiunto, che dalle parole del Santo era evidente, che riconosce la legge eterna, qual vera, e propria legge, cui nulla manca *ab eterno* per essere veramente promulgata, comunque dall' e-

ternità non vi fossero creature, che l'udissero, e la conoscessero? E quindi non mi ero espresso sempre con S. Tommaso, che la legge naturale, la quale è una partecipazione della legge eterna, si promulga riguardo le creature nel tempo, hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam? Come dunque Monsignore travolge in tanti luoghi i miei sentimenti, e mi attribuisce ciò, che nè tantopoco sognai?

VII. Proviamo dunque ciò, che realmente ho detto, che secondo San Tommaso, *la legge eterna sia vera, e propria legge, cui nulla manca ab eterno per essere veramente promulgata, e vediamo se la mia dottrina è contraria a San Tommaso, oppure la sua. San Tommaso in tutta la questione 91. tratta delle leggi, e delle leggi senza dubbio, che sono vere, e proprie leggi. Parla nel primo articolo della legge eterna, nel secondo della legge naturale; nel terzo della legge umana; nel quarto, e quinto della legge Divina positiva. Tutte queste tre leggi sono fuor di dubbio vere, e proprie leggi, perchè dunque non dovrà dirsi eziandio vera, e propria la legge eterna, che è dichiarata da lui stesso la forgente, e la base di tutte le altre leggi? Di più S. Tommaso nell'articolo 1. per provare, che la legge eterna sia legge, assume la definizione, che avea data nella questione antecedente, dove tratta della legge in genere, e mostra, che tal definizione conviene alla legge eterna: *Dicendum quod sicut supra dictum est, nihil est aliud lex, nisi dictamen practicae rationis in*
Prim-*

Principe &c. manifestum est autem &c. Ora se alla legge eterna compete la definizione della legge, non può se non essere vera, e propria legge, poichè la definizione dichiara la propria natura della cosa. Questo stesso si comprova da tutta la questione 93. divisa in sei articoli, ne' quali San Tommaso trattando di proposito della legge eterna perpetuamente la suppone vera, e propria legge: onde nel primo stabilisce, che *sit summa ratio in Deo existens*: nel secondo, che *sit omnibus nota* non già in se stessa, ma *in suo effectu, sive secundum aliquam ejus irradiationem &c.* nel terzo, che ogni altra legge giusta a legge eterna derivatur: nel quarto, che tutte le cose, *quæ sunt in creatis, legi aeternæ subduntur*: nel quinto, che *naturalia contingentia subsint legi aeternæ*: e nel sesto finalmente, che eziandio le azioni delle creature ragionevoli sono soggette alla legge eterna nella maniera ivi spiegata. Non è più che evidente per tanto che San Tommaso riconosce la legge eterna qual vera, e propria legge, non meno che tutte le altre? E se è vera, e propria legge secondo San Tommaso, non è pure evidente secondo San Tommaso, che la legge eterna sia per se stessa *obligatoria*, poichè l'obligare, come dice con San Tommaso il medesimo mio Avversario, è *proprietà essenziale della legge*, per cui si distingue dal consiglio, che per se stesso non obbliga, ma lascia l'uomo in libertà di far ciò, che più piace?

VIII. Ma forse manca qualche cosa alla legge eterna, per cui non possa chiamarsi legge con

ve-

verità, e proprietà, cioè la promulgazione necessaria alla legge, la quale non poteva essere fatta *ab eterno*, perchè non ci erano *ab eterno* creature, cui si promulgasse? Questo è ciò, che Monsignore principalmente ripete, ed inculca in varj luoghi della sua *Apologia*, pretendendo, che la mia dottrina fu questo fia contraria a quella di San Tommaso. Ma prendete, Amico, in mano la Somma del Santo Maestro, leggete l'articolo 1. citato dalla questione 91. e vedrete, che questa è appunto l'obbiezione, che si fa San Tommaso, e poi scioglie nella risposta al secondo argomento. L'obbiezione era: *Promulgatio est de ratione legis; sed promulgatio non potuit esse ab eterno, quia non erat ab eterno, cui promulgaretur: ergo nulla lex potest esse ab eterno.* Che risponde San Tommaso? Forse che la legge eterna non era *propria*, e *vera legge*, perchè le mancava la promulgazione necessaria alla legge, come pensa Monsignore? Non già. Udite la risposta del Santo: *Ad secundum dicendum quod promulgatio fit verbo, & scripto: & utroque modo lex eterna habet promulgationem ex parte Dei promulgantis, quia & Verbum Divinum est eternum, & Scriptura libri vite est eterna. Sed ex parte Creature audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio eterna.*

IX. Sicchè sotto due riguardi considera San Tommaso la promulgazione della legge, prima *ex parte Dei promulgantis*, o come dice nella risposta al terzo, *active*: e considerata in tal guisa la legge eterna, *eternam habet promulgationem* nel Verbo, e nella Scrittura del libro

bro della vita: la quale Scrittura, dice il Silvio, si può affomigliare ad una legge scritta, e pubblicata da qualche Sovrano nel principio del suo governo, perchè tutti i sudditi, che succedessero la potessero leggere. E questa promulgazione *ex parte Dei promulgantis* è quella, che secondo San Tommaso è bastante, perchè la legge eterna abbia a dirsi *vera, e propria legge*. Onde con essa scioglie l' argomento, che s' era opposto, che *promulgatio est de ratione legis*. In secondo luogo considera la promulgazione *ex parte creature audientis, aut inspicientis*, ovvero, come dice dappoi *passive*: e sotto questo riguardo concede, che *non potest esse promulgatio eterna*. Ma ciò non osta, perchè non abbia a dirsi, che prima ancora, che vi fossero creature nel tempo, la legge eterna fosse veramente promulgata, ed avesse il proprio carattere di legge. E se era promulgata, ed aveva il carattere proprio di legge, nulla le mancava, perchè non avesse altresì la virtù d'obbligare, che è proprietà essenziale della legge, e non fosse per se stessa obbligatoria fin dall' eternità, quantunque nessuno *ab aeterno* attualmente obbligasse, *non defectu sui, sed defectu termini* (per valermi della distinzione delle Scuole) il quale non era, nè poteva essere eterno.

X. Ma cosa risponde Monsignore a questi testi sì precisi, e sì chiari di S. Tommaso? Eccolo nella Pagina 39., Sicchè, dice il mio „ Oppositore, che se la legge eterna „ *no ab aeterno* è stata già promulgata, dunque „ *que fino ab aeterno* ha avuto la virtù di „ ob-

„ obbligare . Ma questa conseguenza è quella che
 „ noi neghiamo , e perchè ? Perchè San Tom-
 „ maso immediatamente ivi foggugne quelle al-
 „ tre parole , *sed ex parte creature audientis*
 „ *&c.* (quasi che io le avessi dissimulate , e
 „ non le avessi anzi pur io recate .) Dunque
 „ sebbene la legge eterna è stata *ab eterno*
 „ promulgata *ex parte Dei promulgantis* : per-
 „ chè la ragion dell' ordine delle cose create
 „ ec. è stata sempre presente alla sua mente
 „ divina , benchè una *tal promulgazione* dicessi
 „ *tale impropriamente , poichè non può mai dirsi*
 „ *vera , e propria promulgazione di legge quella ,*
 „ *che si fa dal Legislatore a se stesso* : nondime-
 „ no questa legge eterna non ha avuta la ra-
 „ gione compita di Legge obbligante , se non
 „ che dopo che è stata applicata agli uomini
 „ colla promulgazione *ex parte creature audien-*
 „ *tis , aut inspicientis* , cioè se non dopo che
 „ la legge è stata intimata all' uomo o per
 „ udito , o per intelligenza della ragion natu-
 „ rale , secondo San Tommaso lo spiegò ,
 „ quando disse , che la legge divina anche ha
 „ bisogno di promulgazione per essere Legge
 „ obbligante , e che questa promulgazione *est ex*
 „ *hoc ipso , quod Deus eam mentibus hominum in-*
 „ *seruerit naturaliter cognoscendam* .

XI. Da quanto poc' anzi abbiain detto , voi
 ben riconoscete , Amico , che questa risposta di
 Monsignore è affatto insufficiente : e che quan-
 to dice qui in fine non fa a proposito della
 questione presente , poichè egli passa dalla *leg-*
ge eterna alla *legge naturale* , che è una parti-
 cipazione di quella legge , e di cui parla San

Tom.

Tommaso nel testo addotto, e che fu pure da me recato nella *Pagina 26.* in prova, che *promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruerit &c.* del che parleremo diffusamente nel seguente Paragrafo. Una cosa però voglio offerviate nel testo di Monsignore: cioè risguardo quelle parole, che dice sulla promulgazione della legge eterna insegnata da San Tommaso, che tal promulgazione (*ex parte Dei promulgantis*) dicesi tale *impropriamente*; poichè non può dirsi vera, e propria promulgazione di legge quella, che si fa dal Legislatore a se stesso. Chi favella in questa guisa? Quel Monsignore, che da principio ha detto, che o il suo sistema è vero, o che San Tommaso ha parlato inettamente. Quel Monsignore, che qui ha replicato, che la mia dottrina è contraria a San Tommaso, e che da questo punto dipende la fermezza della sua. Se la promulgazione della legge eterna *ex parte Dei promulgantis* dicesi tale *impropriamente*: dunque San Tommaso, che l'ha detto, ha parlato *impropriamente*. Se non può mai dirsi vera promulgazione quella che San Tommaso assegna, affine di sciogliere l'argomento, che si era opposto; dunque ha sciolto l'argomento con addurre una promulgazione, che non è vera e propria promulgazione. Questo sì, che mi sembra un far parlare inettamente San Tommaso. Ma leggiadra è la ragione, che apporta Monsignore in prova, che la promulgazione addotta da San Tommaso sia tale *impropriamente*: poichè, dice non può dirsi vera, e propria promulgazione di legge quella.

quella, che si fa dal Legislatore a se stesso. A se stesso fa il Legislatore la promulgazione della Legge? A se stesso ha fatto Iddio la promulgazione della legge eterna? Preghiamo, Amico, Monsignore, che meglio confideri ciò, che legge, e meglio rifletta a quello, che scrive, e vedrà, che i Legislatori non promulgano a se stessi le leggi che fanno.

XII. Veniamo ora ai Teologi, ai quali scrive francamente, che *sia contraria la mia dottrina*. Io veramente mi era espresso di non volere entrare in quest' esame, non perchè io gli credeffi contrarij alla verità, che sostengo, ma solamente per non rendere troppo prolissa, e noiosa la mia risposta. Nulladimeno perchè Monsignore a farlo mi obbliga, e quasi m'infulta per non averlo fatto, non lascierò di ponderare i testi degli Autori almeno principali da lui allegati. Ma per ben capire, che non gli sono favorevoli in conto alcuno, tenevi, Amico, dinanzi gli occhi la distinzione, che v'ho accennato da San Tommaso, cioè che la legge eterna può, e devesi considerare sotto due riguardi, cioè *attive*, e *passive*, o *sia*, che vien ad essere lo stesso, *ex parte Legislatoris*, che è Dio, ed *ex parte termini*, che è la creatura: e così pure l'obbligazione, che è proprietà essenziale della legge considerare si deve coi Teologi *in actu primo*, e in questo senso sempre conviene alla legge, nè può da essa separarsi giammai senza distruggere la legge: siccome non può separarsi l'essere ammittivo senza distruggere l'uomo: e *in actu secundo*: e in questo senso non è l'obbligazione.

zione essenziale alla legge, e può questa sussistere senza di essa, sia a motivo dell' ignoranza invincibile, che lo scusi, sia per qualche dispensa, siccome sussiste l' uomo senza l' attuale ammirazione. Posto ciò

XIII. Il primo Teologo, che alla Pagina 42. trovo da Monsignor allegato, è il Cardinale Gotti, di cui riferisce questo testo: *Lex aeterna in actu secundo neminem obligavit, non ex defectu virtutis, sed ex defectu termini. Sicut ab aeterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro aeterno non obligans, nec ligans, quia nondum applicata, & promulgata: ed aggiugne: si noti: non obligans, nec ligans, quia nondum applicata.* Io l' ho notate, Amico, queste parole del dotto Cardinale, e per rilevarne il vero senso ho voluto riscontrarle in fonte nella edizione di Bologna 1730. nel luogo stesso da Monsignore citato *quest. 2. Dub. primo n. 13.* del Trattato de *Legibus*: ed ho veduta cosa, che m' ha sorpreso, cioè il testo sì malamente allegato, e la mente del Gotti sì apertamente contraria alla sua, che bisogna dire, che non abbia nemmeno letto il luogo, che cita. Dimanda il Signor Cardinale nel §. 18. *An lex aeterna sit vere, & proprie lex*, e contro il Vasquez numero 10. risponde: *lex aeterna est VERE, & PROPRIE LEX.* Non è questo ciò, che ho detto pur io, e che Monsignore impugna come dottrina contraria a San Tommaso, e a tutti i Teologi? Ma udite: *Hanc esse mentem necdum S. THOMÆ, sed & S. Augustini citatis locis &c. maxime constat: quia lex aeterna est illa &c.* E apporta la ragione,

gione, che è una di quelle stesse da me apportate qui sopra. Che ne dite Amico? Monsignore ha posto in primo luogo *il Gotti* per provare, che e S. Tommaso, e il Gotti stesso insegnano la sua sentenza: e il Gotti decide, e prova tutto l'opposto appunto con S. Tommaso. Ma proseguite a leggere. Nel n. XII. si fa l'obbiezione *legi aeternae deesse promulgationem: cum ab aeterno creatura non fuerint, quibus promulgaretur: de ratione autem verae legis est promulgatio*. Non è questa l'obbiezione stessa, che fa a me Monsignore, affine di provare, che la legge eterna non sit vera, & propria lex. Ma che risponde Gotti? Due risposte vi affegna; la prima al num. 13. che è il citato da Monsignore, e donde ricava quel suo meschinissimo testo sfigurato, e storpio. E dovete, Amico, soffrire il tedio di leggerlo intero. Eccolo: „ Respondeo primo „ ex dictis promulgationem non esse essentiam legis, sed conditionem, ut in actu „ secundo obliget: unde ex quo ab aeterno non „ fuerint creaturae, quibus promulgarentur, „ solum sequitur, quod lex aeterna ab aeterno „ in actu secundo neminem obligaret, non ex defectu virtutis, sed ex parte termini: sicut ab „ aeterno in Deo fuit imperium, quamquam „ pro aeterno nemini imperaret extra se. Sicut ergo ab aeterno fuit imperium, non pro „ aeterno, sed pro tempore implendum; ita „ ab aeterno fuit lex in mente Dei concepta, „ quamvis pro aeterno non promulganda, nec „ in actu secundo obligans. Quare lex considerari potest, vel quatenus derivatur a le-

„ gen-

„ gendo, seu eligendo: & hoc modo ab æter-
 „ no est: quia hoc modo in mente Dei statu-
 „ ta, & electa, legebatur, & quasi manifesta-
 „ batur. Alio modo ut derivatur a ligando:
 „ & hoc modo lex considerari potest, vel ex
 „ parte Dei ligantis, & obligantis: & hoc
 „ modo æterna est: nam ab æterno habuit vim
 „ obligandi. Vel ex parte creaturæ per legem
 „ ligatæ, vel obligatæ: & hoc modo, cum
 „ ab æterno non fuerit Creatura, quam obli-
 „ garet, & cui applicaretur, ab æterno actu
 „ non obligavit: fuit tamen ab æterno lex:
 „ quia ad rationem legis satis est, ut vim ha-
 „ beat obligandi, quamvis nondum ligat: quia
 „ nondum applicata, & promulgata. Respon-
 „ deo secundo cum D. Th. neg. Ant. Nam
 „ promulgatio fit & verbo, & scripto &c., e
 „ traferre intera l' autorità del Santo. Or qui
 „ chiamo tutti i Saggi del Mondo, a cui vuole
 „ Monsignore, che solo tocchi decidere la no-
 „ stra causa, a dirmi, se il Cardinal Gotti po-
 „ teva con più chiare parole esprimere la sua
 „ sentenza affatto contraria a quella di Mon-
 „ signore. Egli mi ha obbligato a leggere questo
 „ Autore, e leggendolo, trovo, che ha altera-
 „ to il suo testo, e che precisamente egli inseg-
 „ na quel che dico pur io, cioè, che la legge
 „ eterna sia vera, e propria legge, vera, & pro-
 „ pria lex: che abbia la promulgazione sufficien-
 „ te per esser tale: che se ab æterno non obligo
 „ in actu secundo, questo non fu ex defectu vir-
 „ tutis, sed ex defectu termini ec. Che dovrò qui
 „ dire, Amico carissimo? Non dirò più, che
 „ Monsignore dovrebbe confondersi, ma che do-

D vreb-

vrebbe chiamarsi pentito di avermi provocato a leggere, e consultare *in fonte* gli Autori: e lo vedrete molto più nell' esame di altri, che oppone.

XIV. Quantunque poco m' importi di ciò, che dica, o senta Onorato Tournely, poichè io non lo considero come un vero Tomista, tuttavia nemmen questo può dirsi favorevole. E' vero, che egli scrive le parole riportate, con questo però, che si tralascia una particella, che era necessario di esprimere, cioè l' avverbio *stricte* ec. perchè meglio dichiara la mente sua, che espresse di sopra nel rispondere alla questione, che si era proposta. La questione era: *an lex aeterna sit vera, ac proprie dicta lex?* E che risponde? R. *Legem hanc semper fuisse veram legem saltem in actu primo.* E lo prova col mostrare, che ad essa compete la definizione della legge in genere ec.: e lo conferma con dire: *Si quid deesset legi aeternae quominus esset vera lex, maxime promulgatio. Atqui promulgatio, quae est essentialis legi in actu primo spectata reperitur in lege aeterna &c.* Questo basta, perchè abbia a dirsi, che il Tournely non favorisce le pretese di Monsignore: poichè se la legge eterna fu sempre *vera legge*, almeno *in actu primo*: se non le manca la *promulgazione*, che è essenziale alla legge considerata in *actu primo*; è chiaro, che secondo il Tournely, fu anche sempre obbligatoria in *actu primo*; atteso che essendo l' obbligare proprietà essenziale della legge, la proprietà sempre dee seguirne l' essenza della legge medesima.

XV. Ma neppure gli è favorevole il P. Giov.

Giov. Lorenzo Berti, che è il terzo Autore, che oppone Monsignore. Egli nel *Capo 3. de legib.* due maniere distingue per ispiegare la promulgazione della legge eterna: la prima è quella, che abbiamo insegnato noi con San Tommaso, e dice così: *ex parte Dei (legem æternam) promulgatam ab æterno in Scriptura, & in Verbo divino docet p. 2. q. 91. art. 1. Doctor Angelicus, quod alii rejiciunt &c. Enim vero si cum D. Thoma distinguamus in promulgatione intimationem ipsius factam verbo, vel scripto, a notitia, & audientia subditorum; non video, cur eximii Doctoris responsio sophisticè impugnetur.* Sicchè il P. Berti e riconosce qual sentenza di San Tommaso la promulgazione della legge eterna fatta in *Verbo, & Scriptura libri vite*, che fu da noi di sopra difesa, ed ammette non esservi motivo di sofisticare su d' essa, ed impugnarla, come fa pur troppo Monsignore. Soggiunge poi l' altra maniera, che a lui più piace di spiegare la promulgazione, e scrive così: *Nos autem, qui promulgationem nihil aliud esse intelligimus, nisi parata jam legis propositionem, & publicationem, æternam legem institutam dicimus ante tempora secularia, promulgatam vero in temporum conditione.* Ma cosa da ciò può ritrarne Monsignore, che vuole, che la questione si decida con San Tommaso? Veniamo al quarto Autore, il quale è uno de' più illustri discepoli del Santo Maestro.

XVI. Questo è il chiarissimo Francesco Silvio, da cui trascrive due Testi, il primo dalla 1. 2. q. 90., art. 4. in fine, e lo rapporta in tal forma: *Actualiter tunc unicuique (lex*

æterna) promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum. Su questo cosa avrò a dirvi, Amico? Che Monsignore non abbia veduto, che qui il Silvio non parla della legge eterna, ma della legge naturale? Ma come dirlo, se il Silvio chiaramente favella di questa? in resp. ad 1. declarat (S. Th.) quomodo lex NATURÆ possit dici promulgari: e lo ripete poco dopo, ideo addendum est legem nature quasi promulgari in habitu &c. actualiter autem &c. Perchè dunque vi ha egli sostituito tra Parentesi la legge eterna, riferendola così: *actualiter tunc unicuique*, (lex eterna) *promulgatur &c.*? Non potreste credere, Amico, quanto mi dispiacciano in Monsignore queste infedeltà di citazioni. Ma eccovene un'altra nel secondo testo, che rapporta dal Silvio.

XVII. Nella Pag. stessa 43. scrive Monsignore: „ e quindi dice (il Silvio) appresso „ in altro luogo (e cita abbasso la qu. 91. art. 1. „ ad 2. della stessa 1. 2.), che la legge eterna fu legge solo *materialmente*, ma non formalmente, cioè che obbligasse: sicchè da „ quella non restò già legato l'uomo, perchè non vi fu l'attuale, e perfetta promulgazione: *lex æterna fuit ab æterno lex materialiter, non fuit tamen ab æterno formaliter, seu sub ratione legis actualiter obligantis: quia tunc non fuit actualis, & perfecta promulgatio.* „ Questa Autorità anche così riferita nulla serve all'intento di Monsignore, perchè noi pure concediamo, che la legge eterna non obbligò *ab æterno attualmente, a in actu secundo*
la

la Creatura, che non vi era, e sotto quest rispetto la promulgazione non fu attuale, e perfetta *defectu termini*, che restasse obbligato dalla legge. Ma io non infitto di vantaggio su questo. Leggete, Amico, tutto intero quel luogo del Silvio, e vedrete, se io abbia sempre più giusto motivo di dolermi di Monsignore. Il Silvio full' articolo 1. di San Tommaso *utrum sit aliqua lex aeterna*, dopo di avere provato, che vi sia vera legge distinta dall' idea, e dalla Provvidenza Divina, passa a sciogliere le obbiezioni, che si era fatte: due delle quali sono appunto quelle medesime, che fa Monsignore prese dalla mancanza della *promulgazione*, e della obbligazione. Ed alla prima risponde con San Tommaso, che *promulgatio fit verbo, & scripto &c.* e si fa l' istanza, *quod ad promulgationem parum faciat scriptura, si illa neque innotescat, neque innotescere possit subditis: Scriptura autem libri vitae non potuit ab aeterno ulli Creaturae innotescere.* Che replica a questo il Silvio? Resp. *per haec bene ostendi promulgationem legis aeternae non fuisse ab aeterno plenam, seu perfectam* (cioè *ex parte termini, non ex parte sui*, siccome egli stesso dichiara con dire) *ita scilicet, ut Communitati alicui lex intimaretur, seu denunciaretur: quod & B. Thomas significat, dicens, quod ex parte creaturae audientis, aut inspicientis non potest esse promulgatio aeterna. Cum iis tamen bene consistit, quod quantum est ex parte Legislatoris, TUNC LEX FUERIT PROMULGATA: & hoc est, quod ait: lex aeterna habet promulgationem, scilicet ab aeterno ex parte Dei promulgantis.* E lo dichiara

fa il Silvio coll' esempio da noi di sopra allegato. Ammette dunque effo, che fecondo San Tommafo la legge eterna foſſe promulgata ab eterno, benchè queſta promulgazione non ſia piena, e perfetta *ex parte termini*, vale a dire della creatura, che non è eterna.

XVIII. Ma a queſta legge eterna mancherà per lo meno la virtù di obbligare, ficcome Monſignore pretende? Seguitate, Amico, a leggere il Silvio: *Si præterea dicas obligationem eſſe de ratione legis. Cum igitur ab eterno nullus potuerit obligari, conſequens eſt nullam fuiſſe legem.* Che riſponde il Silvio a queſta replica? „ *Reſp. neg. conſeq. : quia de ratione legis non eſt, quod actu ſimpliciter obliget : ſed quod habeat vim obligandi, ſeu quod ſit ſecundum ſe obligatoria, quodque revera obliget eos, quibus applicatur ac ſufficienter promulgatur. Addi hiſ poteſt, quod promulgatio importat duo, ſcilicet locutionem, vel ſcripturam, & auditionem, ſeu lectionem qua ſubditi legem percipiunt. Quod prius legis æternæ promulgatio eſt æterna: quia Deus rationem gubernationis rerum ab eterno in mente habuit, voluitque, ut ea ſuo tempore cuique pro ſuo capto innotefceret, perinde ac ſi eſſet in libro aliquo deſcripta, & iis, qui venturi ſunt, expoſita ad legendum. Quoad poſterius legis æternæ promulgatio fit in tempore, unicuique ſcilicet, quando notiſiam eius accipit, mediante lumine rationis naturalis, aut alterius ratiocinationis, aut fidei.*

XIX. Queſta è la propria, e genuina riſpoſta

sposta del Silvio, interamente conforme a quanto ho io detto, e sostengo. Ma che fa Monsignore? Tralascia onninamente questo testo, che decide contro di lui, quasi nè tampoco fosse nel Silvio: e si appiglia a quel solo, che aggiugne senza riportare i precisi suoi termini: „ Si quis paulo aliter dicendum putet, legem æternam fuisse ab æterno legem materialiter, eo quod ratio gubernationis rerum tunc fuerit in mente Divina, non fuisse tamen formaliter, seu *sub ratione legis actualiter obligantis*, quia tunc non fuerit actualis, & perfecta promulgatio, nihil dicit improbabile, sed aliquid consentaneum his, quæ art. 4. q. sup. diximus. „ Che vene pare, Amico? Possiamo noi lodarci della fedeltà di Monsignore?

Il quinto Autore è prodotto da Monsignore alla pagina 43., ove dopo di avere riportato il Silvio or ora esaminato dice: *così anche scrive il P. Gonet, afferendo, che ciò è comunemente insegnato da' Teologi*, e cita il Tomo 3. Clip. disp. 1. art. 4. §. 1. al num. 55., e nell' art. 3. n. 47. Io ho letto questo Autore nel Trattato *de leg.*; e nel luogo da lui segnato, ecco ciò che ritrovo: *Dico primo, ut lex obliget in actu secundo, aliqualis ejus promulgatio necessario requiritur. Ita communiter Theologi cum D. Thom.* Ma chi ha mai preteso, che la legge eterna obbligasse ab *æterno in actu secundo* le creature, che non vi erano? Io certamente non ho mai detto questo sproposito, e da quello, che dissi di sopra potete rilevarlo. Ma proseguiamo a leggere il Gonet nel §. stesso al num. 63., ove dichiara la sua sen-

tenza nei seguenti termini: „ Notandum fe-
 „ cundo, quod sicut in calore ignis duo possu-
 „ mus considerare, nempe quod sit calefactivus,
 „ & quod actu calefaciat: primum autem con-
 „ venit illi *essentialiter*, secundum vero *acci-*
 „ *dentaliter*: primum antecedenter ad actua-
 „ lem applicationem: secundum nonnisi post
 „ illam; sic in lege considerare possumus,
 „ & quod sit obligativa in actu primo, ut
 „ ita dicam: & quod *actualiter obliget*. **PR-**
 „ **MUM est illi ESSENTIALE**, eique con-
 „ venit, ante actualement promulgationem: **SE-**
 „ **CUNDUM ACCIDIT** ei, cum sit actus
 „ secundus respectu primi, & non convenit
 „ ei nisi post promulgationem. Dicimus ergo in
 „ Conclusionem, quod sicut applicatio non est
 „ ratio formalis, neque conditio, ut calor ignis
 „ sit calefactivus, bene tamen est conditio, ut
 „ actu calefaciat; ita promulgatio non est ratio
 „ formalis, imo nec conditio, ut *lex sit obli-*
 „ *gativa in actu primo*, subindeque non ingre-
 „ ditur illius essentiam, sed totam illam sup-
 „ ponit, sicut applicatio caloris supponit totam
 „ essentiam caloris; est tamen conditio, ut actua-
 „ liter obliget subditos cum hac tamen differen-
 „ tia &c. „ Ponderi attentamente Monsignore
 questa dottrina, e vedrà, se poteva far pompa del
 Gonet, che troppo chiaramente ripugna alle sue
 idee (a).

Giac-

(a) Un altro Testo del Gonet qui oppone Mon-
 signore nel luogo medesimo n. 55.: ma io non ho
 potuto trovarlo, e non so dove cercarlo. Comun-
 que sia però esso non riguarda *la legge eterna*, di
 cui ora parliamo, ma *la legge naturale*, di cui par-
 leremo in appresso.

Giacchè Monsignore ha citato il Gonet in un luogo, ove non parla della legge eterna, vedete, Amico, cosa dica egli di questa legge favellando nello stesso Trattato Disp. 2. art. 2. ove dimanda: *Utrum lex aeterna sit VERE, ET PROPRIE lex*, che è quanto io ho affermato. Risponde egli: *negant Vasquez, & Lorca &c. pluresque alii Recentiores, existimantes, legem aeternam non esse legem nisi improprie, & metaphorice &c. Sententia tamen affirmans Menti (N. B.) Sancti Doctoris, & principis art. præced. statutis conformior. est.* E dopo di averlo provato, scioglie le obbiezioni del Vasquez, e del Lorca, e tra quelle la principale, che prendono dalla promulgazione di essa legge, che sono poi quelle stesse, che fa Monsignore.

XX. Io lascio di qui addurvi tutte le risposte, che fa il Gonet sì per minorarvi il tedio, mentre a un di presso sono quelle stesse, che assegnano il Silvio, ed il Gotti, sì ancora perchè se avete piacere di leggerle, vi è facile di consultare il luogo accennato. Ora sì, carissimo Amico, che ravvisar potete con tutta chiarezza, se Monsignore dopo di avere recati i testi degli Autori fin qui esaminati, ha avuto motivo alla Pagina 44. d' insultarmi, dicendo: *come poi il P. Lettore ha potuto dire, che così San Tommaso come i Teologi erano a me contrari? Se quelli da me addotti non erano meco, egli era obbligato a dimostrarlo a me, ed a chi legge: se poi erano meco, dovea contro di loro dirigerle le querele con dire: erra Silvio, erra Gonet: erra Berti ec. e non dire: ,, Ma la cosa*

„ cosa è troppo indubitabile , e chiara nella dottrina del Santo Maestro, ficcome altresì de' Teologi „ . Che dirà egli ora , che avendomi obbligato con questi , ed altri insulti a far l' esame accurato , oltre della dottrina di San Tommaso , di quella ancora de' Teologi da lui prodotti , ho mostrato ad evidenza , che gli sono apertamente contrarj ? Non potrò io dire a lui stesso , che è tenuto a dirigere contro San Tommaso , e i Teologi veri Discepoli del Santo Maestro , quelle parole medesime : *erra Silvio , erra Gotti ec.* Ma io per me credo , che vedendo ora il suo torto , e che non può più difendere la sua opinione , rivocherà anzi ciò , che ha scritto , e confesserà ingenuamente , che nè San Tommaso , nè i veri Tomisti gli son favorevoli , ma contrarj : e ficcome protestossi , che *da questo punto dipendeva la fermezza della sua causa* , così riconoscerà adesso quanto *la causa sua sia debole , e infostentabile* .

XXI. Dopo gli Autori disaminati , Monsignore dice alla Pagina 44. di averne trovati dappoi degli altri , e cita Duval , Lorca , Montelino , e Iodoco Lorichio , Ma io de' testi d' essi non ne farò l' esame , mentre non li computo nel numero dei veri Discepoli di San Tommaso : e Monsignor ben vede , che tra questi appunto il *Lorca* vien citato dal P. Gonet , come contrario alla dottrina del Santo Dottore col Vasquez , ed altri più recenti . Laonde se a lui piace di seguire cotesti *Recentiores* , rinunzi adunque alla dottrina di San Tommaso , e de' Tomisti ,

XXII. Perchè però contro la mia espettazione, dopo più Pagine ho trovato, che ritornando Monsignore sul medesimo argomento della *legge eterna*, allega l'autorità di due, o tre altri Tomisti, è necessario, Amico, che vi trattenga, benchè per breve spazio, anche nel loro esame. Il primo è Domenico Soto, dal quale porta un testo alla Pagina 50. che non ho potuto trovare nel luogo citato, come vien addotto da lui. Bensì nell' art. 2. ritrovo, che si fa l'obbiezione, che alla legge eterna manca la promulgazione: e che vi risponde col distinguere *promulgationem legis*, & *auditionem*, e dice, che la prima fu eterna, e la seconda temporale: e sotto questo riguardo dice, che *cepit innotescere in Mundi primordio* &c. Ma chi è mai sì privo di mente, che possa dire, che la legge eterna *innotuerit hominibus*, prima che vi fossero al Mondo? Frattanto il Soto riconosce eterna la promulgazione della legge eterna: e tanto basta per doverlo chiamare contrario alla sentenza di Monsignore. Quanto all' Aravio io non l'ho letto; ma dallo stesso testo da Monsignore recato risulta solamente, che la legge eterna non obbliga *attualmente* le creature se non per mezzo della legge naturale, e divina: il che non solo io concedo; ma anzi di sopra l'ho apertamente affermato. Finalmente per quanto spetta al Medina, leggendolo in *fonte* io son rimasto ammirato di Monsignore, che da un lungo testo di questo Autore abbia tolte alcune poche parole, lasciando tutto il restante, da cui apparisce la mente del Medina trop-

60 OSSERVAZIONI TEOLOGICHE

po chiaramente contraria alla sua . Imperocchè stabilisce prima *legem eternam esse veram legem , & primariam inter omnes* : e all' argomento , che s'era opposto della promulgazione risponde : *quod lex promulgatur tum verbo , tum scripto , & lex eterna utroque modo habet promulgationem &c.* con altre cose , che potete leggere nel luogo citato . Da qui , e da quanto fu detto di sopra , raccogliete , Amico , qual conto debba farsi delle citazioni di Monsignor Liguori .



§. V.

§. V.

Osservazioni sopra le Leggi Positiva, e Naturale: ed esame dei fondamenti principali del sistema di Monsignor Liguori.

I. **M**A lasciando di favellar di vantaggio della legge eterna, che poco importa alla nostra questione, veniamo a parlare delle altre leggi, specialmente della naturale, ed all'esame dei fondamenti, su cui s'appoggia tutto il Sistema di Monsignore, che nel caso di dubbio non vi sia obbligazione di attenersi alla parte sicura. Questi vengono da lui proposti nella Pagina 21. ec. ove scrive così: „ Due sono i fondamenti, su i quali „ ho appoggiata la certezza del Principio da „ me assunto, che la legge dubbia non obbliga: dal che poi si deduce, che nel concorso di due opinioni egualmente, o quasi egualmente probabili, non siamo tenuti di attenersi alla più sicura: La legge dubbia (io dico) non è abbastanza promulgata. „ E questo è il primo fondamento. Per secondo non obbliga, perchè, essendo incerta, non può ella indurre un' obbligazione certa, e questo è il secondo fondamento. „ E della verità di questi due principj asserisce fin da principio, *di essere certo, e di essersi renduto più certo dalle opposizioni, che ha lette farsi contro della sua sentenza in tanti libri usciti già per lo rigido sistema, e specialmente in questi ultimi del P. Lettore: mentre tutte le*

op.

opposizioni, che legge, sono di poco peso, e che in vece di abbattere il fondamento del sistema, più presto lo confermano.

II. Quantunque però Monsignore proponga amendue questi fondamenti del suo Sistema, è facile di rivelare, leggendo tutta la sua Apologia, che il principale, e forse l'unico fia il primo di essi, cioè che la legge dubbia non è legge, o non è legge, che obbliga, perchè non è promulgata a sufficienza: siccome apparisce da cinquanta luoghi sì della sua Dissertazione, che della sua Apologia, ove anche conferma ciò, che avea detto nella Dissertazione, e fu da me riferito alla Pagina 28. ec. cioè, che finchè è probabile non esservi legge, è indubitato, che la legge non v'è, perchè non è promulgata a segno che basti, e alla Pagina 34. nel caso di dubbio non si opera contra la legge, ma solamente contro l'opinione, che difende esservi la legge: poichè la legge finattanto, che ella è dubbia, sarà opinione, ma non legge. Nell' Apologia poi conferma questo suo sentimento, e dichiara questa essere la potissima base del suo Sistema, sì nella Pagina 78. ove scrive, essendo probabile l'opinione, allora la legge è dubbia: e perciò non essendo abbastanza promulgata non obbliga: e questa è la risposta, con cui può ogn' uno sciogliere tutti gli assurdi opposti ec. sì nella P. 113. Se si operasse in vigor della sola opinione probabile, si peccerebbe mortalmente ec. ma non quando si opera col dettame certo formato sopra del principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata. E sopra alla Pa-
gi-

gina 25. *La legge, che non obbliga, ben dice il P. Segneri che non è legge: perchè non ha la proprietà di legge Quando vi sono due opinioni probabili, una che afferma, l'altra che nega esservi legge, allora non può mai dirsi promulgata la legge a segno, che basti: perchè allora vien solamente promulgato sufficientemente il dubbio, o sia la questione, se vi è, o non vi è legge: ma non è in tal caso sufficientemente promulgata la legge: onde in tal caso non vi è legge. Così ancora nella Pag. 180. ove restringe quanto avea detto in tal caso (di dubbio) non vi è legge, che obblighi: mentre essendo alla dubbia non è promulgata a segno, che basti ad obbligare. Tralascio molti altri luoghi dello stesso tenore.*

III. Non potreste credere, Amico carissimo, qual sia il mio dolore, vedendo che Monsignor Liguori per decidere una questione di tanta importanza, qual è quella, di cui trattiamo, si appiglia con tanto impegno, e fiducia ad un principio il più debole, insufficiente, e certamente falso. Io per tale lo divisai nella *Causa del Probabilismo* in tutto il §. 3. e parmi, che le ragioni ivi addotte tale lo dimostrino ad evidenza, e più chiaro ancora il vedrete, quando porrò al vaglio le sue risposte: ma se pure non vuol badare alle ragioni da me proposte, non doveva egli per lo meno entrare in un fondato sospetto della sua falsità, riflettendo soltanto, che gli stessi Probabilisti più saggi, che l'aveano di proposito esaminato, lo giudicano affatto insostenibile, che il

P. Bo.

P. Bovio non può capire, che sia venuto in pensiero di un uomo sensato, mentre, come dice, non è che *una chimera, e un falso immediato, chiaro, e manifesto*: che lo stesso asserisce il P. Ghezzi ne' Dialogi, onde procura, benchè inutilmente, di provare, che nemmeno l'abbia detto il P. Segneri: che il Rasler, ed altri affermano il medesimo del P. Terillo? Se l'autorità di tutti questi Probabilisti, e molto più gli argomenti, che apportano, e credono dimostrativi della falsità di quel principio, come vien proposto dal Segneri, e da lui stesso, non lo persuadono, che potrà far io, Amico, affine di persuaderlo, se mai è possibile dello sbaglio, che prende? Io voglio tentare un'altra via, e proporre le mie ragioni sotto di un altro aspetto, stabilendole sopra le falde dottrine di San Tommaso, e de' Teologi. A tal effetto premetterò alcune dottrine indubitabili prese dal Santo Maestro, che Monsignore non può negare, poichè ammesse comunemente da tutti.

IV. Tratta l'Angelico Dottore di tutte le Leggi dalla quest. 90. fino alla p. 2. e nella prima parla della legge in generale, e insegna, ch'ella sia una regola, o misura degli atti umani, per cui vien l'uomo obbligato a far qualche cosa, o a tralasciarla. *Lex quaedam regula est, & mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur (a)*. In questo Monsignore, ed

(a) quest. 90. art. 1.

ed io siamo perfettamente d' accordo. Ma questa regola, o misura, che è la legge medesima, in che propriamente consiste? Qui prego Monsignore di attenzione, perchè da ciò dipende il capo principale del suo sbaglio nella presente questione. Consiste, dice il Santo, in certe proposizioni *universali* della ragion pratica ordinate all' operazioni, le quali alle volte si considerano attualmente, altre volte si ritengono soltanto abitualmente: *propositiones universales rationis practice ordinate ad actiones habent RATIONEM LEGIS: quas quidem propositiones aliquando actualiter considerantur, aliquando vero habitualiter a ratione tenentur* (a). Nemmen su questo può Monsignore trovar, che dire: perchè troppo espressa, e troppo certa è la dottrina di San Tommaso. Avanziamoci.

V. Affinchè queste proposizioni *universali pratiche*, nelle quali consiste la legge sia positiva, sia naturale (giacchè di queste sole ora si parla, e non dell' eterna) abbiano la virtù di obbligare, devono essere applicate alle creature capaci di legge? Certamente. Perchè se la legge è regola, e misura, deve applicarsi a coloro, che sono regolati, e misurati. *Lex, dice il Santo, imponitur aliis per modum regule, & mensura. Regula autem & mensura imponitur per hoc, quod applicatur his, qui regulantur, & mensurantur. Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet, quod applicetur hominibus, qui*

E secum-

(a) Ibid. ad 2.

secundum eam regulari debent. Vegga Monsignore, che io non solo non nego questa dottrina di San Tommaso, che tante volte porta contro di me; ma che anzi la stabilisco come uno de' principj della mia sentenza. Innanzi ancora.

VI. Ma questa applicazione necessaria, perchè la legge abbia la virtù di obbligare, in qual maniera si fa? Si fa risponde il Santo col mezzo della promulgazione della legge, o sia di quelle proposizioni, e principj universali pratici, in cui consiste la legge, e che per tal guisa vengono notificati agli uomini: e però la promulgazione della legge è necessaria, perchè abbia la virtù di obbligare. *Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione. Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem (a)*. Sicchè restringendo il tutto in poche parole: la legge in generale è una regola o misura: consiste in proposizioni universali della ragion pratica: perchè abbia virtù di obbligare, deve essere applicata agli uomini: e tal applicazione si fa per mezzo della promulgazione, che la notifica: e quando si hanno tutte queste condizioni, sempre si ha legge, e legge sempre per se stessa obbligatoria. Si avverta bene, che applicando San Tommaso tutta questa dottrina alla legge in genere, deve pure applicarsi a tutte le specie della legge, secondo la re-

(a) Ibid. ar. 4r

la regola del buon pensare, e della buona Dialettica.

VII. Le leggi sono di più forte. La prima divisione è di legge *naturale*, e *positiva*: Questa si divide in *Divina*; ed *Umana*: la positiva Divina in legge *Scritta*; e di *Grazia*: l'umana in *Ecclesiastica*, e *Civile*: Per tanto a tutte queste leggi deve convenire l'idea generica della legge, or ora divisa con San Tomaso. E in effetto è così; imperocchè cominciando dalla legge positiva Divina, la legge Mosaiica, che certamente fu regola, o misura di atti umani, consiste, come è facile di vedere nel *Deuteronomio*, in proposizioni universali pratiche, che risguardano i precetti cerimoniali, giudiciali, e morali: e fu applicata agli Ebrei per mezzo della promulgazione fatta nel Monte Sina. Lo stesso si dica della legge nuova, o Evangelica, che fu promulgata, o nel giorno solenne delle Pentecoste, o nel tempo della predicazione degli Apostoli. Laonde ambedue devono dirsi vere leggi, che ebbero la promulgazione sufficiente, e in conseguenza la virtù di obbligare, di maniera che tutti i dubbj, e questioni dubbiose, che nacquerò, o nascono intorno l'intelligenza de' precetti a queste leggi spettanti, sempre presuppongono le stesse leggi perfette, e compiute nella ragione di legge, abbastanza promulgate, ed aventi la virtù di obbligare, cui però non manca verun carattere essenziale, e proprio della legge.

Ma se noi parliamo delle leggi umane *Civili*, ed *Ecclesiastiche*, esse pure sono regole,

le, o misure degli atti umani, e consistono in certe proposizioni, o statuti universali pratici, i quali comprendono sotto di se mille conclusioni, o casi particolari, che i Legislatori nè devono, nè possono esprimere: perchè, siccome osserva San Tommaso p. 2. q. 96. art. 6. ad 3. *Nullius hominis sapientia tanta est, ut possit omnes casus singulares excogitare &c.* & , *si posset Legislator omnes singulares casus considerare, non oporteret, ut omnes exprimeret propter confusionem vitandam*: la qual ragione, come ognuno vede, ha luogo parimente nelle leggi Divine, naturale, o positiva. Sono inoltre le umane leggi a sufficienza promulgate, comechè succede alle volte, che a tutti non siano note: mentre non è necessario, che tutti i sudditi particolari ne abbiano la cognizione: ma basta, che la pubblicazione di esse sia fatta alla Comunità con qualche segno esteriore, che manifesti la volontà del Legislatore, e per cui possa venire alla notizia di tutti. Così vediamo, che la promulgazione delle leggi civili si fa col mezzo del Pubblico Banditore, e delle Leggi Pontificie coll' affiggere i decreti alle porte delle principali Basiliche, e in altri luoghi di Roma. E fatta tal promulgazione, tosto si intende la legge compiuta, e perfetta in ragione di legge, con piena virtù, ed efficacia di obbligare tutti i sudditi, e quelli eziandio, ai quali non è pervenuta la notizia, di modo che la legge per se stessa obbliga realmente tutti, e rende l' oggetto contrario alla legge illecito, e cattivo: *Volumus*, dicono i Sommi Pon-

Pontefici, *ut ad valvas &c. affixæ, ita omnes ardent, & afficiant, ac si unicuique essent personaliter intimatæ &c.* quantunque possa alle volte la trasgressione scusarsi da colpa a cagione dell'ignoranza invincibile. Nella *Causa* ec. riferii in conferma di ciò il testo di San Tommaso: ma è bene di qui riprodurlo, perchè serve molto per quanto diremo dappoi. Si era egli *p. 2. q. 90. art. 4.* fatta l'obbiezione contro la necessità della promulgazione in tal forma: *ad legem pertinet obligare ad aliquid faciendum, vel non faciendum. Sed non solum obligantur ad implendam legem illi coram quibus promulgatur lex, sed etiam alii: ergo promulgatio non est de ratione legis.* Questo è l'argomento: ma che risponde il Santo Maestro? Forse che la legge non è promulgata a segno che basti, finchè non è venuta alla notizia di tutti, ovvero, che coloro, i quali non ne hanno avuta per anco la cognizione, non si comprendano sotto l'obbligazione della legge? Non già. Ecco la sua risposta: *ad secundum dicendum, quod illi, coram quibus lex non promulgatur, obligantur ad legem observandam in quantum in notitiam eorum devenit per alios, vel devenire potest, promulgatione facta.* Sicchè la legge umana promulgata nella maniera consueta, ha la ragione adeguata, e perfetta di legge, che obbliga tutti i Sudditi ad osservarla, ancorchè non sia giunta alla notizia di tutti i particolari, i quali potranno al più essere scusati, se non l'osservano, dalla ignoranza invincibile, che sempre suppone la legge. E questa stessa dottrina è chiaro, che

E 3

deve-

deve applicarsi anche alle leggi positive Divine, Mosaica, ed Evangelica, le quali furono promulgate da Dio nella maniera simile a quella, con che si promulgano le umane, con segno esteriore manifestativo del suo Divin volere.

IX. Concludiamo dunque questo punto indubitabile, che tutte le leggi positive sì Divine, che umane sono proposizioni, o statuti univversali: sono applicate a sufficienza ai Sudditi per mezzo della promulgazione necessaria, affinchè la legge abbia virtù di obbligare: onde malgrado l'ignoranza, che può averfi delle medesime, eziandio invincibile, malgrado i dubbj, che nascono, o possono nascere nella intelligenza delle medesime, non lasciano di essere leggi obbligatorie a sufficienza promulgate.

X. Monsignore alla *Pagina* 28. non ha difficoltà di concedermi tutta questa dottrina, benchè la restringa alle sole leggi umane.

„ Non bisognava, dice egli, tanto affaticarsi
 „ a provare questo punto (da me provato alla
 „ la *Pagina* 18. ec.) che nelle leggi umane
 „ basta, che la legge sia stata in verità promul-
 „ gata alla Comunità, acciocchè ella obbli-
 „ ghi ciascun suddito in particolare, perchè
 „ ciò niuno glielo nega. Ma non sappiamo,
 „ che cosa voglia da ciò dedurne il P. Let-
 „ tore. Forse che, siccome in tal caso tutti
 „ son tenuti di stare alle leggi umane, così anche
 „ son tenuti tutti di stare alle leggi Divine,
 „ quantunque elle siano loro ignote? Ma la
 „ differenza è manifesta: perchè in tanto è

„ te-

„ tenuto ciascuno di stare alla legge umana già
 „ promulgata alla Comunità, *ancorchè l'igno-*
 „ *ri*, in quanto che la legge *da che è stata pro-*
 „ *mulgata*, già ha acquistata tutta la forza di
 „ *obbligare*.... Ma parlando poi delle leggi
 „ Divine, quando si dubita con giusto fon-
 „ damento dell' esistenza di qualche legge, al-
 „ lora è certo, che la legge non è abbastan-
 „ za promulgata, e per conseguenza è certo,
 „ che non obbliga; perchè la legge non pro-
 „ mulgata non ha virtù di obbligare „ Rico-
 „ nosce dunque Monsignore, che quando le leg-
 „ gi umane siano abbastanza promulgate alla
 „ Comunità, sempre obbligano, e che nè l'igno-
 „ ranza, nè il contrasto delle opinioni probabili
 „ dall' una, e l' altra parte, che possono esservi
 „ intorno i casi compresi sotto di esse leggi,
 „ impediscano punto, che non siano a sufficien-
 „ za promulgate, e inducano obbligazione. E
 „ ia tanto nega, che debba parlarsi al modo
 „ stesso delle leggi Divine, perchè suppone, che
 „ queste non siano abbastanza promulgate, quan-
 „ do si dubita con fondamento della loro esisten-
 „ za. Ma primieramente egli è tenuto a parla-
 „ re nella medesima maniera delle leggi Divine
 „ positive Mosaiica, ed Evangelica, che fuor d'
 „ ogni dubbio furono promulgate, come dissi,
 „ la prima sul Monte Sina, l' altra ai tempi de-
 „ gli Apostoli: e però neppure di queste par-
 „ lando, o l' ignoranza, o il contrasto delle opi-
 „ nioni probabili sulla loro intelligenza, im-
 „ pedivano, o impediscono, che fossero, o sia-
 „ no abbastanza promulgate. Non rimarrà per-
 „ tanto difficoltà, se non se della legge na-

turale: e quando si provi, che questa pure sia promulgata abbastanza, essa farà legge obbligatoria, non ostante i dubbj, o diversità di opinioni nella intelligenza della medesima. Proviamolo dunque.

XI. Noi abbiamo detto con San Tommaso, che la legge *in genere* sia una regola, e misura, che consiste in *certe proposizioni*, o *principj universali della ragione pratica*: che per avere virtù di obbligare è necessario, che siano applicati all'umana mente, e che tale applicazione si fa col mezzo della promulgazione. Ora tutti questi caratteri della legge convengono esattamente alla legge *naturale*: e lo provo: Cosa è la legge naturale, secondo San Tommaso? Egli nella quest. 91. art. 2. la definisce, che sia una partecipazione della legge eterna nella Creatura, per cui ha una naturale inclinazione all'atto, e fine ad essa dovuto: *in rationali Creatura participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum, & finem: & talis participatio legis aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur.* Questa legge, o inclinazione all'atto, o fine conveniente alla creatura ragionevole in che ella consiste? Confiste, risponde San Tommaso, in certi generali principj pratici, o giudicj assoluti, e precettivi inseriti nella ragione umana del bene, e del male: *principia naturaliter indita sunt praeccepta legis naturae*, i quali son da lui chiamati nella quest. 94. art. 6. *quaedam praeccepta communissima, quae sunt omnibus nota.* Imperocchè
come

come insegna altrove (a), e più altre volte nella quest. istessa 94. ec. siccome nella ragione speculativa vi sono naturalmente inseriti alcuni principj speculativi per se stessi noti, così nella ragione pratica vi sono parimente impressi i principj pratici noti per se stessi: come per cagione di esempio, *bonum est faciendum: malum est fugiendum: Deus est colendus: quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris: omne injustum vitandum est: nemini debemus mala facere*, e simiglianti, ai quali aggiugne poi come conclusioni da essi immediatamente dedotte, *Parentes sunt honorandi: non occides, non mœchaberis* &c. le quali divengono principj altresì *universali* di mille, e mille altre conclusioni, che l'umana ragione ricava per direzione delle proprie azioni, con questo divario, che que' primi *universali* principj persistono sempre indelebili nella mente umana, e sono gli stessi presso di tutti gli uomini, e quanto alla loro *rettitudine*, e quanto alla *notizia*, là dove gli altri, che da essi anche prossimamente si ricavano, sono bensì i medesimi quanto alla *rettitudine* e alla *notizia* nella maggior parte degli uomini, ma quanto e all'una, e all'altra, possono mancare in alcuni, a cagione degli impedimenti, che oppongono a quel lume, che dai primi principj risalta: Siccome appresso di alcuni popoli non si riputava illecito il furto, e la rapina (b), ed anco

(a) 2. 2. quest. 47. art. 6.

(b) „ Lex naturæ quantum ad prima principia „ est eadem apud omnes, & secundum rectitudinem,

co gli stessi vizj contro la natura, come ag-
giugne nell' art. 6.

XII. E' dunque certissimo, che la legge natu-
rale impressa da Dio nell' umana mente non
in altro propriamente consiste, se non se nelle
proposizioni, o principj generali pratici, da' qua-
li la ragione umana deve dedurre quelle con-
clusioni pratiche, che in essi si comprendono.
Ma questa legge fu ella applicata abbastanza
col mezzo della promulgazione, che è neces-
saria per essere legge, ed obbligare gli uomi-
ni, e quando fu così applicata? San Tomma-
so insegna espressamente, che ella è applicata,
e promulgata coll' averla Iddio inserita nella
mente stessa degli uomini, affinchè natural-
mente la conoscano: *promulgatio*, scrive quest.
90. art. 4. *legis natura est ex hoc ipso, quod
Deus mentibus inseruit naturaliter cognoscendam*,
cioè nell' istante medesimo, che Dio comuni-
cò all' uomo la ragione, per cui si distingue
da

„ & secundum notitiam. Sed quantum ad quaedam
„ propria, quae sunt quasi conclusiones principiorum
„ communium, est eadem apud omnes ut in pluribus,
„ & secundum rectitudinem, & secundum notitiam:
„ sed ut in paucioribus, potest deficere & quantum
„ ad rectitudinem propter aliqua particularia impedi-
„ menta, & etiam quantum ad Notitiam. Et hoc
„ propter hoc, quod aliqui habent depravatam
„ rationem ex passione &c. Sicut apud Germanos
„ olim latrocinium non reputabatur iniquum, cum
„ tamen sit expresse contra legem naturae. D. Th.
„ 1. 2. quest. 94. art. 4. Vel etiam vitia contra na-
„ turam, art. 6.

da tutte le altre creature. Che in questo solo senso debba intendersi la dottrina del Santo Dottore, è evidentissimo da quanto scrive in molti luoghi, e specialmente nella questione 94. che tutta tratta della *legge naturale*. Imperocchè nell' articolo 1. ove dimanda, *utrum lex naturalis sit habitus*, dopo di avere dichiarato in qual senso possa, e debba dirsi *abito*, venendo alla soluzione degli argomenti, uno de' quali era, che la legge naturale *est etiam in parvulis*, che non possono valersi d' essa, così risponde; *ad id quod in contrarium objicitur, dicendum quod eo, quod habitualiter inest, quandoque aliquis uti non potest propter aliquod impedimentum: sicut homo non potest uti habitu scientiæ propter somnum*, benchè lo possenga. & *similiter puer non potest uti habitu primorum principiorum, vel etiam LEGE NATURALI, quæ ei HABITUALITER inest propter defectum ætatis*, Laonde è manifestissimo, secondo San Tommaso, che prima ancora dell' uso della ragione nella stessa infusione dell' anima ragionevole, e però prima della cognizione attuale della legge naturale già la possiede *abituamente*, in quanto che impressa le fu da Dio nella creazione. Per il che non vien l' uomo ad *attualmente* conoscerla, se non quando pervenuto all' età conveniente in lui si spiegano, e da lui si conoscono i *principj generali pratici*, che, come si è detto, sono la stessa legge naturale.

XIII. E questo è il sentimento unanime degli interpreti di San Tommaso, de' quali non adduco, che il solo Silvio, comechè si chia-

ra

ra sia, e lampante la mente del Santo, che
 non ha bisogno di commentario, o di spiega.
 Il Silvio dunque sopra l' *art. 1. della quest. 94.*
 scrive: „ *Si quærat*, quando Deus legem na-
 „ turæ ferat, sequitur respondendum esse, quod
 „ tunc unicuique illam ferat, seu imprimat;
 „ quando *infundit animam rationalem*. Tunc
 „ enim signat super nos lumen vultus sui, de quo
 „ Psalm. dicitur, &c. hoc est dat nobis lumen
 „ rationis a vultu suo derivatum, & depen-
 „ dens, quo possimus ea, quæ naturalis ratio
 „ dicitur esse bona, vel mala, naturaliter cogno-
 „ scere: & hinc verificatur, quod dici solet,
 „ legem naturæ esse simul cum natura inditam,
 „ & impressam „: E sopra l' *articolo 4. della quest.*
 „ *90.* spiegando la risposta, che San Tommaso
 „ assegna all' argomento ivi fatto contro la pro-
 „ mulgazione della legge *naturale* dice così: „ In
 „ Resp. ad 1. declarat (S. Th.) quomodo lex
 „ naturæ possit dici promulgari, *hoc ipso*, in-
 „ quit, *quod Deus eam mentibus hominum in-*
 „ *seruit naturaliter cognoscendam*. Quoniam ve-
 „ ro, quando sic inseritur cognoscenda, non-
 „ dum cognoscitur, immo nec cognosci po-
 „ test, quoadusque homo ad rationis usum
 „ perveniat; ideo addendum est, legem natu-
 „ ralem quasi promulgari in habitu, eo ipso,
 „ quod Deus illam mentibus hominum impru-
 „ mit: hoc enim est, quod q. 94. art. 1. dicit
 „ eam *habitualmente inesse puero*, quamvis propter
 „ defectum ætatis non possit illa uti. Actuali-
 „ ter autem tunc unicuique promulgatur, quan-
 „ do cognitionem a Deo accipit distantem,
 „ quid juxta rectam rationem naturalem sit

„ am-

„ amplexendum, quid fugiendum. „ La qual cosa si fa, siccome dal contesto chiaramente risulta, quando l' uomo perviene all' uso della ragione, perchè allora vien a conoscere i principj universali pratici, ne' quali consiste la legge naturale, impressi nella sua mente, che prima non conosceva, se non *abituamente propter defectum etatis*, come dice San Tommaso, Mediti Monsignore con attenzione, e indifferenza questi testi di San Tommaso, e del Silvio (a), e vedrà, che troppo chiaro è lo sbaglio, che ha preso, e troppo manifesta l' abuso, che fa dell' uno, e dell' altro per mancanza di riflessione: quando intende le loro parole, quasi in ogni azione, che fa l' uomo, si promulgasse a lui la legge naturale.

XIV. Da tutto ciò si rende evidente, che non alle sole leggi positive divina, ed umana convengono i caratteri proprj, ed essenziali della legge assegnati da San Tommaso, ma eziandio alla *naturale*. Le conviene prima di essere regola, e misura certa delle azioni umane: poichè non può essere, se non regola certa, anzi certissima quella, che discende immediatamente da Dio, e viene inferita nell'umana ragione. Di più le conviene di consistere essa pure in certe proposizioni, o principj universali pratici del bene, e del male di già dichiarati. Le conviene inoltre di essere applicata, e in consequen-

(a) Nel senso del Silvio devosi pur intendere il Testo, che Monsignore porta alla Pag. 58. del P. Cuniliati, giacchè è il medesimo.

guenza promulgata a tutti gli uomini: anzi non v'è altra legge, che debba dirsi più applicata, e promulgata di questa, poichè è impressa nella mente umana fin dall'infusione dell'anima nel corpo, di maniera che non può mai cancellarsi: e le conviene in fine l'aver tutta la virtù di obbligare, che è proprietà essenziale della legge. Per il che questa legge obbligatoria sempre sussiste indelebile nell'uomo, nè tutte le questioni, che nascono, o possono nascere tra i Dottori intorno la sua applicazione ai casi particolari potranno mai far sì, che non esista negli uomini, o cessi di obbligare. Questa, a mio parere, è una dimostrazione la più evidente, che non ammette replica veruna. Ma tuttavia, perchè mi preme, che Monsignore riconosca sempre più l'abbaglio, che prende, piacemi di proporla, e confermarla in altra maniera.

XV. Quando Monsignore asserisce col P. Segneri, che nel caso di dubbio, o di questioni probabili dall'una, e l'altra parte, *non v'ha legge a sufficienza promulgata*, o egli pretende, che nel caso di dubbio non vi siano que' principj universali pratici, ne quali abbiám detto con S. Tommaso, che consiste la legge: o che debba esservi per ogni caso una legge particolare da quella diversa, la quale comandi, o proibisca questa, e quella azione: o pretende finalmente, che la legge universale debba esprimere qualunque caso particolare, che comprende, di modo che non esprimendolo, debba dirsi, che *non sia sufficientemente promulgata*, e però non abbia vir-

tù di obbligare. Qualcuna di queste tre deve Monsignore necessariamente affermare, nè altro veggio, cui possa ricorrere per sostenere il suo sistema, o il *principio riflesso*, su cui principalmente l'appoggia. Non posso già persuadermi, che sia per affermare la prima parte: poichè è troppo evidente, che il dubbio particolare non può far cessare la legge universale, nè impedire, che siano inseriti nella ragione que' principj pratici generali indelebili, in cui essa consiste. Laonde è duopo, che affermi una delle altre due. Se si appiglia alla prima di queste, e dica, che per ogni caso particolare debba essere una legge naturale, che comandi, o proibisca questa, o quella azione, egli cade apertamente in un assurdo manifestissimo, e in una stravaganza tale, che credo non sia mai caduta in pensiero a verun Teologo: attesochè farebbe obbligato a moltiplicare altrettante leggi naturali, quanti sono i casi particolari, che si mettono, o possono mettersi da' Teologi in controversia con varietà di opinioni, i quali sono a migliaia, e migliaia. Di più si oppone manifestamente alla Dottrina di San Tommaso, che di ogni legge in genere parlando stabilisce, che consista in proposizioni, o decreti universali, siccome si è detto; e aggiungo ancora, che il Santo espressamente riprova cotesta falsa immaginazione colla ragione, che se tante leggi, o tante regole, e misure vi fossero, quante sono le cose regolate, o misurate, cesserebbe onninamente l'utilità della legge, o sia della regola. *Illud, quod est directivum, dicitur ille, quod est directivum, dicitur* il Santo p. 2. quest. 96. art. 1. ad 2., *operet*

ret esse plurium directivum &c. Si enim essent tot regulae, quot sunt mensurata, & regulata, cessaret utique utilitas regulae, quae est, ut ex uno multa possint cognosci: & ita nulla esset utilitas legis, si non se extenderet, nisi ad unum singularem actum. Ad singulares enim actus dirigendos dantur singularia praecepta prudentum. Sed lex est praeceptum commune. Tralascio altri inconvenienti gravissimi, perchè nemmeno a questa parte posso credere, che sia per appigliarsi Monsignore. E però non cessando nel caso di dubbio nè la legge universale, che, come abbiain detto, sempre sussiste, nè tampoco possono cessare le leggi particolari per ogni caso, perchè non vi sono.

XVI. Altro dunque non rimane a Monsignore, se non se di appigliarsi alla terza parte, e dire, che, affinchè la legge naturale consistente ne' primi principj universali pratici sia a sufficienza promulgata, ed abbia virtù di obbligare, debba esprimere tutti i casi particolari, che in essa si comprendono, e non esprimendoli con chiarezza, debba dirsi non essere abbastanza promulgata, nè obbligatoria rispetto di essi. Ma chi mai può dir questo, che mai detto non fu da alcun Teologo, o come Monsignore proverà, che tanto abbia a dirsi? Primieramente chi non vede, che qui ritorna la parità di tutte le altre leggi Divine, ed umane, le quali sono vere leggi abbastanza promulgate, ed obbligatorie, anche per sentimento di Monsignore; quantunque non esprimano in particolare tutti i casi, che nella legge generale si contingano. Chi non vede,

de, che qui pure ha luogo la ragione accennata di sopra da San Tommaso, che *etiam si Legislator posset exprimere omnes casus, non oporteret propter confusionem vitandam?* E qual confusione in fatti non farebbe mai ella, se Iddio avesse dovuto esprimere tutti i casi particolari, che si comprendono nella legge naturale, i quali sono infiniti? Io nella *Causa del Probabilismo &c.* alla Pag. 94. dimandai a Monsignore in occasione d' un tello del P. Tommaso Sanchez *de Matrimonio*, se egli credeva necessario, perchè fossero le leggi *bastantemente promulgate*, che i Legislatori dovessero specificare tutta quella farragine immensa di casi controversi, che si leggono nel suo gran Tomo *de Matrimonio*: e lo stesso posso dire di innumerabili altri casi, che s' incontrano ne' libri de' Moralisti, e lo pregai di risposta ad un tal questo. Ma egli con tutto ciò si è dispensato dal darmela, forse perchè vide esser questo un assurdo intollerabile, pretendere da Dio, che dovesse esprimerli, e specificarli ad uno ad uno. No, non ha fatto così Dio, insegna San Tommaso, nè era conveniente, che ciò facesse. Egli c' impresso la legge, che contiene i principj universali pratici, e ci rimise poi alla ragione regolata da questo certissimo lume, affinchè avessimo noi a dedurre le conseguenze, che da essi derivano, e risolvere i casi particolari, che sono compresi nella legge comune. Questo punto merita tutta l'attenzione di Monsignore, e piacemi perciò di esporglielo sotto de' sguardi suoi colla maggior chiarezza, che mi è possibile, e col-

F la lu.

la luce della dottrina dell' Angelico Maestro, XVII. Siccome Iddio, insegna il Santo, impresse nell' uomo i primi principj *speculativi*, perchè servissero a lui di lume, e di regola, onde dedurne le conclusioni speculative, che da essi si inferiscono, o possono inferirsi; così parimente impresse nell' uomo i primi principj *pratici*, che sono la legge naturale, perchè servissero a lui di lume, e di regola, onde dedurne le conclusioni pratiche: *Præcepta legis naturæ*, scrive nella q. 94. art. 2. *hoc modo se habent ad rationem practicam, sicut principia prima demonstrationum se habent ad rationem speculativam: utraque enim sunt principia per se nota*. Laonde in quella guisa che all' uomo appartiene l' applicare col giusto raziocinio i primi principj speculativi alle conclusioni speculative, di cui non ha altra notizia, se non se quella, che dai principj ricavava; così all' uomo altresì appartiene l' applicare rettamente i primi principj *pratici* alle conclusioni *pratiche*, o sia ai casi particolari, de' quali non ha altra cognizione, se non se quella, che da questi principj inferisce (a).

E per

(a) „ Sicut supra dictum est, ratiocinatio hominis, cum sit quidam motus, ab intellectu progreditur aliquorum, scilicet naturaliter notorum... Sicut a quodam principio immobili, & ad intellectum etiam terminatur, in quantum indicamus per principia per se naturaliter nota de his, quæ ratiocinando inveniuntur. Constat autem, quod sicut ratio speculativa ratiocinatur de speculativis; ita ratio practica ratiocinatur de operabilibus. Oportet igitur naturaliter nobis esse indita, sicut principia speculabilium, ita & principia operabilium.

È per tal effetto dice lo stesso Santo , è necessaria la prudenza colle altre virtù annesse alla medesima : poichè , come osserva 2. 2. „ q. 47. art. 15. „ Prudentia includit cognitionem & universalium , & singularium operabilium , ad quæ prudens applicat universalia principia . Quantum ad universalium cognitionem eadem ratio est de prudentia , & scientia speculativa : quia utriusque prima principia universalia sunt naturaliter nota , nisi quod principia communis prudentiæ sunt magis connaturalia homini Sed alia principia universalia posteriora , sive sint rationes speculativæ , sive practicæ , non habentur per naturam , sed per inventionem , secundum viam experimenti , vel per difficultatē &c. „ E lo stesso ripete , oltre altri luoghi 1. 2. qu. 49. art. 5. ad 2. *Ad prudentiam maxime requiritur ut sit homo bene ratiocinativus , ut possit bene applicare universalia ad particularia , & INCERTA. (a).*

F 2

Sic-

(a) E quindi soggiugne , che questi principj pratici „ pertinent ad specialem habitum naturalem , „ quem dicimus *Synderesim* . Unde & Synderesis dicitur instigare , & murmurare de malo in quantum per prima principia procedimus ad inventionem , & judicamus inventa „ D. Th. p. p. qu. 79. art. 12. , e 2. 2. qu. 47. art. 3. *neceffe est , quod prudens & cognoscat universalia principia rationis , & cognoscat singularia circa quæ sunt operationes . E ad 1. ratio primum quidem , & principaliter est universalium : potest tamen universales rationes ad particularia applicare .*

Sicchè è indubitato , secondo la dottrina di S. Tommaso , e secondo la verità , che Iddio ha bensì impressi nella ragione umana i primi principj pratici , che sono la stessa legge naturale , applicata perciò , e promulgata sufficientemente : ma ha rimesso poi all' uomo l' applicare rettamente tai principj alle azioni particolari perchè fossero conformi alla legge. Laonde , se Monsignore pretende o che dovesse Dio promulgare agli uomini tante leggi , quante sono le umane azioni , il che , come ho detto , non posso indurmi a crederlo , o dovesse esprimere , e notificargli tutti i casi , che si comprendono nella legge , o sia , che è lo stesso , ne' primi principj pratici , egli va troppo lungi dal vero ; e dalla soda dottrina di San Tommaso.

XVIII. Ben mi accorgo , carissimo Amico , di recarvi troppo tedio nel tanto diffondermi su questo punto : ma voi dovete soffrire un' altra osservazione , che giudico pur necessaria a persuadere Monsignore della verità , che sostengo contro di lui . Uditela dunque con animo paziente , e tranquillo . Quando vi è tra gli Autori varietà di opinioni probabili ; se la tale , o tale azione sia lecita , ovvero illecita , cosa è propriamente parlando , che è *incerto* , e dubbiofo ? Forse la legge . Benchè , se parliamo della legge , non possa darsi il caso , che si dubiti , che sia stata fatta , e promulgata dal Principe , e tal volta si dia ; perchè però il caso è raro , qui non deve computarsi . Ma par-

parlando di ciò, che d'ordinario, e nella naturale, e Divina succede sempre, il dubbio, e la questione non è già intorno l'esistenza della legge, che sempre si suppone certa, promulgata abbastanza, e in conseguenza obbligatoria. Le controversie, e la incertezza versano solamente sopra i casi, o le azioni, o omissioni particolari, se questo o quel caso, questa, o quella azione, abbia o non abbia le circostanze, qualità, e caratteri, per cui sia dissonante, e contraria alla legge, che si riconosce per certa, e incontrastabile. Chi difende la parte, che sia *illecita*, procura di mostrare, che nel caso, o azione vi siano tali circostanze, qualità, e caratteri di malizia, per cui si opponga alla legge. Chi sostiene l'altra parte, che sia *lecita*, procura mostrare, che tali circostanze, qualità, e caratteri di malizia non vi siano. E però tutto il dubbio, e l'incertezza cade sempre sull'azione, o caso particolare, e non già sulla legge, che presso amendue le parti de' Teologi tra se discordi, è certa, e si riconosce da tutti per certa, e vera legge abbastanza promulgata, che ha la virtù di obbligare. Mi spiego con que' due esempj, che sogliono più d'ordinario addursi nella presente materia. Si dibatte con diversità di opinioni tra i Teologi, se il *triplice contratto sia lecito o illecito*. Tutti convengono in questo principio, che esista, e sia bastevolmente promulgata la legge, che proibisce l'*ingiustizia*, e però convengono altresì, che se il contratto contenga ingiustizia, o la disuguaglianza vietata dalla giustizia, sia *illecito*,

e da non poterfi eseguire senza peccato: nè di ciò v'ha tra Teologi controversia. In che dunque consiste la controversia? In questo solamente: se in tal contratto si trovino circostanze, o caratteri tali per cui alla legge della giustizia si opponga, o pure non vi si trovino. Quei Teologi, che lo difendono *lecito*, sostengono che tali circostanze, o caratteri non vi siano, e si studiano con ragioni di provarlo. Gli altri Teologi poi, che l'affermano *illecito*, affermano altresì, che tali circostanze, o caratteri in esso vi siano, e adducono essi pure argomenti, e ragioni affine di dimostrarlo: onde per tali contrarietà di opinioni si rende *incerta*, e *dubbiosa* l'onestà di quel contratto, ma non già l'*esistenza della legge*, che comanda la giustizia, e vieta l'ingiustizia, da tutte e due le parti supposta certissima, e che sempre sussiste malgrado la contrarietà delle opinioni su quel caso particolare. L'altro esempio, che suole proporsi riguarda la questione, che tra Teologi si controverte con varietà di opinioni, se sia *lecito*, o *illecito* il dipingere in giorno festivo. Anche in questa sì quei, che l'affermano *lecito*, sì quei, che lo negano, convengono, che siavi la legge, che proibisce ne' di festivi l'opere *servili*. Onde tutto il contratto si riduce a questo solo punto, se il dipingere sia opera *servile*, o no. Quei, che difendono, che tale azione sia *illecita*, dicono, e provano, che sia *servile*: i contrarij, che la vogliono *lecita*, negano, che sia *servile*, e procurano di provarlo. Ma questi, e quelli sempre suppon-
gono

gono esservi la legge certa , che proibisce le opere *servili* ne' giorni di festa . E' quanto io dico rispetto a questi due casi , si estende a mille , e mille altri controversi tra i Dottori : e si vedrà , che in tutti si conviene da ambe le parti , che siavi la legge che comanda , e proibisce : e che soltanto la questione cade sopra de' casi particolari , se per le tali , e tali circostanze , e qualità , che contengono le azioni , ovvero omissioni , debba dirsi , che siano , o no , opposti , e contrarj alla legge generale . Laonde sempre , e poi sempre *la legge è certa , promulgata abbastanza , e che perciò ha tutta la virtù di obbligare* : ed è un' affurdità il pretendere , che ne' casi controversi , e dubbiosi non siavi la legge , o non sia promulgata abbastanza , e non obblighi .

XIX. Da tutto quanto si è detto in questo Paragrafo può di leggieri Monsignore raccogliere esser verissimo , ma non ben inteso , nè ben applicato ciò , che egli scrive alla Pag. 62. ec. *E' vero che la legge per obbligare deve essere promulgata , come certa , cioè deve essere certa la sua applicazione : poichè se la Legge Divina è una misura , con cui dee misurarsi l' uomo , o per dir meglio le azioni umane , per conseguenza questa misura dee essere certa , altrimenti come può l' uomo , o le azioni dell' uomo , misurarsi con una misura incerta ?* E così in fatti la legge naturale , o que' primi principj , in cui consiste , è certa , anzi certissima . E' vero parimente , che questa legge deve essere nota , non già con notizia dubbja e confusa , ma con una cognizione certa e distinta .

e così in effetto è nota a tutti gli uomini, nella maniera, che spiega San Tommaso p. 2. q. 94. art. 4. col dire: *Lex natura quantum ad prima principia communia est eadem apud omnes & secundum rectitudinem, & secundum notitiam: sed quantum ad quaedam propria, quae sunt quasi conclusiones principiorum communium... potest deficere & quantum ad rectitudinem, ... Et etiam quantum ad notitiam:* e questa notizia della legge, se può mancare o essere dubbia, ed *oscura*, come prova il Santo, in alcuni riguardo le conclusioni prossime, ai primi principj molto più può mancare, o esser dubbia, ed oscura, riguardo le conclusioni remote, e lontane dai primi principj. Ed è vero eziandio ciò, che aggiugne da San Tommaso, *nullus ligatur per praeceptum aliquod, nisi mediante scientia illius praecepti.* Perché la legge, che, come dice lo stesso Santo, *est praeceptum commune*, consistente in que' primi principj pratici, deve essere applicata, e conosciuta da colui, al quale si intima, e ha da obbligare. Ma questa cognizione, che rispetto la legge è chiara, e certa, non è poi tale rispetto tutte le conseguenze, che deduce l'uomo dalla legge generale, e i casi particolari, cui ne fa l'applicazione: donde poi nascono le dubbietà, le incertezze, il contrasto delle opinioni tra i Dottori. Se Monsignore avrà la bontà di riflettere posatamente alle osservazioni qui fatte distesamente, vedrà, in che consista l'abbaglio suo: vedrà caduto a terra il principal fondamento del suo sistema; vedrà in somma, che nel caso di dubbio

bio suffiste la legge, che è promulgata abbatanza, e che in conseguenza ha tutta la virtù di obbligare. Se poi, parlando delle conseguenze rimote, e lontane, possa darfi ignoranza invincibile, e che scusi dal peccato, questa è un' altra questione, di cui qualche cosa diremo dappoi.



§. VI.

*Osservazione sopra le risposte assegnate da Monsignor Laguori agli assurdi dedotti nella
Causa del Probabilismo dalla
sua sentenza.*

I. **S**embreravvi foverchio, carissimo Amico, che dopo avervi dimostrata ampiamente con tanta chiarezza la falsità, e insufficienza del primo, e principale principio riflesso, su cui Monsignore appoggia il suo rovinoso sistema, voglia ancora difaminare le risposte assegnate da lui alle affurdità, che ne ricavai in tutto il §. 3. della *Causa del Probabilismo ec.* Tuttavia io non credo, che sia per essere affatto inutile di farne qualche breve considerazione, la quale potrà servire a convincerlo sempre più della verità, che difendò. Allorchè nel detto luogo proposi quegli assurdi, che risultano dal principio riflesso della incertezza della legge, nella guisa, che viene da lui spiegato, e difeso col P. Segneri, dubitava d'ingannarmi, e che realmente non fosse inteso da lui nella guisa, che per altro le sue parole dimostravano, e in questo dubbio m'induceva il riflettere, che gli stessi Probabilisti più saggi, e che trattato aveano la questione con tutta l'accuratezza, rigettavano quel principio così proposto, come una *falsità immediata, e chianra, e una chimera*, che non potevano persuaderli fosse caduta in mente ad alcuno: onde
stu-

studiavansi di purgare da un tal errore il P. Terillo, e il P. Segneri. Ma nella sua *Apolo-
logia* Monsignore m'ha levato di testa ogni dub-
bio; imperocchè non solo conferma tale essere
il vero suo sentimento, ma pretende eziandio,
che tutte le assurdità da me, e così deve di-
re anche dagli stessi Probabilisti più dotti, ri-
levate, sianò vane, e di nessun peso, fino a
concludere in fine, che tutte gli pajono *rifu-
gi da disperati*. „ Il P. Lettore (dice pag. 63.
ec.) scrive, che ne nascerebbono più assurdi.
*Vediamo quali sono questi assurdi. Egli ne asse-
gna non meno di sette, sperando forse, che i Let-
tori del suo Libro fra sette assurdi gliene faccia-
no buono almeno uno. Ma povero me! quando
egli leggerà, che io glieli nego tutti sette. E
quindi ad uno ad uno si mette ad esaminarli.
Seguiamolo, Amico, passo passo, e vediamo,
in che consista la confutazione, e di qual tem-
pra ella sia. E per meglio vederla, ponetela
a fronte dei testi, onde nella Breve Disserta-
zione esposto aveva il suo principio riflesso, e
le osservazioni, che sopra di essi vi fece. I
testi furono quegli stessi, con che si espresse il
P. Segneri, i quali legger potete alla pag. 28.
della *Causa ec.* che non può mai dirsi a sufficien-
za promulgata una legge, in cui i Dottori con-
tendono: che finattanto che la legge persiste en-
tro i termini di contrasto, non è ancor legge,
ma opinione: e se è opinione, non è legge: che
finchè è probabile non esservi una tal legge è
indubitato, che una tal legge non v'è, perchè
non è promulgata a segno, che basti: che la leg-
ge dubbia chi disse mai, che sia legge? Per quan-*

to sia ella probabile, non è legge, perchè non è abbastanza promulgata: che nel caso di dubbio non si opera contro l'opinione, che difende esservi la legge: e simili, dai quali apparisce chiaramente, che Monsignore nel caso di dubbio, o di opinioni contrarie ugualmente probabili, non ammette, che vi sia legge, perchè le manca la promulgazione, cioè quella intima- zione, che fa il Legislatore della Legge, che sola la compisce in ragion di legge, sia poi ella condizione necessaria, come credono alcu- ni, o carattere essenziale della medesima, co- me sentono altri.

II. Posto ciò i miei due primi argomenti contro di Monsignore furono quegli stessi, che propose il P. Bovio Probabilista, e li giudicò due evidenti dimostrazioni, che non ammet- tevano replica. „ Se quando si controverte con „ equal probabilità dall' una, e l' altra parte „ intorno qualche caso, non vi è legge, che „ comandi, o proibisca l'azione, ovvero om- „ missione, perchè non è promulgata abba- „ stanza: adunque al tempo stesso la legge „ sarà probabilmente vera, e certamente fal- „ sa. Sarà probabilmente vera, perchè tale la „ provano le gravi ragioni, che militano a „ suo favore. Sarà certamente falsa, perchè è „ certo, che la legge non promulgata, non è „ legge. Ed ecco una contraddizione, e assurdi- „ tà patentissima: attesochè, come dice benif- „ simo il P. Cardenas *implicat contradictionem* „ *esse certam, & contradictorie oppositam esse pro-* „ *babilem.* „ Or qual è la risposta, che a tal ar- gomento assegna Monsignore? Uditela, Ami-

CO,

co, che è maravigliosa . „ Bisogna, dice p.
 „ 64. distinguere l' esistenza della legge dalla
 „ obbligazione, che induce la legge. Implica
 „ certamente il dire, che la legge, la quale è
 „ *probabilmente esistente*, ed è *probabilmente*
 „ non esistente, sia *certamente* non esistente,
 „ ma non implica il dire, che la legge sia
 „ *probabilmente esistente*, e sia *certamente non*
 „ *obbligante*: per ragione che l'opinione con-
 „ traria (cioè, che non esista) anche è pro-
 „ babile: poichè allora non essendo a suffi-
 „ cienza promulgata non induce obbligazio-
 „ ne. „

III. Senza qui mentovare le osservazioni
 fatte di sopra, dimando a Monsignore: non
 confessa egli stesso in più luoghi con San
 Tommaso, che l'obbligare è una *proprietà es-*
senziale della legge, per cui si distingue dalla
 permesso, e dal mero consiglio, che non ob-
 bligano? Adunque se la legge è *probabilmente*
vera, anche *probabilmente vera* farà l'*obbligazione*,
 che è proprietà della legge. Se è *certamente* falsa,
 anche *certamente* falsa farà l'*obbligazione*. Adun-
 que è sempre patente la contraddizione proposta, o
 si dica soltanto *legge*, o si dica *legge-obbligante*:
 perchè non v' ha *obbligazione senza legge*, nè
legge senza obbligazione: nella guisa, che fa-
 rebbe contraddizione patente il dire: *questo*
Soggetto è probabilmente uomo; e *certamente non*
è ammirativo: poichè l'essere *ammirativo* è una
 proprietà essenziale dell' uomo, che non può
 da lui separarsi: di modo che se ha l' essere
 di uomo, ha ancora la proprietà di ammira-
 tivo;

tivo: e se non è ammirativo, nè tampoco egli è uomo.

IV. La seconda affurdità, che ricavai col P. Bovio dal principio di Monsignore, siccome da lui vien proposto, fu, che da esso ne seguirebbe, *che le opinioni contraddittorie degli Autori verrebbero a cancellare, e renderebbero nulle le leggi sì umane, che divine.* Imperocchè, se in tal contrasto non v' hanno leggi, benchè già fatte, e promulgate dai Legislatori, non lascierebbono d'essere tali, se non perchè venissero cancellate, e abolite dalla varietà delle opinioni. Ed a questa assegna Monsignore non una, ma due risposte, benchè tutte e due dello stesso calibro. La prima è, *che le opinioni probabili non cancellano le leggi: ma dimostrano, che tali leggi non sono certe, e perciò non essendo abbastanza promulgate, non obbligano: nè da questa in sostanza è diversa l'altra risposta, cioè che la legge, che non è sufficientemente promulgata, propriamente non è legge, perchè non è legge che obbliga: e perciò non può dirsi, che tali leggi si cancellino dalle opinioni degli uomini: perchè non può cancellarsi una legge, che non v' è, cioè una legge, che non obbliga.* Già vede ognuno, che le osservazioni fatte nel precedente Paragrafo, mandano in fumo queste sue risposte: mentre si è provato ad evidenza, che le leggi sì umane, che Divine sono abbastanza promulgate, e certe; onde sono propriamente leggi, che hanno la virtù di obbligare, e però pretendendo egli, che nel caso di dubbio, e di contrasto d'opinioni intorno questa, o quell'azione

azione se sia comandata, o proibita, non vi sia legge, è necessario, che conceda, che tal dubbj cancellino la legge, che già esisteva, e per tal modo cessi l'obbligazione, che è proprietà essenziale della legge. Quanto a ciò, che soggiugne *delle controversie, e dogmi di fede*, io lo rimetto a ciò, che ha scritto l'Autore del *Trattato della Regola prossima* lib. 2. c. 4. §. 4. ove ampiamente esamina, e dissipa all'aria questa difficoltà già proposta dai PP. Fabri, e Ghezzi.

V. La terza absurdità, che opposi a Monsignore fu questa da lui stesso trascritta: „nel
 „ contrasto di due opinioni voi dite, che la
 „ legge non è legge, perchè dubbiosa. Vi di-
 „ mandando: Ammettete voi, Monsignore, che
 „ tra due opinioni probabili quella, che fa-
 „ vorisce la libertà, possa essere falsa? Certa-
 „ mente. Ma ditemi, come può esser falsa,
 „ se atteso il vostro principio, non si oppone
 „ mai ad alcuna legge? Stante che, se la leg-
 „ ge non v'è, non può tampoco aver colla
 „ legge opposizione di sorta alcuna. Per ca-
 „ gione d'esempio si dibatte tra gli Autori con
 „ uguale probabilità d'opinioni, se sia lecito
 „ un tal contrasto, ed altri di loro lo sostengo-
 „ no lecito, altri illecito: e questi senza dub-
 „ bio possono aver ragione, sicchè in realtà
 „ sia *illecito*, e proibito dalla legge di Dio,
 „ che vieta l'ingiustizia. Ma come può essere
 „ *illecito*, e proibito, se giusta il vostro prin-
 „ cipio, la legge è *dubbia*, e la legge *dubbia*
 „ non è legge, ma opinione? Forse sarà proibito,
 „ ed illecito, perchè è contrario ad una
 „ mera

„ mera opinione? Adunque se non vi è legge, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, nè potrà mai esser falsa: e l'opinione contraria, che asserisce la legge, sarà sempre falsa, nè potrà mai essere vera. Che ve ne pare, Monsignore, di questo paradossò? „

„ VI. „ Mi pare, risponde Monsignore p. 67. che questo argomento niente prova, e conclude. Sarebbe bensì paradossò il dire, che quando la legge è dubbia, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, nè potrà non esser falsa. Ma non è paradossò il dire quel, che io dico, cioè che ben può esser falsa l'opinione per la libertà: ma quando ella è egualmente probabile, che l'opinione che sta per la legge, allora la legge è dubbia: ed allora non dico già, che la legge certamente non v'è, ma che non è legge; che obbliga, perchè non è a sufficienza promulgata. „ Questa risposta in verità mi sorprende altamente per più capi, e resto attonito, che Monsignore non abbia veduto la falsità, e l'incoerenza della sua dottrina. Quante, e quante volte non ha detto Monsignore col P. Segneri, che *la legge dubbia non è legge: che la legge dubbia chi dice mai che sia legge? che quando persiste entro i termini del contrasto non è legge, ma opinione; e se è opinione, non è legge ec.* Come dunque ora scrive: *non dico già nel contrasto delle opinioni, che la legge certamente non v'è, se tante e tante volte espressamente l'ha detto?* Ma se l'ha detto, e i testi suoi sono chiarissimi, il

il paradoffo fuo, o l' affurdità da me propofta fempre fuffitte, che *quando la legge è dubbia, l' opinione favorevole alla libertà farà fempre vera, nè potrà mai effer falſa*: perchè non potrebbe effer falſa, fe non perchè ſi oppone alla legge; or egli troppo chiaramente, e troppe volte ha negato, che *ella vi ſia nel caſo di dubbio*, afferendo, che v' è bensì l' opinione, ma non la legge, e che l' opinione non è legge. Adunque ec. Ma giacchè Monſignore dopo di avere veduta l' affurdità del fuo principio, tenta ora di cambiarci le carte in mano, ſcrivendo, che *non dice già, che la legge certamente non v' è, ma, che non vi è legge, che obbliga, perchè non è a ſufficienza promulgata*, crede egli perciò di ſfuggire la forza dell' argomento? No per certo, che non la ſfugge. Imperocchè o *che vi è legge nel caſo di dubbio*, o *che non v' è*. Se v' è legge, dunque avrà ancora i caratteri proprj, ed eſſenziali della legge, che ſono l' *obbligare*, e l' *eſſere promulgata*. Se poi non v' è legge, dunque nemmen vi faranno quei caratteri dalla legge eſſenzialmente richieſti. E però coll' ammettere, che nel caſo di dubbio *la legge certamente vi ſia*, ma che *non obblighi, e non ſia promulgata abbaſtanza*, non può ſcanfare il paradoffo, e l' affurdità, che gli ho obbiettata. Nè quanto poi ſoggiugne della diſtinzione del *giudizio ſpeculativo*, e *pratico*, di cui avremo a parlare in altro luogo, punto li giova al preſente per metterſi al coperto dell' argomento, come è facile ad ogn' uno di ravviſare.

G

VII. Da

VII. Da questa mia risposta risulta altresì la insufficienza di quella, che assegna Monsignore al quarto mio argomento. L'argomento è: che secondo gli stessi Probabilisti, se accada, che l'opinione favorevole alla libertà sia falsa, e però si trasgredisca realmente la legge, una tale trasgressione sia almeno peccato *materiale*. Ma se vero fosse il principio, che *la legge dubbia non è legge, perchè non è a sufficienza promulgata*, non si commetterebbe nemmeno peccato *materiale* nel non osservarla: poichè non vi sarebbe trasgressione di legge, e quando non si trasgredisce la legge, non solo non si pecca *formalmente*, ma nè tampoco *materialmente*: siccome nè *formalmente*, nè *materialmente* pecca colui, che non osserva qualche cosa di mero consiglio, o che non è nè comandata, nè proibita. Monsignore qui risponde prima, che se *tal legge fosse a sufficienza promulgata*, allora la trasgressione non sarebbe *materiale*, ma *formale*. Vi parrà senza dubbio incredibile, Amico, che Monsignor abbia potuto dare questa risposta: imperocchè con tal dottrina vien esso a negare, che diai mai ignoranza invincibile eziandio riguardo ai casi spettanti alle leggi positive Divine, ed umane. Imperocchè non sono queste leggi, anche per sua confessione a *sufficienza promulgata*? Tanto egli ha detto di sopra nella pag. 28, ove pretese di assegnare la *differenza* tra le leggi umane, o positive, e la legge naturale, dicendo, che *nelle leggi umane basta, che la legge sia stata promulgata alla Comunità, acciocchè ella obblighi ciascun suadito in*
par-

particolare: perchè ciò NIUNO glielo niega. Se dunque quando la legge è a sufficienza promulgata, allora la trasgressione non è materiale, ma formale, ne segue, che la trasgressione della legge umana sia sempre peccato formale, e per tal guisa non diafi mai ignoranza invincibile, che lo scusi dal peccato formale, o sia dalla colpa, ed offesa di Dio.

„ Dico per secondo, aggiugne Monsignore, „ che nel caso, che l'opinione men tuta fosse falsa, perchè nondimeno ella apparisce „ probabile, la legge non può dirsi sufficiente „ temente proposta, e per conseguenza non „ può dirsi legge, che obbliga „. Ma qui ben vedete, Amico, che ritorna l'argomento, che ho fatto poc' anzi, e dimostra chiaramente questa risposta vana, ed inutile. Imperciocchè una di queste due deve accordar Monsignore: nel caso di dubbio o *vi è legge, o non vi è legge. Se vi è legge, dunque avrà le condizioni necessarie, e inseparabili dalla legge. Se poi non v'è, dunque non vi può essere neppure la trasgressione materiale della legge. E però nemmen materiale sarebbe il peccato, che è quanto pretesi di provare.* Circa il caso, che aggiugne, del Marito, che è dubbioso del valore del Matrimonio, già ne ho parlato ampiamente nel §. XI. della *Causa ec.* alla cui dottrina ivi esposta, che è certa presso di tutti, doveva Monsignore riflettere, prima di proporlo.

VIII. Il quinto mio argomento in questo consiste, che ogni buon Cattolico deve ammettere, essere state giustamente condannate

dalla Chiesa, e censurate con quelle note di *false, scandalose, e perniciose* le molte proposizioni morali, che leggonfi ne' decreti Pontificj di Alessandro VII. Innocenzo XI. ec. Ora, se nel contrasto di opinioni probabili non ci fosse legge, perchè non promulgata abbastanza, ne seguirebbe questo intollerabile assurdo, che la Chiesa *ingiustamente, e irragionevolmente* le avrebbe condannate con quelle note: e lo provai, perchè parecchie almeno di quelle proposizioni erano in controversia tra Dottori di credito, e riputate *sodamente, e certamente probabili*, siccome ne convengono i Probabilisti medesimi. Adunque se erano certamente, e sodamente probabili, *non v'era legge, giusta il principio di Monsignore, sufficientemente promulgata*, che proibisse quegli oggetti, o azioni, che da esse si permettevano come lecite: e però, se la legge non v'era, innocente n'era la pratica. Adunque *ingiustamente, e irragionevolmente* la Chiesa le condannò, e censurò come *false, scandalose, e perniciose*. Imperocchè, se esse non si opponevano a veruna legge, perchè *non promulgata* abbastanza, quale scandalo mai, e qual pregiudicio ne risultava, e poteva risultare ai Fedeli dal metterle in pratica? E' manifesto, che la forza dell'argomento consiste in ciò, che non poteva *giustamente* condannare la Chiesa come *scandalose, e perniciose* quelle sentenze, che non erano tali: or ammesso il principio, che nel caso di contrasto ec. non vi sia legge, perchè non promulgata abbastanza, quelle sentenze non potevano dirsi *scandalose, e perniciose*.

ciò: poichè non si può dir mai *scandaloso*, e *pernicioso* ciò, che non si oppone alla legge. Adunque v'era legge abbastanza promulgata. Che risponde per tanto Monsignore a questo argomento?

IX. „ Per prima, dice Monsignore, che „ tali opinioni, benchè un tempo *fossero stimate* „ *probabili da alcuni*, in verità però erano im- „ probabili, siccome col solamente leggerle „ chiaramente si scorge: e perciò si vede, che „ tutte, o quasi tutte erano già prima della „ condanna riprovate dagli stessi Autori Probabilisti. „ Questa prima risposta poteva Monsignore lasciarla da parte: poichè la sua falsità troppo chiara apparisce per la confessione stessa fattane dai più accurati Probabilisti, Terillo, Cardenas, Ardeschin, ed altri, che non hanno potuto negare, che non poche almeno erano prima della condanna *probabili*, e tenute per tali da gravissimi Autori, benchè in se stesse siano state sempre improbabili. E di fatto se *trenta*, se *quaranta*, se *cinquanta*, e fin *settanta* Autori, che han difese varie delle proposizioni poscia condannate, non bastano a Monsignore per crederle probabili, ci dica qual numero egli ricerca per tenerle probabili? Certa cosa è, che agli stessi Scrittori Probabilisti, che hanno trattato di proposito su tal punto, bastano anche solo quattro, o cinque pii, e dotti Autori per doverle giudicare probabili, siccome può vedere presso l'Autore del *Trattato della Regola prossima*, che si estese diffusamente nella prima parte su questa materia. Laonde se ei non vuole con-

tradire al sentimento comune de' Probabilisti, è necessario, che ammetta, che parecchie delle proposizioni dannate, erano prima della condanna riputate probabili, e sicure. E seppure ricusa di ammetterne per probabili parecchie, almeno ne ammetterà qualcheduna, e tanto basta per l'argomento. Ma degna di maggior riflessione è la risposta, che segue.

X. „ In secondo luogo (sono parole di Monsignore) dico, che prima della condanna v'erano bensì le leggi; ma perchè non erano a tutti promulgate, perciò non obbligavano. Onde coloro, che teneano in buona fede le opinioni contrarie per probabili, non peccavano, nè offendevano le leggi, perchè allora non erano leggi, che obbligavano (a).. Può darsi che qualche legge naturale, apparendo dubbia ad alcuno, ella non l'obblighi, perchè non ancora a lui promulgata. Ma quando poi viene a lui promulgata dalla Chiesa, ella obbliga tutti. Onde i Pontefici han potuto giustamente condannare quelle proposizioni, perchè in ciò non han fatto altro, che promulgare tutte quelle leggi esistenti, ma che non erano a tutti sufficientemente promulgate „.

XI. Quanto più, Amico carissimo, confide-
ro

(a) Qui in mezza porta la parità dei Libri Deuterocanonici, che nulla ha che fare colla nostra questione, ed io per non allungare il discorso lo rimetto all'Autore sopraccitato in occasione di simile parità della 2.ª p. del Trattato della Regola prossima.

ro questa risposta, tanto più mi sorprende: e molto dovrei dire per rilevarne appieno l'assurdità: ma mi restringerò più che sia possibile. *Prima dunque della condanna, scrive, vi erano bensì le leggi; ma perchè non erano a tutti promulgate, perciò non obbligavano.* Parla qui Monsignore in generale delle leggi, e perciò non solo della naturale, ma ancora delle positive Divina, ed umana, sopra le quali vi sono pure molte proposizioni dannate dalla Chiesa, siccome può vederli ne' Decreti Pontificj. Come dunque ha potuto dire di queste leggi, *che prima della condanna non erano a tutte promulgate, e perciò non obbligavano.* Non ha detto egli, torniamolo a ripetere, alla pag. 28., *che non bisognava mi affaticassi a provare, che nelle leggi umane (e lo stesso devo dire delle positive divine) basta, che la legge sia stata promulgata alla Comunità, acciocchè obblighi ciascun Suddito in particolare, ancorchè non siano note a tutti i sudditi particolari?* Adunque almeno queste prima della condanna obbligavano, o erano per se stesse obbligatorie, benchè non fossero a tutti promulgate, o notificate. Ma se le leggi positive anche prima della condanna, erano abbastanza promulgate, e obbligavano; molto più deve dire, che obbligasse prima della condanna la legge naturale, che fu a tutti promulgata fino dall'infusione dell'Anime nel corpo, come si è detto, e provato nel precedente §., riguardo le proposizioni a questa legge spettanti dalla Chiesa dannate. Ma cosa intende Monsignore, allorchè dice, che può darli, che

Qualche legge naturale, apparendo dubbia, ella non obblighi, perchè non ancora a lui promulgata? Questa è una proposizione, che io mi vergognerei di averla detta. La legge naturale è una sola, ed è a tutti promulgata abbastanza, e San Tommaso chiaramente l'insegna. I casi, e le azioni, che a questa legge appartengono, sono molti, e moltissimi. Pretende dunque Monsignore con quelle parole, che vi siano altrettante leggi naturali, quante sono le azioni, o casi particolari, ovvero che dovesse il Legislatore Divino esprimere ad ognuno cotesti casi, perchè fosse la legge naturale promulgata a sufficienza? Chi può mai credere, che pretensione sì stravagante sia venuta in pensiero di Monsignore? Si veggia quanto si è detto di sopra diffusamente.

XII. Quello però, che vie più mi riempie di stupore, si è quanto soggiugne in appresso: *Può darsi, che qualche legge naturale apparendo dubbia, non l'obblighi perchè non ancora a lui promulgata abbastanza: ma quando poi viene PROMULGATA dalla Chiesa, ella obbliga tutti. Onde i Pontefici han potuto giustamente condannare quelle proposizioni, perchè in ciò non hanno fatto altro, che promulgare tutte quelle leggi già esistenti, ma che non erano prima a tutti sufficientemente promulgate. Di grazia Monsignore rifletta un po' più a quello, che scrive. La Chiesa promulga leggi naturali! I Pontefici non han fatto altro condannando molte proposizioni, che promulgare tutte quelle leggi! Quando mai si è inteso a dire, che la Chiesa colla condanna, che fa di proposizioni*

zioni *false, scandalose, e perniciose*, promulghi leggi, e specialmente leggi naturali, il di cui solo, e immediato Autore è Dio? Eh no, che la Chiesa colle sue condanne non promulga leggi, ma dichiara soltanto, che tali, e tali opinioni sono opposte alle leggi, che suppone vere, e perfette leggi abbastanza promulgate, e obbligatorie, e perchè appunto vede l'opposizione, che hanno quelle Dottrine colla legge, che ha tutta la virtù di obbligare, per questo le condanna, e le dichiara *false, scandalose, e perniciose*. Si conchiuda pertanto che se prima della condanna non vi fosse stata legge abbastanza promulgata, e obbligatoria, *ingiustamente, e irragionevolmente* la Chiesa avrebbe condannate con quelle note ignominiose tante e tante proposizioni, le quali non farebbero state di verun scandalo, o danno ai Fedeli col praticarle, perchè non poteva esser di scandalo, o di danno il praticare ciò, che non era opposto ad alcuna legge, che gli obbligasse.

XIII. La quinta assurdità da me proposta nella pag. 25. contro il sistema di Monsignor Liguori è questa, che se fosse vero, che quando si disputa tra i Dottori con probabilità di opinioni intorno la legge, essa non è promulgata, ne seguirebbe, che nè tampoco sarebbe obbligato chi certamente, ed evidentemente sapesse, che vi è la legge, che comanda, o proibisce questo o quel caso particolare: perchè la notizia di costui, comunque certa, ed evidente, non sarebbe al più, che una notizia privata, la quale non impedisce, che vi sia

tra.

tra i Dottori contrarietà di opinioni solidamente probabili. Ora secondo Monsignore è certo, che quando v'è tal contrasto di opinioni, la legge non è abbastanza promulgata, e però *non è legge*. Adunque nemmeno esso sarà obbligato ad osservarla, malgrado la notizia evidente, che ne ha; nella guisa, che comunque sappiasi da qualche privato avere il Principe formata una legge per la Comunità, nessuno, che ad essa appartiene, è tenuto ad osservarla, prima che dal medesimo sia promulgata. Qual sia la risposta di Monsignore a questo argomento, io non saprei ben dirvelo, Amico, perchè non intendo, e non veggio come incontri la difficoltà, da me proposta; e la sciolga: onde a voi ne rimetto il confronto, e la decisione di chi abbia ragione, e vengo alla festa assurdità, che propo-
posi.

XIV. Questa in ciò consiste, che giusta il sistema di Monsignore, l'esistenza delle leggi naturale, e positiva dipenderebbe dalle opinioni degli uomini, e secondo che esse prevalgono, *vi sarebbe legge, e non vi sarebbe*; poichè è certo, che una volta v'erano opinioni controverse tra i Teologi, e tenute come *probabili*, le quali poi in progresso di tempo meglio librate le ragioni, sono state comunemente giudicate *false*, ed *improbabili*. Adunque deve dire Monsignore, che prima non vi fosse legge, perchè non *abbastanza promulgata*, e di presente vi sia legge abbastanza promulgata. Ma donde mai questa vicenda? *Donde questa nuova, e recente promulgazione?*

Non

Non già certamente da Dio, che abbia fatta di nuovo una promulgazione della legge non fatta da prima. Altro adunque non rimane a dire, se non che l'esistenza di tal legge dipenda unicamente dalla varia opinione degli uomini. E per tal modo, se la opinione, che ora è giudicata *improbabile*, ricuperasse la primiera sua *probabilità* pel concorso di nuove ragioni, ed autorità de' Teologi, tornerrebbe la legge ad estinguerfi: e così con un transito continuo potrebbe passare da morte, a vita, e da vita a morte, senza che il Legislatore o promulgasse, o rivocasse la legge. Che risponde a ciò Monsignore?

XV. Risponde pag. 75. *che in tal caso non già varia la legge, ma varia il giudizio dell'operante, secondo la cognizione, che egli ha della legge. La legge vive, e muore, non già in se, ma in quanto all'atto di legare: e perciò quando apparisce certa, allora lega: ma quando apparisce dubbia, non lega.* Riflettiamo di grazia su questa sua risposta, perchè mi pare, che Monsignore non abbia inteso l'argomento. Non ha detto egli tante, e tante volte col P. Segneri, che *la legge nel dubbio, o contrasto di Teologi non è promulgata abbastanza, e che la legge non abbastanza promulgata NON è LEGGE, ma OPINIONE?* Non può già negarlo, perchè i testi suoi son troppo chiari. Adunque se non vi è la promulgazione della legge, non vi è neppure la legge, e la virtù di obbligare, che è proprietà della legge. Adunque se dipende dalla varietà delle opinioni degli uomini, che sia, o no promulgata la legge, dalla stessa va-
rie-

rietà delle opinioni dipenderà parimente, che vi sia, o non vi sia legge, e che vi sia, o non vi sia l' obbligazione, che è proprietà della legge. Ora l' argomento fatto da me prova, che dipende dalle opinioni degli uomini, che la legge ora sia promulgata, ora non sia promulgata. Adunque prova altresì, che dipenda dalle opinioni degli uomini, che la legge ora esista, ora non esista, e così ora siavi, ora non siavi la sua proprietà di obbligare. E però l' argomento, o l' assurdo sussiste in tutto il suo vigore. Io poi non capisco, Amico, a qual proposito aggiunga qui Monsignore: *In somma non diciamo già noi esser lecito servirsi in pratica di qualche opinione benigna in virtù di quei motivi diretti, che la rendono probabile, ma per lo principio riflesso, che essendo probabile quella opinione, allora la legge è dubbia: e perciò non essendo abbastanza promulgata, non obbliga.* Io so benissimo, che tanto Monsignore asserisce: ma non so, nè lo saprete ancor voi, carissimo Amico, a che serva questo per rispondere all' argomento.

XVI. Diamo termine all' esame, che ho fatto finora delle risposte di Monsignore a' miei argomenti, col fissare, almen di fuga, uno sguardo su quanto replica alla settima, ed ultima absurdità, che gli opposi, e su la seguente, cioè, che Dio avrebbe comandato al Popolo Ebreo una cosa soverchia, ed impossibile, allorché gli ordinò, che inforgendo dubbj intorno la legge, ed essendovi tra i Dottori varietà di opinioni, dovesse ricorrere ai Sacerdoti: *Si difficile, & ambiguum &c.*

Per-

Perchè, se vero fosse, quanto afferma Monsignore, che nel contrasto, o varietà di opinioni non v'è legge promulgata, e che obblighi, non era duopo di obbligare quel Popolo a rintracciare da' Sacerdoti l'intelligenza di una legge, che non vi era, perchè non promulgata abbastanza, attesa la varietà delle opinioni tra i Dottori. Laonde era superfluo, anzi impossibile di ritrovare la legge, che realmente non esisteva. Ed aggiunsi, che lo stesso dovea applicarsi a tutti i casi dubbiosi, che tra noi succedono. Imperciocchè, se a motivo della dubbietà *la legge non è legge, ma opinione*, soverchio è il ricorso ai Tribunali legittimi, soverchio lo studio, e ricerca della legge, mentre dice il P. Terillo, *ridiculum esset si supposita negatione sufficientis promulgationis de lege, adhuc ipsius obligatio quæreretur*. Leggete questo argomento nella *Causa ec. a pag. 37. ec.*

XVII. Neppure qui Monsignore risponde all'argomento, e solo diffonde nella spiegazione fatta del testo del *Deuteronomio*, che è fuor di proposito, tralasciando quella, che recai da San Tommaso, e da altri gravissimi Autori, e in altre parole, che a nulla servono. Per il che io altro non farò, che recarvi la soluzione, che assegna il P. Rasler pag. 35. a quell'unica risposta, che Monsignor dar
 „ poteva, ma non la diede. „ Nec dicas (scrive
 „ su questa sentenza del Terillo, che egli
 „ ampiamente confuta) eo tendere in tali
 „ casu Doctorum labores, ut inveniatur ratio-
 „ nes, per quas certum evadat legem existe-

„ re,

„ *re*, & contraria opinio e gradu probabili-
 „ tatis deiciatur. Contra enim est: quia si
 „ *antecedenter* (N. B.) ad hujusmodi ratio-
 „ nes inventas, *promulgatio legis formaliter ex-*
 „ *clusa* fuisset per opinionem contrariam, ac
 „ saltem tunc *communi judicio probabilem*: fa-
 „ ne nec post inventas illas rationes, inciperet
 „ lex esse promulgata, nisi accederet alia nova
 „ promulgatio: cum hæc, loquendo formaliter,
 „ non consistat in rationibus, vel judiciis Do-
 „ ctorum de existentia alicujus legis: sed in alio
 „ quodam signo externo manifestativo volunta-
 „ tis Legislatoris subditos ad hæc, vel illa ob-
 „ ligandi. „ Così egli: cui aggiungo, affinché
 „ Monsignore non restringa il sentimento di
 „ questo Autore alle leggi positive, che soste-
 „ so prova della legge naturale.



§. VII.

Osservazioni sopra quanto scrive Monsignore sulla cognizione necessaria al peccato, e il secondo principio riflesso del suo sistema, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo.

I. **G**ettato a terra il principal fondamento di Monsignore, che la legge dubbia non è promulgata abbastanza, e però senza virtù di obligare, non dovrei trattertermi su quanto scrive nel 2. Paragrafo della sua Apologia: poichè nulla in verità contiene, che meriti ulterior esame, e discussione. Come che egli proponga di voler provare l'altro suo fondamento, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo, altro non fa per molte pagine, se non se ripetere, quanto avea detto nel primo, che la legge eterna non obbliga ab eterno, e che la legge naturale nel contrasto di opinioni probabili non ha virtù di obligare, perchè non è sufficientemente promulgata: e quindi entra a trattare della cognizione che è necessaria, affinchè il peccato sia volontario, e in altre cose simiglievoli affatto aliene dal nostro argomento, sopra delle quali non farò altra osservazione, se non che San Tommaso, e tutti i migliori Teologi insegnano, che per essere il peccato volontario non è necessaria la cognizione attuale della malizia: ma che basta il volontario in causa, o virtuale, e il volontario, che chiamano interpretativo o indiret-

to,

to, cioè, che l'uomo *possit*, & *teneatur scire*, & *non sciat*.

II. Perchè però Monsignore torna ad insistere sull' autorità di San Tommaso presa dalla *quest. 17. de Verit. artic. 3.* fermiamoci brevemente su d' essa, e mettiamo in maggior chiarezza la mente del Santo Maestro. Tre cose distingue San Tommaso nella *quest. che fa de conf.* e nella *p. 2. quest. 94. art. 1.* cioè i *primi principj*; che sono la *legge naturale*: l' *abito* di questi primi, che è la *Sinderesi*: e l' *applicazione* de' primi principj all' azione particolare: *Lex naturalis*, dice il Santo, *nominat principia juris: Synderesis habitum eorum: conscientia applicationem legis naturalis ad faciendam*. I primi principj, segue egli, sono certissimi, nè intorno d'essi vi può essere errore: perchè inseriti da Dio, che è la stessa verità: e così pure è certo, e costante nell' uomo l' abito de' primi principj. Nell' applicazione dunque de' medesimi succede l' errore, o perchè l' uomo non gli applica, o perchè non gli applica, come dovrebbe alle azioni particolari: *Sicut ex dictis patet, conscientia nihil aliud est, quam applicatio scientie ad aliquem specialem actum: in qua quidem applicatione contingit esse errorem dupliciter &c.* *quest. 17. art. 2.* Quando dunque insegna San Tommaso nel luogo da Monsignor citato, cioè, che *ita se habet imperium &c. sicut se habet actio corporalis &c. attingit autem ipsum per scientiam: unde nullus ligatur &c.* Quanto dico, qui insegna il Santo Maestro, tutto è verissimo: atteso che la legge o il precetto, e l' imperio del supremo Legislatore

latore Dio, per legare, o obbligare, deve essere applicato all'uomo colla scienza, o cognizione. Ma questa unione, o contatto della legge, parlando della *naturale*, Iddio l'ha già fatto coll' inferire nella stessa umana ragione i principj del *jus naturale*, che sono immobili, e certissimi: e mediante la scienza, o cognizione di essi, che sempre è nell'uomo, nè si cancella giammai, *ligatur ad legem, aut preceptum*. Ma ad esso lui poscia appartiene l'applicazione della legge, che conosce, ai casi particolari: e nel fare questa applicazione succede molte volte l'errore, perchè i principj non sono giustamente applicati, e succedono eziandio le *incertezze*, e i *dubbi*, se da que' principj ne segua, che questa o quella azione, questo o quel caso sia, o no, comandato, o proibito dalla legge. Siccome nell'esempio di sopra addotto del triplice contratto la legge, che vieta l'ingiustizia *attingit hominem per scientiam*, ed a tutti, che vi riflettono, è *notissima*, nè in essa v'ha mai l'errore. L'errore solamente succede, o può succedere nell'applicazione della legge certa, e nota al caso di quel contratto, in quanto che non ben applicando la legge, si giudichi non esservi in esso ingiustizia, mentre realmente vi sia. Ma un tal errore non si oppone già a qualche altro precetto, o legge particolare, ma a quel solo, che proibisce l'ingiustizia, o comanda la giustizia: come altrove si è detto.

III. Questa legge, che l'ingiustizia divieta, è dunque a tutti *nota*, nè può darsi ignoranza della medesima, la quale soltanto può esservi

H

fervi nei Casi particolari, cui essa si applica, intorno a che son divisi i Teologi, se ignoranza, o errore possa darli, che scusi dalla colpa, con varietà di sentenze. Ma poichè San Tommaso nel detto articolo parla generalmente di tutti i precetti, e comprende sì i naturali, che i positivi; perciò aggiunse quelle parole: *nec ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum*: attesochè può darli, che il divino precetto sia già intimato all' uomo: ed egli per qualche ragione l' ignori, o non vi avverta: e allora non è obbligato al precetto, se non nel caso, che sia tenuto a saperlo. Che se non sia obbligato a saperlo, e non lo sappia, in nessun modo vien legato dal precetto: *Si autem non tenetur scire, nec sciat, nullo modo ex præcepto ligatur*: dottrina, che il Santo Maestro più chiaramente insegna nella risposta al primo argomento. Si era egli opposto, che siccome la coscienza lega, così la coscienza erronea dovrebbe assolvere dal legame, o dalla obbligazione: e risponde: *dicendum quod tunc conscientia erronea non sufficit ad absolvendum, quando in ipso errore peccat, ut quando errat circa ea, quæ scire tenetur. Si autem esset error circa ea, quæ quis non tenetur scire, ex conscientia sua absolvitur: sicut patet in eo, qui ex ignorantia facti peccat, ut cum aliquis accedit ad alienam uxorem, quam credit suam. Si dà per tanto vera ignoranza, o errore, che non iscusa da colpa: e allora lo stesso errore è peccato, quando riguarda quei precetti, o quelle cose, che non sappiamo,*
ma

ma siamo tenuti a sapere. Questa spiegazione chiara, e legittima della dottrina di San Tommaso dissipa tutte le nebbie, con che ha preteso Monsignore di oscurarla.

IV. Ma giacchè abbiamo, carissimo Amico, toccato questo punto *della ignoranza invincibile*, vorrei sapere da Monsignore, perchè m'imponga di non ammettere *ignoranza invincibile delle conseguenze anche più remote, ed oscure del jus naturale?* Egli mi affibbia questa sentenza, quasi fosse certo, che io la sostenga, in più luoghi, e massimamente alla pag. 89. ec. e quindi si mette a provare contro di me, che diasi tale ignoranza, e porta e ragioni, e autorità, consumando in ciò sette, o otto pagine. Ma che si va mai sognando Monsignore? Dove ho io trattata, o difesa questa sentenza? Di fuga soltanto ho accennata la questione alla pag. 142, e ne ho parlato in maniera, che Monsignore dovea anzi ricavarne, che non fossi di sentimento a lui contrario. Ecco le mie parole: „ Che
 „ ne potete, dissi, quindi inferire (da un testo di S. Antonino)? Non altro certamente, se non che „ se per avventura succeda, che taluno non entri in dubbio dell' „ onestà di quella compera, per non vedervi „ testimonio, o determinazione della Chiesa, „ che la proibisca, e sapere anzi, che vi sono „ sapienti Teologi, che l'approvano per „ lecita, onde con buona fede la faccia, *questi* „ allora possa essere scusato dalla colpa per „ *l'ignoranza invincibile*, la quale vien più „ comunemente ammessa da' Teologi in certi

„ casi del *jus medesimo naturale*, quando siano intralciati, e rimoti da' primi principj.
 „ Ma in tal caso siamo fuor di questione.
 „ perchè parliamo di chi è in dubbio, e non di chi è persuaso della verità di qualche opinione „. Mi dica dunque Monsignore, se da questo testo abbia ricavato, o potea ricavare, che io difendessi non darli mai *ignoranza invincibile* in verun caso del *jus naturale*, comunque oscuro, e lontano dai primi principj? Del resto per dire schiettamente la verità, come è, io non ho fissata ancora su questa controversia la mia opinione: perchè incontro difficoltà gravissime da una parte, e dall'altra, e piuttosto son propenso ad ammettere in qualche caso assai rimoto l'ignoranza invincibile, che a negarla, non però per tutte le ragioni, che allega Monsignore, ma per altre, che mi sembrano di maggior peso. Nego bensì, che diasi tale ignoranza in tutti quei casi, cui l'estendono i Probabilisti, alcuni de' quali giungono ad ammetterla per fino in alcuni precetti del Decalogo. Nego, che diasi nel caso di *dubbio* per la contrarietà di opinioni probabili. Ma che diasi, o possa darli in qualche caso rimoto, implicato, ed oscuro, quello non l'ho ancor negato, nè lo nego, ma fino a nuovo lume il mio giudizio sospendo. Onde poteva Monsignore risparmiarsi la fatica di consumare tante pagine per provare contro di me, che *sostengo una sentenza dura, e crudele*. Era assai meglio, e necessario per lui di ponderare ciò che scrive nella pag. 93. abusandosi del testo, che reca

di

di San Tommaso, e dicendo, che *colui solamente è reo d'ignoranza colpevole, il quale, ne impediatur a peccato, quod diligit, scientiam recusat: & sic ignorantia est a voluntate quodammodo imperata*. Imperocchè fa egli, che sorta d'ignoranza sia quella di chi, *ne impediatur a peccato, scientiam recusat?* Dessa è netta, e schietta ignoranza *affettata*. Se dunque *solamente è reo d'ignoranza colpevole colui, che scientiam recusat*, non vi farà altra ignoranza colpevole, se non *l'affettata*: e per tal guisa fa dire a San Tommaso, e dice egli stesso una dottrina non tollerabile nelle scuole cattoliche, e degna di censura. (a)

H 3

V. Do-

(a) La dottrina di San Tommaso sull'ignoranza volontaria, cui doveva riflettere Monsig. per non cadere negli abbagli, in cui è caduto, si è quella, che abbiamo p. 2. q. 6. art. 8. ove dice così: *consequenter se habet ignorantia ad voluntatem, in quantum ipsa ignorantia est voluntaria: & hoc contingit dupliciter, secundum duos modos voluntarii. Uno modo, quia actus voluntatis fertur in ignorantiam: sicut cum aliquis ignorare vult, vel ut excusationem peccati habeat vel ut non retrahatur a peccando, secundum illud Job. 21, Scientiam viarum tuarum nolumus: & hæc dicitur ignorantia affectata. Alio modo dicitur ignorantia voluntaria ejus, quod quis potest scire, & debet. Sic enim non velle, & non agere voluntarium dicitur, ut supra dictum est. Hoc igitur modo dicitur ignorantia, sive cum aliquis actu non considerat, quod considerare potest, & debet, que est ignorantia male electionis, vel ex passione, vel ex habitu proveniens: sive cum aliquis notitiam, quam debet habere, non curat acquirere &c.*

V. Dopo di aver parlato Monsignore per 30, e più pagine di tutt'altro, che del punto proposto nel titolo del paragrafo, cioè, che *la legge incerta non può indurre un obbligo certo*, che è il secondo fondamento del suo sistema, comincia finalmente a prenderlo in mano alla pag. 97, ma per tosto abbandonarlo, ed appigliarsi ad un altro principio, che prende dal *possesso della libertà*, che gode l'uomo nel caso di legge dubbia. Sopra di che stimo superfluo, ed inutile di trattenervi, Amico Carissimo, mentre se Monsignore non aggradisce la prima risposta, che diedi, almeno dovea contentarsi dell'altra, che soggiunsi alla pag. 15, e ritoccai di sopra, cioè, che l'uomo si considera prima, e si dee considerare, secondo la ragione, e poi secondo la volontà, e libertà. Ora è proprio della ragione, che viene da Dio che sia *retta*: nè può essere *retta*, se non è conforme alla regola, che è la legge stessa di Dio. Dunque ec. Si veggia il mio testo, che è troppo chiaro, e convincente; e solo aggiugnerò, che la ragione, se è creata *retta*, e conforme alla legge, sempre precede la libertà e fisica, e morale. E su questo punto non dirò altro, giacchè gli stessi Probabilisti più dotti, e accurati confessano ingenuamente, che il principio riflesso preso dal *possesso della libertà*, non sussiste, nè può sostenersi

Cum autem ipsa ignorantia sit voluntaria aliqua istorum modorum, non potest causare simpliciter involuntarium &c.

nerfi, e quanto da me fu offervato nel §. 4, basta a dimostrarlo tale con ogni evidenza.

VI. Quanto a ciò, che Monfig. soggiugne alla pag. 104. ec. sul principio, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo; io vi rimetterò al §. 4. della *Causa del Probabilismo* ec: e con voi rimetterò tutti i saggi, e intelligenti: mentre son ficuro, che leggendolo, e ponderandolo con attenzione, vedranno, che non solo Monsignore non ha confutati i miei argomenti, ma nè tampoco vi ha dato una scossa la più leggera. Vedranno di aver io dimostrato, che non basta all' intento suo, che la legge dubbia non possa indurre un obbligo certo, se quest' obbligo certo in tal caso vi fosse per qualche altro capo: che da quel principio della legge dubbia, o incerta, null' altro può, e deve ricavarne, secondo tutte le regole della buona dialettica, se non che dubbia altresì, ed incerta sia l' obbligazione, che segue inseparabilmente la legge: onde se in tal caso di dubbio non vi sarà obbligazione certa, vi sarà tuttavia obbligazione probabile, attesi i fondamenti, che provano, benchè non con evidenza, la legge, o per dir meglio, che il caso sia compreso nella legge: e posto ciò, vedranno, che, se non v' ha obbligazione certa di astenersi per esempio da quel contratto, perchè non è certo, che la legge lo proibisca, v' è tuttavia questa obbligazione di astenersi dal farlo per due altri capi: cioè prima, perchè secondo tutti i Teologi, e Monsignore medesimo, per operare lecitamente, è necessario, che l' uomo abbia un detta-

me *certo*, almeno moralmente che l'azione, che fa, sia lecita, e onesta. Ora nel detto caso non può averli questo dettame *moralmente certo* in veruna maniera. Non può averfi in vigore della *legge diretta*, e particolare, che è *incerta*: non può averfi in vigore del *principio riflesso*, che *la legge dubbia non può indurre un obbligo certo*: perchè l'argomento combatte appunto questo principio, e prova, che se la *legge diretta*, che è *incerta*, non può indurre un *obbligo certo*, siccome accordo senza difficoltà, induce almeno un obbligo *probabile*: perchè quale è la legge, tale è l'obbligazione: se la legge è certa, l'obbligazione pure è certa: se la legge è incerta, e probabile, altresì l'obbligazione è incerta, e probabile: e per tal guisa si rende *incerto*, se sia lecita, ed onesta l'azione: onde per necessaria conseguenza non si potrà mai fare il dettame pratico *certo* di poterla fare: poichè *da un principio incerto non può mai discendere conclusione certa*. Onde Monsignore non poteva se non in tal guisa proporre questo suo secondo principio riflesso: *la legge probabile, e incerta non può indurre per se stessa un' obbligazione nè certa, nè incerta, o probabile*. Ma così proponendolo, apparisce troppo chiara la sua insufficienza, e falsità. Io bramerei, che Monsignore riflettesse e penetrasse questa verità, che è infallibile: poichè dal suo scritto rilevassi, che non v'abbia riflettuto abbastanza, nè penetrata la forza dell'argomento.

VII. Se non che mi pare, che non abbia neppure riflettuto abbastanza sull'altra massima

ma da tutti approvata per certissima, e incontrastabile, che proposti alla pag. 47., ed è quella espressamente insegnata da San Tommaso: che *quicumque committit se discrimini peccati mortalis, peccat mortaliter* (a). Egli si oppone, è vero, pag. 108. da San Tommaso questa massima, e risponde, che nel caso di dubbio l'uomo si espone bensì al pericolo di trasgredire materialmente la legge, ma non formalmente, cioè con offesa di Dio, e lo dichiara in tal foggia: *se si operasse in vigore della sola opinione probabile, sicchè si operasse col dubbio pratico di peccar mortalmente, certo in tal caso si peccerebbe mortalmente, ma non quando si opera col dettame certo formato sopra del principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata, o perchè la legge incerta non può indurre un obbligo certo: poichè allora, quantunque si operi col dubbio speculativo, non si opera col pratico: mentre col principio certo riflesso già formasi il dettame moralmente certo della onestà della azione, e certamente allora non si pecca.*

VIII. Sicchè secondo Monsignore, sarebbe sempre peccato mortale, e formale l'operare col dubbio pratico: e allora si opera col dubbio pratico nel caso di dubbio della trasgressione della legge, quando non siavi il principio riflesso certo, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata, o perchè la legge incerta non può indurre un obbligo certo. Lasciamo ora il principio, che la legge non sia abbastanza promulgata ec. giacchè di questo ne

ab.

(a) Quodlib. 9. art. 15.

abbiamo diftesamente parlato di sopra, e dimostrato, come dice il Bovio, una *Chimera*, ed un *falso immediato*, e *chiaro*: ed esaminiamo soltanto il secondo, di cui al presente si tratta. Qualora dunque il principio che la legge incerta non può indurre un obbligo certo, non sia principio certo, concede Monsignore che nel caso, che sia *dubbia la legge*, si opera *col dubbio pratico*, e però si pecca non solo *materialmente*, ma ancora *formalmente*. Ora così è di fatto, che un tal principio è per lo meno *incerto*; sì perchè, se la legge incerta non può indurre un obbligo certo, induce per lo meno necessariamente una obbligazione *probabile*, fondata su que' motivi, che militano a favor della legge, e rendono *probabile* e la legge, e l'obbligazione, che segue la legge: sì perchè io non deduco l'*obbligazione certa* di osservare la legge dalla *legge incerta*: ma dalla impossibilità di formare in tal caso un dettame certo, che non vi sia legge, che obblighi; sì finalmente perchè un tal principio riflesso è combattuto da un altro principio parimente riflesso, che nessuno si deve esporre al pericolo di trasgredire anobe *materialmente la legge di Dio*, che merita tutto il riguardo, perchè non venga trasgredita da noi in modo alcuno. Adunque quel *principio riflesso* di Monsignore non è, nè può dirsi *principio certo*: adunque operando con esso nel caso nostro, si opera non solo *col dubbio speculativo*, ma ancora *pratico*: adunque il peccato, che si commette, non è soltanto *materiale*, ma eziandio *formale*, che offende Dio, ed espone alla dan-

na-

nazione eterna. E tanto per appunto intese San Tommaso con quelle parole: *quicumque committit se discrimini peccati mortalis, peccat mortaliter*, siccome e da queste stesse parole, e da tutto il contesto chiaramente rilevasi, e rileverà ognuno, che non voglia ostinarsi a tenere gli occhi rivolti dal lume della verità.

IX. Ma perchè vie più chiara anche Monsignore rilevi l'illusione, che fa, non volendo, a se stesso, ed ai suoi leggitori col promuovere questo suo secondo *principio riflesso*; mettiamolo sotto quell'aspetto medesimo; sotto cui nel §. 5. abbiám posto l'altro, che *nel caso di dubbio la legge non è a sufficienza promulgata*. Quando per la contrarietà delle opinioni v' ha dubbio, o incertezza intorno qualche caso, o azione, se sia lecita, o no; cosa è propriamente, e realmente quello, che è dubbioso, ed incerto? Non già la legge, che sempre, parlandosi della legge naturale, e divina, e d'ordinario delle leggi positive umane, si suppone certa, e bastevolmente conosciuta dagli uomini. Ma il dubbio versa unicamente sopra le qualità, o circostanze delle azioni particolari, per cui si controversa tra gli Autori, se siano, o non siano comprese sotto la legge, o sotto l'obbligazione della legge. Si dibatte per esempio, se questo, o quel contratto sia ingiusto, o contenga ingiustizia: se questa, o quella azione offenda la carità, che dobbiamo a Dio, o ai prossimi, se si opponga alla legge, che proibisce la simonia, che comanda l'ascoltare la messa, il digiunare &c., e così andate discorrendo di quel-

quella gran farragine di casi controversi , che s' incontrano ne' libri de' Moralisti . Si proponga , replico , sotto di questo aspetto , che è il proprio e naturale ; la questione , che abbiamo per le mani : e tosto si vedrà , che nelle controversie dubbiose la legge non è già *incerta* , ma *certa* certissima , e solamente è *incerto* , se l'azione particolare per la qualità , circostanze , o caratteri , che in essa si considerano o dall' Operante , o da Teologi , che trattano di essa , si opponga , o non si opponga alla legge *certa* della *giustizia* , della *Carità* , della *Religione* &c. E si vedrà ancora , che in questo dubbio , o contrarietà , di opinioni , chiunque si attiene alla parte favorevole al suo genio , o alla sua libertà si espone volontariamente al pericolo *speculativo* , e *pratico* di trasgredire tal legge , di fare un atto d'ingiustizia , o contro la carità &c. Vedrà chiaro la verità di quella massima di Sant' Agostino : *efficere id , quod incertum est , an sit peccatum , certum peccatum est* : e di quella di San Tommaso poc' anzi addotta inferita da Dio nella stessa nostra ragione , e conosciuta da tutti gli uomini onesti , e per fino dai gentili : *quicumque committit se periculo* di trasgredire la legge in materia grave , *peccat mortaliter* , cioè con peccato non solo *materiale* , ma *formale* , e formalissimo : perchè preferisce il proprio genio , la propria soddisfazione al pericolo di violare la santa legge di Dio . E vedrà finalmente quanto siano , non dirò soltanto incerti , e dubbiosi , ma frivoli e vani , que' ghiribizzi inventati dai Probabilisti per esentare gli uomini dall' esat-

esatta osservanza della legge, cioè che *la legge non è a sufficienza promulgata*, e però non è legge che obbliga, che *la legge incerta non può indurre un obbligo certo*: che *la libertà sia in possesso contro la legge*: e che *nel caso di dubbio vi sia ignoranza invincibile della legge certa*. Ma su quest' ultimo aggiungerò qualche cosa nel §. seguente (comechè duopo non vi farebbe) per convincere Monsignore degli abbagli, che prende.



§. VIII.

§. VIII.

Offervazioni sopra l' ignoranza invincibile della legge ammessa da Monsignore nel concorso di due opinioni contrarie ugualmente probabili.

I. **G**iacchè Monsignore ritorna, Carissimo Amico, alla pag. 111. ec. a parlare della *ignoranza invincibile*, che pretende esservi della legge nel concorso di due opinioni contrarie ugualmente probabili, conviene, che io e voi abbiamo la sofferenza di seguirlo, perchè non abbia a lagnarfi, che siasi lasciato di rispondere a cose da lui giudicate importanti. Veramente, se egli si degnerà di riflettere a quanto si è detto nell' esame sì del primo, che del secondo suo *principio riflesso*, riconoscerà eziandio l' insuffistenza del terzo, che si dia nel caso di dubbio *ignoranza invincibile*. La ragione è evidente: imperocchè mettendosi i casi particolari dubbiosi sotto quel punto di vista, sotto cui devono, e sogliono proporsi da' Teologi, apparisce manifestamente, che si conosce con *cortezza* la legge, che vieta l' ingiustizia, la simonia, la calunnia ec. o che comanda la carità, la temperanza, la santificazione dei dì festivi, il digiuno ec. e soltanto il dubbio, e l' incertezza è riguardo le azioni, o le omissioni particolari, se per queste o quelle circostanze, caratteri, o qualità, che in esse concorrono, si oppongano, o non si oppongano alla legge, siano o non siano

fiano conformi alle leggi di già note. Laonde non potendosi le leggi ignorare invincibilmente, l'ignoranza non farà mai *invincibile* rispetto alla legge: e solo refterà la questione se invincibilmente s'ignori la malizia, o contrarietà dei casi particolari colla legge, de' quali contendono i Teologi con diversità di opinioni. E trattandosi così la questione, io costantemente asserisco, che il preteso principio dell' *ignoranza invincibile* sia affatto insufficiente, e fallace: e quanto ha saputo produr Monsignore sì nella *Dissertazione*, che nella *Apologia* su tal proposito, tutto cade rovinoso a terra senza speranza di rilevarlo. Esaminiamo brevemente le sue prove.

II. Egli arrega primieramente alla pag. 10. l'autorità di San Tommaso su quelle parole *ad Rom. 3. per legem cognitio peccati. Per legem enim* (commenta il Santo Dottore) *datur cognitio peccati, quid agendum, quid vitandum &c.* E di ciò chi ne dubita? Qui San Tommaso dimostra, che l'Apostolo parla dei precetti morali dati da Dio a Mosè, e afferma in esemplo: *non occidas, non furtum facias &c.* E chi è mai, che neghi aver l'uomo la cognizione di queste leggi, e pretenda poterfi ignorare *invincibilmente*? Aggiugne nella p. 13. un altro lungo testo del Santo, di cui già si è parlato, e insiste che si notino quelle parole: *nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti.* Così è, e nessuno ignora *invincibilmente* i precetti della legge, che proibiscono l'ingiustizia, la simonia, l'intemperanza ec. e comandano il cul-

to

to dovuto a Dio, il rispetto ai genitori, e così gli altri, che *tenetur scire*, come dice San Tommaso. Nell' *Apologia* pag. 112. porta l'argomento da me fatto nella *Causa* ec. p. 61. e risponde, che qui è l'equivoco.

„ Noi non diciamo, che chi opera coll'opinione egualmente probabile meno sicura è scusato dalla colpa (se mai fosse vera l'opinione più sicura) perchè ignora invincibilmente la legge: ma perchè *ignora invincibilmente la certezza, o sia la verità della legge*. Onde ben anche può dirsi, che finchè dura il conflitto delle due opinioni egualmente probabili, è *invincibile l'ignoranza della legge*: perchè non può certamente affermarfi, che ella vi sia.

III. Se l'*equivoco* sia di me, o di Monfignore, potete, Amico, raccogliero anche da questo solo. Pretende egli, che nel conflitto delle opinioni non già s'ignori la legge, *ma s'ignori invincibilmente la certezza della legge*, e in conseguenza, che non basti, perchè l'ignoranza della legge sia *vincibile*, che se ne abbia una cognizione *probabile*, ma esige, che se ne abbia una *certa*. Ma qual idea d'ignoranza invincibile mai più strana di questa? Sapere, che è probabile, che diafi la legge, ovvero (per ridurre la questione al suo vero punto) sapere, che questa o quella azione *probabilmente* si oppone alla legge già nota, sotto cui si contiene: e tuttavia pretendere, che *invincibilmente s'ignori l'opposizione, che vi può essere, e probabilmente v'è colla legge*, perchè, a motivo dell'altra sentenza probabile,

te, non se ne ha di tale opposizione *la certezza?* Ma non è ciò apertamente ripugnante al sentimento comune de' Teologi, e dello stesso P. Segneri, che Monsignore venera come suo Maestro? Convengono comunemente i Teologi in questa massima, che quando v'è o dubbio, o sospetto ragionevole della pravità dell' azione, sempre sia illecito il praticarla. Ma non ha sempre dubbio, o sospetto ragionevole della pravità dell' azione colui, che se non ne ha cognizione *certa*, a motivo della contraria opinione probabile men sicura, ne ha però una *probabile*, e sensata pei gravi fondamenti dell' altra sicura? e se ha questo *dubbio, o sospetto ragionevole*, che non può certamente negarsi da ognuno, che intenda, non è desso un *dubbio pratico*, e praticissimo, perchè non può essere deposto col *principio stesso della ignoranza invincibile*: perchè appunto l' argomento prova, che non diai in tal caso ignoranza invincibile?

IV. Io nella *Causa del Probabilismo* alla pag. 62. ho addotto il testo del P. Segneri (che qui Monsignore accenna senza riferirlo), il quale parlando su questa materia nel *Cristiano istruito p. 2. Rag. 9. n. 2.* insegna: che l' *ignoranza invincibile è quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha nè anche maniera di vincere il suo errore, ed uscirne.* Onde se in tale stato ella falla, dice il Filosofo, non tanto deest affermare, che *peccat propter ignorantiam*, quanto che *peccat ignorans*. Dal che ne segue, che l' ignoranza per opposto è *vincibile*, nè scusa

I

dalla

dalla colpa, *quando si ha principio di dubitare della pravità dell' azione, e quando siavi maniera di vincere l' errore, ed uscirne.* Ma chi vede essere *probabile*, che l' azione, che fa, si opponga alla legge, non solo ha principio di dubitare di ciò, ma ne ha un positivo dubbio: adunque la sua ignoranza sempre farà *vincibile, e colpevole.* Ma cosa risponde Monsignore alla dottrina comune de' Teologi, e a questa in particolare del P. Segneri? Io altro non ritrovo nella sua *Apologia*, se non che dopo il suo testo da me addotto, ritorna al principio della legge, che in tal caso è *dubbia, e però certamente non è a sufficienza promulgata*, e su questo principio riflesso fonda poi *la certezza della sua opinione:* e per tal guisa fa un circolo vizioso da un *principio riflesso ad un altro*, che i Probabilisti distinguono, e stabilisce l' uno sull' altro. Ma stante che si è già provato diffusamente del primo, che è insufficiente, e falsissimo, e lo stesso si è qui provato del secondo, nessuno di loro serve di appoggio alla disperata causa di Monsignore. Quanto poi appartiene al testo, che qui apporta del P. Gonet, basta leggere, e vedere *in fonte* a qual proposito parli, per rilevare incontanente, che favella non del caso di due opinioni dubbiose, ma quando premeffa un' accurata ricerca della verità, si ritrova, che l' opinione men sicura è *la sola probabile.* E questa è la sentenza più comunemente tenuta da' Teologi, e che tengo pur io: ed io bramerei, che giacchè Monsignore porta l' autorità del P. Gonet

net, seguitasse la di lui sentenza nella maniera, che da esso è sostenuta in tutto quel Capitolo.

V. Ma se Monsignore non risponde nè alla dottrina comune de' Teologi, nè in specie a quella del P. Segneri, chiediamogli, che almeno risponda a ciò che ha detto egli stesso. In una *Lettera* di risposta a certo Religioso, che l' esortava a ritrattarsi sopra il Probabilismo, che ha già pubblicata, m' è accaduto, di fuga leggendola, di ritrovare alla pag. 20. queste sue precise parole: „ E' comune la sentenza, che
 „ al peccato mortale vi bisogna l' avvertenza
 „ attuale, quando si opera, o almeno quando
 „ si mette la causa, della malizia dell' azione:
 „ o pure *del dubbio*, o *sia sospetto di tal ma-*
 „ *lizia*, o *almeno del pericolo di errare*: altri-
 „ mente l' ignoranza è *invincibile*, e *scusa dal*
 „ *peccato* „. Per non entrare in nuove questio-
 ni, lasciamo la prima parte, che al peccato
 mortale vi bisogna l' avvertenza attuale della
 malizia, quando si opera. Questa sentenza, se
 è comune, tale non è, se non presso de' Pro-
 babilisti, e de' lassivi Teologi: e se Monsignore
 avesse studiati Teologi migliori, avrebbe ve-
 duto, che essa è rigettata apertamente e da
 San Tommaso, e da' suoi veri discepoli, e
 provata la sorgente delle piu' orribili conse-
 guenze, e dello stesso peccato filosofico. Ma
 non è luogo di qui trattenermi, e vengo al
 restante del suo testo, che *basti al peccato mor-*
tale l' avvertenza del dubbio, o sia sospetto del-
la malizia, o almeno del pericolo di errare. Se-
 condo dunque questa dottrina di Monsignore,
 ogni

ogni qualunque volta si avverta o *al dubbio*, o *sospetto di malizia*, o anche *al pericolo di errare*, l'ignoranza non è più *invincibile*, nè *scusa dal peccato*. Adunque per legittima necessità conseguenza nel conflitto di due opinioni contrarie *probabili*, non vi sarà *ignoranza invincibile*, che scusi dal peccato in chi si appiglia alla meno sicura, benchè non abbia *certezza della legge*, che vieti l'azione. La ragione è evidente, perchè se basta *il dubbio*, o *sospetto della malizia*, perchè l'ignoranza non sia *invincibile*, ma *vincibile*, e *colpevole*, non è più necessario per peccare, che s'ignori *invincibilmente la certezza della legge*: ma basterà, che si avverta, che *vi è dubbio o sospetto di malizia nell'azione* regolata dall'opinione men sicura: cosa che deve, e non può non avvertirsi, troppo chiaro essendo, che le ragioni probabili della opinione sicura inducono necessariamente riguardo tal azione *il dubbio*, e *sospetto ragionevole* di malizia. Se ben rifletterà Monsignore a questo argomento, vedrà che è una *dimostrazione*, che non soffre replica alcuna. Ma eccone un altro non meno dimostrativo di tal verità dedotto dalle parole, che seguono immediatamente.

VI. Scrive Monsignore, che per incorrere il peccato, facendo qualche azione contraria alla legge, vi bisogna *l'avvertenza almeno del pericolo di errare*. Laonde, qualora alcuno *avverta al pericolo di errare*, abbracciando tra due contrarie opinioni probabili la meno sicura, in tal caso non vi farà *ignoranza invincibile*, che lo scusi dalla colpa. Ora così è,
che

che chi nel contrasto di due opinioni probabili abbraccia la meno sicura, non può non avvertire *al pericolo troppo manifesto di errare*: poichè, essendo in tal caso incerta, e dubbiosa la verità, ognuno vede tosto, che abbracciando la men sicura, può *errare*, ed ha sodo fondamento di dubitare di errare. Per cagione di esemplo conosco taluno, che vi è diversità di opinioni, se il triplice contratto sia *ingiusto*, e si opponga per conseguenza alla giustizia, ovvero *giusto*, e alla legge della giustizia conforme: ed egli perciò sta incerto, e dubbioso; certamente non può non avvertire, che celebrando un tal contratto, egli è esposto al *pericolo* di errare: attesochè ben conosce, che siccome un tal contratto può non essere opposto alla giustizia, così ugualmente può esservi opposto, ed ha grave fondamento per così crederlo. Adunque questa sola *avvertenza*, o cognizione, anche secondo Montaigne, basta, perchè non sia scusato il suo errore da vera colpa: ed è falso per conseguenza, che *invincibile sia l'ignoranza*, quando non si abbia *certezza* nel caso nostro della verità, o sia dell'errore: stantechè nel caso addotto, secondo lui stesso, non v'è *fiſſata certezza*, ma solo *dubbio*, e *pericolo di errare*: e nulladimeno vi riconosce colpa, o peccato *formale*.

VII. In fatti, siccome io osservai alla pag. 66. della *Causa ec.* questo è il grande abbaglio de' Probabilisti promotori del *Principio stesso dell'ignoranza invincibile* nel caso di dubbio, che essi non mettono in veduta, nè al-

tro considerano, se non se la sola *ignoranza della certezza della verità*, senza far caso dell'*errore*, cui volontariamente si espone chiunque si determina a seguire la men ficura nel confronto dell'altra ugualmente probabile. Imperocchè possono essi, e con essi può mai Monfignore negare, che seguendo l'opinione men ficura, si esponano volontariamente al *pericolo di errare* nella scelta, che fanno, e in conseguenza di peccare? No certamente: giacchè secondo la dottrina di tutti i Teologi, nelle cose morali è lo stesso errare, e peccare, e l'esporsi volontariamente al probabile pericolo di errare, e di peccare. Possono essi negare, che quest'errore, cui si esponono, sia *errore vincibile*? Nemmeno: poichè hanno pronto il mezzo di vincerlo, ed evitarlo, cioè tralasciando di far quell'azione, in cui v'ha *probabile pericolo di errare*. Adunque, se malgrado l'*ignoranza della certezza della verità*, sempre v'è pericolo probabile nel far quella azione d'incorrere nell'errore, e un tale errore è sempre *vincibile*, e sempre vi farà peccato formale facendola: e per tal guisa il decantato loro principio riflesso della *ignoranza* non verrà mai a scusarli dinanzi a Dio da vero peccato.

VIII. Per dichiarare, come nel caso, di cui trattiamo, non possa darsi nè *errore*, nè *ignoranza invincibile*, alla pag. 64. mi prevalsi di due similitudini: „ Un uomo, disse, di corta vista, che conosce essere verisimile, che seguendo questa, anzi che quella strada, precipiterà nella fossa, dirassi mai, che

„ ab.

„ abbia ignoranza *invincibile* del suo perico-
 „ lo, perchè non lo riconofce con certezza,
 „ e con lume chiaro non ravvifa la fossa, in
 „ cui è per cadere? Un Cacciatore, che pre-
 „ melfe le dovute diligenze, non difcuopre,
 „ che *certamente* fia uomo colui, che muovefi
 „ entro di un cefpuglio, ma tuttavia un uo-
 „ mo lo giudica con *probabilità eguale* a quel-
 „ la, onde lo giudica una fiera, fi crederà,
 „ che *invincibile* fia la fua ignoranza, di ma-
 „ niera che la fua cognizione non *certa*, ma
 „ gravemente *probabile*, lo fcufi dall' omici-
 „ dio, fe vibrando la faetta, l'uccida „?
 „ Cofa a quefte due fimilitudini rifponde Mon-
 „ fignore? „ Quefti efempj, fcrive pag. 114.,
 „ niente già concludono a favore della rigida
 „ fentenza: perchè ivi fi tratta di dubbio di
 „ fatto, e non di dritto. Se in quel luogo
 „ v'è la fossa, colui paffando avanti, certa-
 „ mente vi cade, febbene non aveffe avuto
 „ alcun fofpetto, che ivi è la fossa. Chi uc-
 „ cide l' uomo nella felva, ancorchè certa-
 „ mente l'aveffe creduto fiera, fe l'uccide,
 „ certamente uccide un uomo. Onde chi du-
 „ bita, che ivi fia la fossa, o che quegli fia
 „ uomo, cadendo, o uccidendo *non può effe-
 „ re fcufato dalla colpa*: perchè in tali cafi
 „ offendo la legge certa, che mi proibifce di
 „ mettere me o il proffimo a probabile peri-
 „ colo di morte fenza precisa neceffità. Ma
 „ chi poi non ha certezza della legge, traf-
 „ gredendola non offende Dio: perchè traf-
 „ gredifce una legge, che non obbliga, e per
 „ confequenza una legge, che propriamente

„ non è legge: mentre dice San Tommaso, „ che l'obligare è proprietà essenziale della „ legge „.

IX. Che vi sembra, Amico, di questa risposta? Io son sicuro, che direte, che Monsignore non ha inteso, in che consista la forza della parità da me fatta: e direte il vero. Imperocchè come torna qui a rimettere in scena il principio di già esaminato, che *la legge non è legge, perchè non ha la proprietà essenziale della legge, che è di obbligare?* A che serve mai ciò per sciorre l'argomento fatto coi due esempj da me addotti? Io non gli ho addotti, e potete di leggeri accertarvene, leggendo la pag. mentovata, e tutto il paragrafo, se non a questo solo fine di mostrare, che non poteva esservi *ignoranza, o errore invincibile* in chi tra due opinioni probabili segue la men sicura: perchè, se non v'è in tal caso cognizione *certa dell'errore*, v'è almeno la *probabile*, la quale basta, affinchè l'ignoranza, e l'errore non possa dirsi *invincibile*. A questo solo oggetto recai quelle due parità: e quando esse provano, siccome provano chiaramente, che non diafi tal'errore, o ignoranza *invincibile*, quanto egli ha detto su questo proposito, tutto cade irrimediabilmente a terra, nè può più valersene per appoggio del suo sistema. Fingiamo, che non vi sia legge veruna, che proibisca i casi espressi in quelle due parità, e consideriamoli coi soli lumi della ragione, e della prudenza umana, senza alcun rapporto alla legge divina. Vi farà mai persona saggia, la quale dica, che *ignori in-*
vin-

vincibilmente il pericolo di cadere nella fossa colui, che se non lo fa con certezza, conosce tuttavia essere verisimile, che seguendo questa, anzi che quella strada precipiterà nella fossa? E lo stesso si dica del Cacciatore, che vibra la saetta senza cognizione *certa*, ma bensì *probabile*, che colui che muovesi dentro il cespuglio, sia un uomo, e non una fiera. Nessun Tribunale del mondo, e nessuna persona saggia giudicherà mai *invincibile* cotesta sorta d'ignoranza, mentre avea il mezzo pronto di vincerla, lasciando di camminare per quella strada, o di vibrar la saetta. A questo solo oggetto io ho addotte quelle due parità: dal che poi ne ho inferito, che nemmeno poteva ammettersi *ignoranza invincibile* nel caso della nostra controversia.

X. Giacchè però Monsignore trascurando di riflettere, dove andavano a parare i due esempi proposti, ha divertito il discorso in cose aliene dall'argomento, si offervi attentamente, quanto ha egli avanzato. *Cadendo*, dice, *o uccidendo* (nei casi addotti) *non si può esser scusato dalla colpa: perchè in tali casi io offendo la legge certa, che mi proibisce di mettere me, o il prossimo a probabile pericolo di morte senza precisa necessità.* V'ha dunque *legge certa*, che proibisce di mettere o se stesso, o altri al pericolo di morte nei casi mentovati, benchè non vi sia *certezza*, ma sola *probabilità*, che si trasgredisce la legge. Adunque vi sarà pur *legge certa*, che proibisce di far danno al mio prossimo, celebrando un contratto, che è solo *probabile*, che può ridondare in suo pregiu-

di-

dizio. Dunque vi farà legge certa, che proibisce l'esporsi al probabile pericolo di violare il precetto di astenersi dal dipingere ne' di festivi, perchè è probabile, che il dipingere sia opera servile: e così di mille altri casi: perchè non v'ha maggior ragione di credere, che vi sia legge certa ne' primi due casi, che in tutti gli altri casi, ove è probabile ugualmente il pericolo di trasgredire la legge. E per tal guisa non si potrà mai seguire una opinione probabile men ficura in confronto di un'altra probabile e ficura.

XI. Ma ecco un'altra conseguenza altresì legittimamente dedotta. *V'è legge certa*, scrive Monsignore, che proibisce di fare quanto si contiene in que' due casi. Dunque è promulgata abbastanza, ed ha tutta la virtù di obbligare. Non è così? Così deve dir certamente. Ma qual'è questa legge promulgata abbastanza ne' detti due casi? Ha forse Iddio promulgato in particolare la proibizione di esporsi al probabile pericolo di cadere nella fossa, o di vibrare la scetta, quando si può probabilmente uccidere un uomo in vece di una fiera? Eh sogni son questi, e immaginazioni degne di beffe. Non altro può dir Monsignore, se non che questa legge certamente promulgata ed obligante, sia la legge generale della carità, o della giustizia, che fu abbastanza promulgata, quando il Sovrano Legislatore Iddio la inserì nella umana ragione, da cui ella inferisce, che ne' detti casi sia proibito di mettere se stesso, o il prossimo a probabile pericolo di morte senza precisa necessità. Dunque quel-

quella stessa legge di *carità*, di *giustizia*, e di altre virtù farà parimente *legge certa*, *abbastanza promulgata*, ed *obbligante* anche riguardo tutti gli altri casi particolari, ne quali vi sia *probabile pericolo* di offenderla. Ora è innegabile, che ne' casi dubbiosi v'è sempre questo *pericolo probabile* di offendere la legge. Adunque farà sempre peccato, e peccato formale l'abbracciare la men sicura nel contrasto di due opinioni ugualmente probabili. Con che resta distrutto coi testi medesimi di Monsignore non solo il principio riflesso della *ignoranza invincibile* nel caso di dubbio; ma l'altro eziandio della legge, *che non è legge, perchè non è abbastanza promulgata*, e *non ha la proprietà essenziale della legge, che è di obbligare*. L'argomento, come vedete, Amico, ha tutta la forza; ma quanto dirò nel seguente paragrafo, ve la darà a conoscere con ogni chiarezza.



§. IX.

*Argomento preso dall' universale consenso della
 persone oneste di attenersi alla legge nel caso di
 dubbio: onde evidentemente si prova l'obbligazione,
 che ha ognuno di non esporsi al pericolo
 di trasgredirla, appigliandosi alla opinione
 almeno sicura.*

I. **C**Omunque ciò, che si è detto ne' paragrafi precedenti, bastar deggia a convincere Monsignore, della insufficienza de' suoi principj riflessi, e della verità, e certezza di quell' altro principio pure riflesso, che propongono gli Antiprobabilisti fondato sul pericolo, cui si espone colui, che nel conflitto di due opinioni ugualmente probabili segue la meno sicura; piacemi ad ogni modo di mettere in maggior lume cotesto principio, che anche solo bastar dovrebbe a pienamente decidere la presente questione. Avendosi Monsignore nella sua *Breve Dissertazione* opposta quella massima dagli Antiprobabilisti promossa, che nel caso di dubbio debba ognuno attenersi alla legge per non esporsi al volontario probabile pericolo di trasgredirla, avea egli richiesto, *ove questa legge stava scritta?* e soggiunto, *che questa nuova legge universale almeno era dubbia, e come dubbia non obbligava.* Alla sua domanda risposi alla pag. 95. della *Causa ec.*, che questa legge stava scritta nel cuore umano, nei primi principj della sinderesi, ove leggiamo a chiare note, che questo rispetto „ dob-

„ dobbiamo tutti al sommo Dio, e alle sue
 „ santissime. Leggi *di non esporfi ne' dubbj a*
 „ *pericolo probabile di violarle.* Nel cuore uma-
 „ no, ove la leggono tutte le persone oneste,
 „ e dabbene non corrotte da' pregiudizj pro-
 „ babilistici, le quali trovandosi nel dubbio
 „ della onestà di qualche azione, dirette dal
 „ solo dettame naturale la tralasciano per non
 „ metterfi al pericolo di offendere la legge, e
 „ ignorano affatto que' principj riflessi ultima-
 „ mente inventati. Nel cuore umano, ove la
 „ lessero i medesimi Gentili, Platone, e Tul-
 „ lio tra gli altri, e la leggono oggidì gli
 „ stessi Eretici a confusione di quel pugno di
 „ Cattolici, che tengono rivolti gli occhi da
 „ quel lume di verità, che la dimostra con-
 „ chiarezza. Sopra di che, aggiunti, vi rimet-
 „ to *al Cap. 1. della Seconda parte del Trattato*
 „ di quell' Autore, che pretendete di confuta-
 „ re: e vedrete, se questa legge universale
 „ vi sia ne' casi dubbiosi: e riconoscerete, che
 „ dessa non è già *dubbia*, come voidite, ma
 „ *certa*, e innegabile „ .

II. Cosa abbia risposto Monsignore a que-
 sta mia replica urgente, ed efficace, non lo
 fo, nè posso saperlo, posciachè non mi è
 riuscito di ritrovarlo in nessun luogo della
 sua *Apologia*. So bene, che non ne ha rica-
 vato profitto veruno: giacchè in più luoghi
 dichiarasi di averlo io colle mie ragioni anzi
 confermato nella sua sentenza. Or dunque, se
 quel poco, che ho detto fu tal argomento,
 che giudico irrefragabile, non è stato suffi-
 ciente a rimuoverlo dalla sua opinione, mi
 per-

permetta, che gliel' esponga alquanto più diffusamente sotto degli occhi suoi, e lo preghi a meditarlo con qualche maggiore attenzione, e darmi poi la risposta netta, e precisa se gli riesce di rinvenirla: attesoche ben può egli discernere, che se l' argomento sussiste, tutto il suo sistema va all'aria. Spieghiamolo per tanto con alcune proposizioni, e mettiamolo in un Sillogismo.

III. Nessuno può negare, che la massima, o il principio, che l' uomo non deve esporri nel dubbio al *probabile pericolo* di offendere, o trasgredire la santa legge di Dio, sia certa, ed obbligatoria, se tal massima è fondata nelle prime nozioni del bene, e del male, o nei dettami inseriti nella mente umana dall' Autore della natura. Or tale è per appunto la massima di non esporri nel dubbio al probabile pericolo di offendere o trasgredire la legge santa di Dio: e lo provo con un argomento, di cui per avventura non abbiamo il migliore, e più sensibile, e sicuro per conoscere i principj, e le verità naturali, cioè il comune consenso degli uomini onesti, e non corrotti da pregiudizj, o passioni, i quali nel risolvere i dubbj, che spesso occorrono intorno il lecito, o l' illecito delle loro azioni non si regolano con altra massima, e ignorano ordinamente quegli altri principj, che i Probabilisti degli ultimi tempi inventarono, e che sono da Monsignore approvati. Attesoche un tal consenso comune in quella massima non può avere altronde l' origine, se non se da quel lume appunto, o dettame scolpito nell'
ani-

anima, che sebbene oscurato per la colpa di Adamo, non è tuttavia estinto, o distrutto. Onde ebbe a scrivere Marco Tullio: *omni in re consensio gentium lex natura putanda est*. Io non credo, che su questa prima proposizione troverà Monsignore, che ridire. Proviamo dunque, che un tal consenso degli uomini onesti realmente vi sia nella massima, di cui parliamo.

IV. La prova si rende visibile col solo riflettere alla maniera, che tengono gli uomini onesti nel risolverli nei loro dubbj circa la bontà, o pravità di qualche azione. S'interroghi quella femina pia, quel bifolco dabene, quel mercatante di retta coscienza, come si diportino per cagion di esempio in quel contratto di compra, o di vendita, se loro si presentano alla mente motivi ugualmente forti per tenerlo giusto, ed ingiusto, nè abbiano il comodo di ricorrere ai pratici, e dotti per essere illuminati, e deporre il loro dubbio: o pure ricorrendo ad essi per tal' oggetto, gli scuoprano divisi ugualmente di parere da ambe le parti. E' fuor di ogni dubbio, che interrogati che siano, risponderanno di tenersi obbligati a tralasciar di far quel contratto, e crederebbero facendolo di peccare, ed offendere la loro coscienza. Se Monsignore si compiacerà di ricercare l' interno sentimento di tutte le persone timorate di Dio, e più premurose della eterna loro salute, che de' temporali vantaggi, che si trovano nella sua Diocesi, ardisco dire, che non ne rinverrà di queste una sola, che risponda di-

diversamente, seguendo le proprie intime nozioni dell'animo. E se proseguirà a dimandare ad esse, se risolvano mai i loro dubbj con riflettere, che in tal caso di dubbio *non v'ha legge, che le obblighi a seguire la parte sicura, perchè non è abbastanza promulgata: o perchè la legge è incerta, nè può indurre un obbligo certo: o perchè la libertà loro è in possesso contro la legge ec.* Se diffi così chiedera Monsignore, vedrà, che esse stringendosi nelle spalle, gli replicheranno, che nulla fanno di tali massime, e che solo sentono nella propria coscienza l'obbligazione, che hanno in tal caso di dubbio, di non esporri al pericolo di offendere la legge di Dio. Questo in realtà, e non altro è il sentimento di tutte le persone semplici, oneste, e pie, che non siano per avventura prevenute dalle novelle probabilistiche massime: e questo sentimento universale non altronde può nascere, se non se dalle pure naturali nozioni, e da una legge impressa da Dio nel cuore degli uomini di regolarli in tal forma ne' dubbj, che occorrono praticamente. Laonde, se comè dice benissimo il P. Bovio, benchè Probabilista, *il modo di formare la coscienza deve essere noto a tutti per insegnamento di natura; questo solo di così regolarli ne' dubbj è quello, che la natura c'insegna; e gli altri novellamente inventati non sono al più noti, che per insegnamento di alcuni Probabilisti, onde devono ripudiarli, come pericolosi, e contrarj al lume, che abbiamo dall'Autore della natura, che è Dio.*

V. A conferma maggiore di quanto dicia-
mo,

Se il lume della ragione nei casi dubbiosi, cioè, dove gravi motivi concorrono dall'una e dall'altra parte, non altro insegna, e dimostra, *solum ostendit*, se non di appigliarsi alla parte sicura, o alla osservanza della legge; dunque forza è d'inferirne, che da questo lume della natura rivolga gli occhi chiunque malgrado di esso segue la parte, che favorisce il suo genio; o la sua cupidigia. Questo Autore Probabilista fa questa ingenua confessione riguardo agli uomini *semplici*, e *indotti*, che sono la massima parte, e di tutti coloro, *qui in re morali minus versati sunt*, cioè, che non si sono lasciati corrompere, o imbrogliare la testa dai libri, dottrine, e vane specolazioni di certi Casisti. Ma poteva a tutta ragione asserire lo stesso di tutti gli uomini dotti, e dottissimi, che rigettano il novello sistema di opinare. Ma frattanto a me basta, che egli conceda, che il *lume della ragione solum* solamente manifesta, ed insegna di doverli ognuno appigliare alla parte sicura, *ad id, quod tutius est*, per poterne quindi trarre la conseguenza infallibile, che questo lume di natura non può essere altro, se non che un raggio di quel lume divino, di cui parla il Profeta reale: *signatum est super nos lumen vultus tui Domine*: e però lume certo, lume sicuro, contro del quale operare non si può, senza contraddire alla volontà di quel Dio, che ce lo impresso, affinchè ci servisse per regola nelle nostre azioni.

VI. Questo in fatti è quel lume stesso, col

Qua-

quale gli stessi Gentili nelle più folte tenebre del Paganesimo travidero l' obbligazione, che avevano di non far mai ciò, di cui era dubbio, se fosse lecito, e onesto, giusto, o ingiusto. Onde ebbe, come accennai, Marco Tullio a commendare quei Maestri, che vietavano di appigliarsi in tal caso alla parte, che poteva offendere la legge: *recte præcipiunt, qui fieri vetant, quod dubites æquum sit, vel iniquum: æquitas enim lucet ipsa per se: dubitatio autem cogitationem significat injuriæ (a)*. Sopra il qual testo non potè un dotto moderno Scrittore trattenerfi dal dire: *Fateor vix posse hæc verba legere, quin pudore, ac dolore afficiar maximo: quod Theologi eas summa æquitatis regulas corrumpant, quas Ethnici religiose sanciverunt. Quid enim dolendum magis, ac Theologo indignius, quam ex dubitatione, an res æqua sit, vel impia, Ethnicos inferre esse illicitam, & ipsam etiam dubitationem habere nocendi cogitationem: ex iis vero capitibus, idest ex probabilitate utriusque partis Theologos deducere nos a lege exemptos, & licere, quid quid libuerit.*

VII. Aggiugniamo, che questo altresì è quel lume, che fu conosciuto non solo da que' Filosofi pagani, che si chiamavano *Dogmatici*, ma eziandio da quegli stessi, che negavano poterfi raggiugnere, e scoprire la verità, e si nominavano *Academici*, i quali a detta del medesimo Tullio *lib. 4. Acad. qq. insegua-*

K 2 vano

(a) lib. pr. de Offic.

vano questa dottrina : *quidquid acciderit specis probabile , si nihil se offerat , quod sit probabilitati illi contrarium , utetur eo sapiens : & sic omnis ratio vite gubernabitur* . Questo similmente è quel lume , che in mezzo i loro errori conobbero , e conoscono i medesimi Eretici , siccome è chiaro dall' *Heinaccio* , dal *Budeo* , dal *Psaf* , dal *Jurieu* , dal *Le Placette* , ed altri , i quali perciò rimproverano , e condannano que' Scrittori tra' Cattolici , che non vogliono ravvifarlo . E questo finalmente è quel lume , che illustra la mente di tanti altri miscredenti di ogni setta , e Religione , che non pensano diversamente dai detti sulla presente questione . Cosa dunque da tutto ciò dobbiamo raccogliere ? Non altro certamente , se non che la massima di appigliarsi ne' casi dubbj alla parte sicura sia fondata nelle prime nozioni , e dettami impressi dal sommo Dio nella mente umana , e una legge universale , che induce obbligazione a tutti di regolare con essa le nostre condotte , e che non può essere falsa , o soggetta ad errore , poichè , come dissi , non può errare quel Dio , che ce la infuse .

- VIII. Che giova dunque ai Probabilisti , ed a Monsignore il lambiccarsi il capo colle loro specolazioni , e distinzioni tra il *dubbioso* , e il *probabile* , tra il dubbio *specolativo* , e il dubbio *pratico* ? Che giovano i loro *principj riflessi* per sostenere il loro sistema , e insegnare agli uomini la maniera di determinarsi a seguire nel contrasto di opinioni probabili la parte favorevole alla loro libertà ? Possono es-

si ne-

si negare, che l' universale consenso degli uomini onesti, e spregiudicati convengano nella massima di appigliarsi ne' dubbj alla parte sicura? Possono essi negare, che atteso questo universale consentimento una tal massima *lex natura putanda sit*, come osserva il sopra detto Romano Oratore? Possono essi negare, che essa direttamente ripugni alla regola da loro stabilita, e in conseguenza preceda, e distrugga tutti i loro *principj riflessi*? No sicuramente. Adunque questa è la sola massima, che deve regolare le condotte degli uomini nei dubbj, che occorrono, ed indurgli ad abbandonare come fallaci, ed illusorie le massime probabilistiche, che non sono già impressioni, o lumi della natura ma frutto soltanto delle fottigliezze, e invenzioni di alcuni Teologi: massime superiori alla comune capacità, e incognite a tutta la gente semplice, e volgare. Questa sola osservazione bastar a tutti dovrebbe per rigettarle senza altro esame: perchè, siccome ho detto col Bovio, il retto modo di formar la coscienza deve essere noto ai Dotti, e agli indotti per insegnamento di natura, e la natura non altra massima c' insegna, se non quella da me difesa.

IX. Ma perchè Monsignore non abbia a querelarsi di me, che non abbia fatta menzione della risposta, che assegnano i Probabilisti all' argomento, udiamo cosa dicano su d' esso i PP. La Croix, e Carpani. Il primo nega, che diasi quella legge di natura da noi proposta, e lo prova così *lib. pr. de Consc. num. 272.*: „ Si lex illa daretur, effet

„ lex naturæ, & quidem generalissima : ergo
 „ non deberet latere plerosque homines , qui
 „ bona fide judicant non dari &c. Effet au-
 „ tem summe temerarium velle omnes eos ,
 „ qui defendunt, vel docent sententiam beni-
 „ gnam , damnare erroris culpabilis „ : e il
 „ Carpani pag. 73. : „ Esse præceptum natura-
 „ le lumine ipso naturæ notum in rebus mo-
 „ ralibus incertis æque probabilibus utrinque,
 „ semper sequendum esse id , quod est tu-
 „ tius, intolerabile dictu est. „

X. Ella è cosa degna , non so se debba di-
 re più di ammirazione , o di pianto , l' udire
 gli Avversarj nostri parlare in sì alto tuono
 in una materia , nella quale troppo manifesto
 è il loro torto . Imperocchè possono essi ne-
 gare , che siavi il consentimento diviso , o
 persuasione comune degli uomini semplici , one-
 sti , e di timorata coscienza di essere obbli-
 gati ad attenersi alla parte più sicura , trattan-
 dosi di due opinioni contrarie ugualmente pro-
 babili? Non già per certo : poichè l' esperien-
 za chiaramente il comprova , e se le prove ad-
 dotte , e la confessione dei medesimi Probabi-
 listi non bastano , ne facciano ogliino stessi l'
 esperienza , e ne vedranno la verità . Negheranno
 forse , che un tale consentimento riputar non
 si deggia *lex naturæ* , come dice Tullio? Nem-
 meno : poichè questo è il sentimento espres-
 so di San Tommaso , e dei Filosofi , che lo
 riconoscono per uno dei migliori argomenti ,
 che abbiamo , a provare le verità naturali .
 Adunque neppure negar possono darsi *præceptum
 naturale* , un precetto naturale , *lumine ipso natu-*

ra notum, conosciuto col lume stesso della natura di attenersi ne' dubbj alla parte sicura.

XI. Ma ripiglia il P. La Croix: Se si desse un tal precetto, o legge della natura, *non deberet latere plerisque, qui bona fide judicant eam non dari*. Miserabile risposta! Questi da lui chiamati *plerique*, altri poi non sono, se non se i Teologi probabilisti degli ultimi due secoli. Ma che sono mai questi, se li paragoniamo coi Teologi, coi Filosofi più saggi, e cogli uomini onesti, e dabbene di tutti i secoli? E' forse necessario per essere qualche legge o verità *naturale*, che sia affatto universale il consenso degli uomini nel riconoscerla, di modo che non ve ne abbiano alcuni, che la neghino, o la pongano in contestazione? Non già, rispondono con San Tommaso tutti i sapienti, e dotti. Se così fosse, nemmeno *naturale* potrebbe dirsi la notizia di Dio, della immortalità dell'anima, e di tante altre verità, e precetti naturali riconosciuti per tali dai Probabilisti medesimi: attesochè si diedero, e si danno parecchi, e fino delle popolazioni intere, che le hanno ignorate, o tutte, o in parte, e le ignorano pur di presente: e ne dà l'esempio il Santo Dottore in certi popoli, che ignoravano essere il furto, ed altre abominevoli azioni peccati contro la natura: *cum tamen sint expresse contra legem naturalem*. Quanti Teologi non hanno insegnate proposizioni contro la legge naturale, le quali sono state condannate dalla Chiesa ne' Decreti de' Sommi Pontefici Alessandro

VII. Innocenzo XI. e Benedetto XIV. alcune delle quali non eran rimote dai primi principj, come per esempio quelle sul *Duello* sostenute con tanto impegno fino ai dì nostri da molti Teologi Probabilisti, e condannate dall' ultimo dei tre mentovati Pontefici?

XII. San Tommaso dunque insegna, che non è necessario che tutti affatto convengano nel riconoscere qualche massima per vera, affinchè abbia a dirsi *naturale*: ma basta, che in essa vi convenga la maggiore, e più sana parte degli uomini, e specialmente di coloro, che non hanno l' animo offuscato da nebbie di pregiudizj, o di passioni: e lo prova in tal guisa *p. 2. quest. 84. art. 1. ad 3.*
 „ Sicut in rebus naturalibus non quaeritur,
 „ quod semper fiat, sed quid in pluribus ac-
 „ cidat, eo quod natura corruptibilitium rerum
 „ impediri potest, ut non semper eodem mo-
 „ do operetur; ita etiam in moralibus confi-
 „ deratur, quod ut in pluribus est, non autem
 „ quod semper est „. E nella *quest. 94. art. 4.* della legge di natura appunto favellando, dice, che *est eadem apud omnes ut in pluribus & secundum rectitudinem, & secundum notitiam. Sed ut in paucioribus potest deficere & quantum ad rectitudinem propter aliqua particularia impedimenta, & etiam quantum ad notitiam: Et hoc propter hoc, quod aliqui habent depravatam rationem ex passione, seu ex mala consuetudine, seu ex mala habitudine naturae &c.*

XIII. Secondo dunque questa Angelica dottrina l' obbligazione di non esporrì volontariamente ne' casi dubbiosi al probabile pericolo di

di offendere la fanta legge di Dio, deve dirsi fondata nel lume, o dettame della natura, giacchè la vediamo coll'esperienza riconosciuta, *ut in pluribus* dagli uomini onesti, e di retta coscienza; comechè per altro *in paucioribus deficiat*, cioè in parecchi Teologi de' due ultimi secoli, *propter impedimenta*, dice San Tommaso a motivo degli impedimenti, onde fu la mente loro divertita dal rimirare quella luce, che sfavillava dinanzi i loro occhi.

XIV. Quali siano stati, o siano pur di presente cotesti impedimenti da questi Teologi opposti al bel lume della verità, a me non tocca indagarli, e distintamente riferirli. Io non dirò, che uno di questi sia stato in Monsignore qualche occulta *passione*, che gli abbia ingombrata la mente: poichè mi attesta di non averne: ed è una felicità veramente invidiabile di poter lui tanto affermare senza timore d'ingannarsi. Ma se non è la passione, che nasconde gli tenga la verità, che sì luminosa a me, e ad altri comparisce, non potrebbe essere qualche altro impedimento, la prevenzione, il pregiudizio, l'impegno di sostenere una sentenza già da lungo tempo adottata? Non potrebbe essere la poca riflessione, o il poco studio nella ricerca del vero? Non potrebbe essere la troppa premura di agevolare colla benignità delle sentenze la via del cielo, e rendere men pesante il giogo di Cristo? Non potrebbe essere ancora la stima soverchia di certi Autori, che solamente si leggono, e si risguardano per classici, e superiori

ri ad ogni eccezione? Comunque ella sia, avendo dal canto nostro il consentimento comune di tutte le persone non prevenute, ed oneste, le quali seguono nella direzione degli atti proprj i naturali dettami, e le intime nozioni impresse nell'animo loro: questo deve decidere della verità di quel principio, che non è lecito ne' casi dubbj l' esporfi volontariamente al pericolo di offendere la legge di Dio, abbracciando la parte meno sicura.

XV. L'argomento, come ognun vede prova efficacemente, che un tal principio, malgrado la ripugnanza de' Probabilisti, sia, non già soltanto *probabile*, ma *certo*, e certissimo. Nulladimeno, giacchè Monsignore non ha difficoltà di ammettere, che sia almeno *dubbiosa* questa legge di natura, prendiamo la sua confessione, e riduciamolo da questo lato alle strette, sicchè non abbia alcun adito di scamparci di mano. Io già proposi l'argomento, che quindi ne risulta pag. 131. rispondendo a ciò, che disse parimente Monsignore, che la regola del jus canonico, *in dubiis tutior pars est eligenda*, (la quale non è se non una necessaria conseguenza del suddetto principio) *al più è dubbia, e come dubbia non obbliga*: e lo proposi in tal guisa: „ Voi, Monsignore, qui per lo meno accordate, e l'accordate anche di sopra „ alla pag. 49. che la regola, o legge, di cui „ parliamo, sia *legge dubbia*, non è così? „ Adunque, io ne inferisco, tutto il vostro sistema è per terra. E vel provo ad evidenza. Quella legge, o regola universale per „ lo meno è *dubbiosa*, e se è dubbiosa, per „ ne-

„ necessaria conseguenza è appoggiata sopra
 „ fondamenti gravi, sensati, egualmente, o
 „ quasi egualmente probabili, che quei della
 „ sentenza contraria, perchè altrimenti non
 „ farebbe *dubbia*, ma *certamente falsa*. Adun-
 „ que la sentenza contraria, che è la vostra,
 „ non è *certa*: perchè que' fondamenti gravi,
 „ ed egualmente probabili per necessaria illa-
 „ zione la rendono incerta, come è manife-
 „ sto, e da tutti riconosciuto per infallibile.
 „ Adunque, se non è *certa*, ma *incerta*, non
 „ può servir di regola sicura ne' *casì dubbiosi*:
 „ perchè secondo tutti i Probabilisti, e voi stesso,
 „ deve essere *certa*. Adunque sempre pecca colui,
 „ che opera colla vostra sentenza: mentre o-
 „ pera con una regola, che dovrebbe *essere*
 „ *certa*, ed è *incerta*, e per tale la conosce,
 „ e deve conoscerla. Adunque tutto il vostro
 „ sistema è per terra, ec. „ Proponiamo in altra
 „ maniera l' argomento medesimo. „ Voi non
 „ mi negherete già, che la regola, che ho
 „ stabilita coi Sacri Canoni, non si opponga
 „ a quella che viene stabilita da voi: che *la*
 „ *legge dubbia non obbliga*, ovvero, che obbli-
 „ gazione non siavi di attenersi alla parte si-
 „ cura, quando la legge è *dubbia*, e per con-
 „ sequenza, che la regola da me stabilita non
 „ possa essere *dubbiosa*, che non sia pur *dub-*
 „ *biosa* la stabilita da voi, cioè amendue ap-
 „ poggiate a ragioni ugualmente probabili: poi-
 „ ché questa è la natura del *vero dubbio*. Adun-
 „ que v' è duopo di confessare, che la vostra mas-
 „ sma, o regola *non è certa*: perchè la certezza
 „ di una parte non ammette, nè può ammette-

„ re

„ re uguaglianza di ragioni nell'altra. Adun-
 „ que non avete più *principio certo* per forma-
 „ re quell'ultimo dettame *certo* della coscienza,
 „ che tutti necessario dichiarano per ope-
 „ rare lecitamente, e onestamente: perchè se-
 „ condo tutte le regole della dialettica, e del
 „ buon pensare, *non può mai da antecedente in-
 „ certo discendere conclusione certa*. Adunque il
 „ vostro principio a nulla serve, e nessuno
 „ può regolarfi con esso senza peccato. Pensa-
 „ tevi, e ripensatevi: che non verrete a ri-
 „ trovare giammai qualche conveniente rispo-
 „ sta all'argomento „.

XVI. Or qual'è, Carissimo Amico, la ri-
 sposta, che assegna Monsignore a questo argo-
 mento, che tutto si fonda sulla supposizione
 accordata da lui in due luoghi, che *almeno
 quella legge universale* (da me provata in que-
 sto §. e stabilita dai Canonici ec.) è *dubbia*.
 Risponde alla pag. 133. che l'obbligazione di
 seguire *ne' dubbj la più sicura non l'ha per pro-
 babile ec. ma dato, che non fosse improbabile, al
 più ella non è che probabile: mentre vi sono tan-
 te autorità, o motivi, che la confutano: e se è
 solamente probabile, ella non è certa, ma dubbia,
 e come dubbia non obbliga. Come dunque può
 valere il suo argomento: se quella legge generale
 per lo meno è probabile, dunque il vostro princi-
 pio non è certo? Lascio a considerarlo a chi legge.*
*La mia risposta in somma è questa. La stessa ra-
 gione, la quale mi persuade, che le leggi partico-
 lari non obbligano, quando son dubbie, poichè al-
 lora non sono abbastanza promulgate; quella
 stessa mi assicura, che questa legge universale di*
 do-

doverfi attenere in tutti i dubbj alle opinioni più tute, essendo ella incerta, non m' obbliga ec.

XVII. Che vi dirò, Amico, su questa risposta di Monsignore, la quale mi ha sorpreso nel leggerla? Non vi dirò, che esso non ha inteso l' argomento, poichè mi preme di non offenderlo in conto alcuno colle mie parole: ma che io non ho saputo spiegarmi a segno, che l' intendesse. Vediamo dunque, se mi riesce di farglielo intendere, esponendolo in altra maniera, e valendomi della sua stessa dottrina. Ammette Monsignore, e sostiene la dottrina comune dei Teologi, che per operare lecitamente sia necessario un dettame moralmente certo, che escluda ogni dubbio, e timore probabile, e ragionevole, che l' azione non sia lecita, ed onesta? sì fuori di ogni contesa, ed anzi mi riprende alla pag. 104. perchè mi era posto a provarla: *Poteva, dice, (il P. Lettore) farne di meno: perchè niuno gliel nega, che per operare lecitamente si richiede il dettame moralmente certo. Benissimo. Andiamo innanzi. Questa certezza morale del dettame pratico donde proviene secondo Monsignore ne' casi dubbiosi, cioè ugualmente probabili dall' una, e l' altra parte? Forse dall' istessa probabilità della sentenza men sicura? Non già, risponde Monsignore: perchè dalla sola probabilità non può nascere la certezza del dettame: se si operasse, scrive alla pag. 108. in vigore della sola opinione probabile ec. certamente in tal caso si peccerebbe mortalmente, perchè allora si opererebbe col dubbio pratico; ma non quando si opera col dettame certo formato*
so.

sopra del principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga ec. E lo stesso ripete oltre altri luoghi alla pag. 178. con dire: Per la sola probabilità del contratto non può lecitamente celebrarsi. E la ragione è chiara: perchè la sola probabilità non può mai indurre nel dettame pratico certezza. E' necessario per tanto, che tal certezza onninamente richiesta nel pratico dettame nasca da un altro principio, e che questo principio sia certo: attesochè, se anche questo principio fosse dubbioso, e soltanto probabile, neppure la probabilità di esso bastante farebbe a indurre nel dettame pratico la necessaria certezza, come è evidente. Fin qui io penso di avermi spiegato con chiarezza tale, che Monsignore non avrà difficoltà nell'intendermi. Innanzi ancora.

XVIII. Qual è quel principio, secondo Monsignore, che nel caso di due opinioni contrarie probabili, e però incerte, rende certo il dettame pratico, che possa lecitamente seguirsi la parte meno sicura? Questo è il principio riflesso, che la legge in tal caso è dubbiosa, e la legge dubbiosa non obbliga. Onde segue a dire Monsignore: Non decide già il contraente, che qual contratto non è certamente proibito dalla legge: ma sapendo, che probabilmente non è proibito, sta sicuro, che allora la legge, se mai vi fosse, certamente non obbliga: e così lecitamente la celebra. Laonde, se il contraente nel caso di dubbio, o che è lo stesso, di due opinioni ugualmente probabili, non possa star sicuro di quello, che allora la legge certamente non obbliga, vien a mancare la

cer-

certezza necessaria per il dettame pratico, e così il contraente, celebrando il contratto, infallibilmente pecca. Anche ciò mi figuro, che farà ben capito da Monsignore. Adunque altro non resta a provare, se non che quel principio *riflesso non è certo*: imperocchè se anche fosse, o si ammetta *probabile*, la sua *probabilità* non basta per indurre *certezza* nel dettame pratico: nè l'Operante potrà mai dire, se non a capriccio, che *sta sicuro, che la legge certamente non l'obbliga* a tralasciare quel contratto. Proviamolo dunque

XIX. E per fondatamente provarlo conviene richiamare alla memoria quella regola, o dottrina da tutti i Dialettici riconosciuta per indubitabile, cioè, che trattandosi di due *proposizioni contraddittorie* una non può essere certa, ed insieme l'altra *probabile*. La ragione è chiara, perchè in coteste proposizioni la *certezza* dell'una esclude necessariamente la *probabilità* dell'altra: e così per opposto. Tra due sentenze *disparate* può darsi, e si dà frequentemente, che l'una sia *probabile*, e l'altra *certa*: siccome non di rado succede, che diansi due medicine, l'una *di certo*, l'altra *di probabile* effetto: ma ciò è impossibile nelle *contraddittorie*, di modo che non può dirsi, o giudicarsi: *questa proposizione, o sentenza è certa: e la sua contraddittoria è probabile*: perchè la *certezza* dell'una distrugge la *probabilità* dell'altra. Nè occorre, che su questo di vantaggio mi estenda, mentre oltre l'essere la cosa per se stessa evidente a chiunque intenda qualche poco i termini, lo confessano apertamente i Probabilisti medesimi,

mi, tra i quali il P. Cardenas, il quale in *Crisi p. 1. tract. 1. disp. 2. n. 14.* dice: *implicitat contradictionem unam propositionem esse certam, & contradictorie oppositam esse probabilem.*

XX. Posto ciò ecco l'argomento irrefragabile. Queste due proposizioni: *non v'è obbligazione di osservare la legge, quando sia dubbia, e v'è obbligazione di osservare la legge, quando sia dubbia*, sono indubitatamente *contraddittorie*: adunque non si può ammettere la seconda per *dubbia*, o *probabile*, senza dover negare al tempo stesso, che la prima sia *certa*. Ora Monsignore ammette la seconda almeno come *dubbia* colle parole allegate: adunque non può ammettere per *certa* la *prima*, che è la sua sentenza, o il suo principio. Ed ecco per conseguenza inevitabile tutto il suo sistema distrutto: poichè mancando al suo *principio* *ristesso la certezza*, che necessaria sarebbe per indurla ancora nel *dettame pratico*, non potrà mai veruno formare con esso il *dettame pratico certo*, che gli sia lecito di seguire l'opinione men sicura tra due contraddittorie ugualmente probabili: stantechè, come si è detto, *da un antecedente incerto*, o, che è lo stesso, *soltanto probabile*, non può mai discendere *conclusione certa*, qual è o deve essere il *dettame pratico*. In poche parole ammessa, come Monsignore non ricusa di ammettere, almeno come *dubbia*, e in conseguenza *probabile* quella legge universale di dovere ognuno nel *contrasto di opinioni probabili* attenersi alla legge, non può egli più sostenere come *certo*, ma soltanto

tanto come *probabile* il suo *principio riflesso*: perchè farebbe duopo per renderlo *certo* di un altro principio *non probabile*, ma *certo*, che non si può assegnare, nè si assegna. E se non è al più che *probabile*, non è sufficiente a comunicare la necessaria *certezza al dettame pratico*, che regge immediatamente l'azione. Io mi lusingo, che Monsignore sia ora per intendere la forza dell'argomento, o siano per intenderla i *Saggi*, al giudizio de' quali si è appellato: i quali diranno, che non è una *frasca*, sopra cui mi vo rampicando.



L

§. X.

§. X.

Brevi Osservazioni. su quanto scrive Monsignore dalla pag. 117. fino alla 138. intorno la Regola de' Sacri Canon, i testi di Sant' Antonino, l' Enciclica di Benedetto XIV. e l' autorità de' Sacri Pastori, e de' Teologi.

I. **P**Oco mi fermerò, Amico Carissimo, fu quanto segue a scrivere Monsignore alla pag. 117., e seguenti: poichè già si è fatto l' esame di tutte le ragioni, sopra le quali è appoggiato il suo sistema, e ciò, che resta da esaminare, non riguarda, se non il gravissimo peso dell' Autorità, che assiste la sentenza da me sostenuta, e da cui egli procura di essimersi, ma con isforzi inutili, e vani; perchè le risposte sue non altro sono, se non mere cavillazioni, delle quali non dovrebbero far conto: onde io vi rimetterò a confrontarle con ciò, che ho detto nella *Causa ec.*, e ne ravviferete chiara l' insuffistenza. Per cagione di esempio si oppone nella detta pag. le autorità delle divine Scritture da me addotte alla pag. 102., e vi dà una risposta, che nemmeno tocca la forza dell' argomento, che da esse ne inferisco. Leggete la detta pagina, e la seguente, e vedrete, se io dica il vero. Passa quindi a parlare sulla famosa massima de' Sacri Canon, *in dubis tutior pars est eligenda*, e varie cose va egli dicendo; ma che non disciogliono punto alcuna delle osservazioni fatte da me, e dal celebratissimo Monsignor Bossuet: sic-
co-

come vi farà agevole di vedere confrontando quanto scrivo nel mio *Paragrafo nono*, che tutto versa in provare, che questi Canonî drittamente combattono la sentenza di Monsignore, e dimostrano la frivolezza delle risposte de' Probabilisti. E così parimente vi rimetto a vedere ciò, che scrissi nel *paragrafo XII.* sul caso, che qui Monsignore pag. 121. torna a proporre del *Coniuge impotente*, ove anche troverete la risposta, che diede Papa Innocenzo III. ad un caso similissimo, che Monsignore ha trascurato di ponderare, mentre per altro meritava tutta la sua attenzione, perchè è affatto contraria alle sue idee considerandola e in se stessa, e in riguardo la spiegazione, che vi ha fatta San Tommaso.

II. Qualche poco tuttavia farà bene, Amico, che vi trattenga nel riflettere ad alcune cose, che avanza Monsignore sulla regola de' Sacri Canonî, *in dubiis tutior pars est eligenda*. E' vero, scrive pag. 120., che i Pontefici per lo più hanno ammonito a seguirne le sentenze più sicure: ma non sempre hanno imposto ad abbracciarle, come apparisce da più Canonî, e specialmente dal *Cap. ex parte 18. de censibus*, ove era il caso, che alcuni avendo fatto un voto, dubitavasi, se eran tenuti al più, o al meno, secondo il tenore della promessa fatta, e fu detto, che atteso tal detto, fossero tenuti al meno, e non al più. Ma secondo la regola del P. Lettore, coloro per non mettersi a pericolo di trasgredire la legge divina per lo voto fatto, dovevano condannarsi al più. Non è sempre ammirabile Monsignore nelle sue risposte? Io porto le autori-

ta di quattro gravissimi, e dottissimi Personaggi, che di proposito trattano di questa materia, dell' Eminentissimo Cardinal Petra, del gran Bossuet, del Cardinal Aguirre, e del Cardinal Lambertini, poi Papa Benedetto XIV., che attestano d' accordo non v' essere altra regola ne' Sacri Canoni assegnata dai Sommi Pontefici ne' casi dubbiosi, se non se *in dubiis tutior pars est eligenda*, regola, che siccome ho provato diffusamente col Bossuet, e coi testi degli stessi Canoni, è regola universale, e regola di precetto in tutti i casi veramente dubbiosi: e Monsignore ha il coraggio di rispondere, che i Pontefici *hanno ammesso, ma non sempre hanno imposto ad abbracciarle!* E a provar ciò non apporta altro, che un caso, senza neppure allegar le parole, in cui il Sommo Pontefice, attese le circostanze, avea facoltà di spiegare l' obbligazione, che v' era, come l'hanno pure al presente! (a) Io non altro dirò, perchè mi vergogno di trattenermi di più. Leggete il mentovato paragrafo, e vedrete, se Monsignore abbia un filo, anche tenuissimo di ragione.

III. Quanto a ciò, che aggiugne Monsignore pag. 122., anche qui, Amico, abbiamo motivo di ammirarlo. Io su questo stesso argomen-

(a) E' pregato il Lettore di leggere *in fonte* questo Canone, e son ficuro, che resterà attonito, come son restato io leggendolo, che abbia Monsignore avuto il coraggio di addurlo a difesa della sua sentenza.

mento della regola de' Sacri Canonj recati il testo espressissimo di Sant' Antonino, il quale distinguendo *i dubbj de' Scrupolosi*, che non sono veri dubbj, ma timori, e apprensioni di fantasia alterata da non farsene conto, da quei, che sono *veri dubbj* nati dalla contrarietà delle ragioni per l'una, e l'altra parte, così spiega la massima de' Sacri Canonj: *Patet, quod in dubiis semper certius est tenendum*. E' cosa patente da non porsi neppure in questione, che ne' casi dubbiosi dobbiamo sempre attenerci al più certo, e sicuro. *Nota*, segue il Santo, *quod est dubium probabile, & est dubium scrupulosum*: si noti, dice, che v'è dubbio probabile, e dubbio leggero proprio de' scrupolosi. La regola de' Canonj non parla già dei dubbj de' scrupolosi, che sono vani, e insufficienti: ma *del dubbio probabile*, di quel dubbio, che nasce dalle ragioni, che militano per l'una, e per l'altra parte: *de probabili hic loquitur la regola, in dubiis &c. : cum scilicet rationes sunt ad utramque partem quasi aequales*: e allora chi non osserva questa regola di attenersi alla parte sicura, pecca gravemente, supposta la gravità della materia: *Est peccatum GRAVE est, se exponere tali dubio, ubi est mortale*. Si può dare testo più chiaro, e più decisivo di questo circa la mente di Sant' Antonino nella intelligenza della regola de' Sacri Canonj?

IV. Cosa dunque risponde Monsignore a questo testo? Nulla affatto affattissimo: anzi nemmeno se lo oppone, mentre per altro fu da me recato nel luogo stesso, ove Monsignore tratta della regola dei Canonj alla pag. 123.

ec. : e in vece di rispondere a questo testo , che avea sotto gli occhi , passa a favellare sopra di qualche altro testo del Santo addotto da me nel *paragrafo X.* : e il più leggiadro si è , che avendo io in questo stesso §. X. sul bel principio ricordato a Monsignore il sopraddetto testo del Santo coll' osservare , che *ancora solo bastar dovea a rilevare la mente di Sant' Antonino per essere chiaro , e preciso* ; egli ad ogni modo non ne ha fatto neppur menzione , ed è andato a cavillare sopra di alcuni altri testi , che non sono ugualmente precisi ; e chiari . Se questa sia maniera di rispondere alle difficoltà principali , ne lascierò il giudicarlo alle persone intendenti .

V. Che in fatti non altro siano , che prete cavillazioni , e sofisticherie quelle , che fa Monsignore alla pag. 122. , e fegg. sopra qualcuno de' testi di Sant' Antonino da me addotti in quel §. X. voi lo rileverete , Amico , con evidenza , facendone il confronto . Che quel *consulendum est unicuique ut ab emptione talium jurium absteineat , sicut concludit presatus Laurentius &c.* debba intendersi di un' ammonizione dell' obbligo , che v'è in quel caso dubbio di astenerci dalla compera ec. , risulta chiaramente sì dall' approvare , che fa il Santo il detto di quel Dottore , che chiaramente l' esprime , sì dalla conferma , che aggiugne , d' Innocenzo Papa *super cap. consuluit de Usuris* ; sì ancora , per ch' ivi adduce parimente la regola de' Canon , che *in dubiis tutior via est eligenda* , la quale non può convenientemente spiegarfi se non di un precetto , che siavi . Che poi scriva il Santo

to Arcivescovo: *quod si tale consilium recipere recusaret quis, reputans illa licita esse ex rationibus, seu consiliis habitis a sapientibus circa hæc, & prædicta jura emere intenderet, relinquendum videtur iudicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio*: questo non osta, che il sentimento del Santo non sia, che la regola de' Sacri Canonî debba intendersi obbligatoria, o precettiva: attesochè troppo chiari sono i testi fuoi per chi vuole capirli. E al più può Monsignore inferirne, che Sant' Antonino credesse, che qualora uno fosse persuaso e per le ragioni, e per l' autorità de' Sapienti, che gli fosse lecita quella compera, fosse capace di assoluzione, e il Confessore non dovesse negargliela, con obbligarlo a cangiar opinione. Ma su queste specolazioni, che fa per ridurre, se mai potesse, alla sua sentenza qualche espressione di Sant' Antonino, e sulle altre, che aggiugne, abbia Monsignore la bontà di leggere *la Prelezione prima* dei dotti Signori Ballarini sulle Opere del Santo, che le vedrà tutte ridotte in fumo. Dirò ancor di vantaggio, che se egli, come devo supporre, è più amante della verità, che di sostenere la propria opinione, rifletta un poco più agli altri testi da me prodotti di Sant' Antonino, verrà ad assicurarsi, quanto diversa sia la sentenza di questo Santo da quella, che esso difende.

VI. Ciò premesso, viene Monsignore alla pag. 131. ad assegnare due risposte alla Massima de' Sacri Canonî, *in dubiis tutior pars est eligenda*, che a lui pajono incontrastabili. „ Che

„ dice la massima? dimanda egli, *in dubiis tu-*
 „ *rior via eligenda est*. Bene: dunque sempre
 „ che la coscienza sta in dubbio, l'uomo non
 „ può operare senza grave rimorso (e tali ap-
 „ punto erano i casi de' testi, ne' quali non
 „ poteasi formare il dettame certo nè diretto,
 „ nè riflesso per l'onestà della azione). Ma
 „ che osta la suddetta massima, quando l'uo-
 „ mo con qualche principio riflesso formasi il
 „ dettame pratico moralmente certo? Allora
 „ non si sta più *in dubiis*. Che poi possa for-
 „ marli il dettame certo con qualche princi-
 „ pio certo riflesso, niuno può dubitarlo, nè
 „ lo stesso mio Oppositore ne dubita, e gli
 „ stessi Canonici l'ammettono, come special-
 „ mente può vedersi nel cap. *Dominus de Se-*
 „ *cundis Nupt.*, e nel Canone, *quid culpatur*
 „ 4. *dist.* 1., ed in altri „. Questa risposta,
 „ che Monsignore giudica *incontrastabile*, io
 „ non solo gliela contrasto, ma la dichiaro
 „ eziandio frivola, e vana. Se vi fosse stato,
 „ o se i Pontefici avessero riconosciuto qual-
 „ che principio riflesso sodo, e sufficiente per
 „ deporre il dubbio nei tanti casi, che furo-
 „ no loro proposti, non avrebbero omeffo di
 „ farne uso, nè avrebbero sempre obbligato i
 „ ricorrenti ad attenersi alla parte sicura. E
 „ in fatti quali sono questi principj certi ri-
 „ flessi, coi quali pensa Monsignore *potersi for-*
 „ *mare dettame moralmente certo*? Già gli ab-
 „ biamo intesi più volte da lui: *che la legge*
 „ *dubbia non è legge, o non obbliga, perchè non*
 „ *è abbastanza promulgata*: e che *la legge in-*
 „ *certa non può indurre un obbligo certo*. Ora
 „ io dis-

io disido Monsignore a portarmi un testo solo, in cui i Sacri Canoni abbiano mai fatto uso di alcuno di questi due principj nel risolvere, o rispondere a qualche caso dubbioso: e son sicuro, che non lo addurrà in eterno. Egli qui accenna due Canoni, senza recarne le precise parole: ma le adduca pure, se può, e si vedrà, che nemmeno per sogno gli hanno risolti o col principio, che *la legge dubbia non è abbastanza promulgata*, o coll' altro, che *non può indurre un obbligo certo*: ma sempre costanti i Sommi Pontefici nella loro regola dedotta da un principio bensì riflesso, ma tutto diverso, che *nessuno deve esporri ne' casi dubbiosi al pericolo di offendere la santa legge di Dio*, risposero sempre, che ognuno in tali casi dovea seguire la parte sicura. *Summorum Pontificum*, dice l' Eminentissimo Petra, *semper fuit, & est veluti quoddam axioma, in dubiis via est tutior eligenda, & quod certius existimamus, tenere debemus*. L' altra risposta poi di Monsignore è quella stessa, che nel fine del §. precedente abbiamo diffusamente esaminata, cribrata, discussa, e mostrata, che non solo non è *incontrastabile*, come crede, ma che anzi *distrugge incontrastabilmente tutto il suo sistema*: onde per non ridire il già detto vi rimetto al luogo mentovato.

VII. Tralasciando Monsignore di ponderare quanto io avea scritto nel §. XII. della *Causa ec.* si ferma unicamente a morsicare un testo del gran Pontefice Benedetto XIV. da me riferito alla p. 172. della sua Enciclica sopra la *Preparazione dell' anno Santo*, ove ordina

dina ai Confessori, che dopo avere letti gli Autori più rispettabili per decidere i casi occorrenti, prenda poi quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dall' Autorità. Su questo dice prima Monsignore, che la Lettera latina non dice, che dee seguirsi il partito più assistito dalla ragione, e dall' autorità. E „ che „ dee più attendersi la lettera latina, che l' „ Italiana, perchè l' Italiana riguarda la sola „ Italia: ma la latina riguarda tutto il „ mondo Cattolico. In secondo luogo perchè „ la latina più si uniforma alla lettera fatta „ prima sopra le usure citata dallo stesso Pontefice „. Di gran pazienza fa duopo in udire siffatte risposte. Mi dica Monsignore: è vero, o non è vero, che l' *Enciclica Italiana* spedita da sua Santità ai Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi d' Italia, sia l' originale uscito immediatamente dalle mani del sommo Pontefice? Se dice, che non è vero, nè vuole prestar credenza nè a me, nè al P. Concina, nè al Signor Don Pietro Ballarini, che allora si trovava in Roma, e francamente l'asseriamo; s'informi coi Prelati, che in quel tempo furono presenti, faccia consultare gli Archivj, e vedrà, che non l'inganniamo. Se poi confessa questa verità, che è indubitata, e notissima, con qual ragione mai vuol preferire l' *originale* alla copia latina, che ne fu tratta da mano estera non con tutta l'esattezza, e fedeltà, che dovevasi? Se l' *originale Italiano* esprime chiaramente quel *Più assistito*, e se in tutte le Pastorali, che si pubblicarono in quella occasione dai Prelati d' Italia, si riferi-

ri-

risono al modo stesso le Pontificie parole ; come mai può pretendere , che *debba più attendersi* alla copia latina , in cui quel Più non si esprime , mentre è certissimo , che doveva esprimersi dal Traduttore per essere esatto , e fedele ? Cosa importa , che l' *Italiano Originale risguardi la sola Italia* , e la Copia latina sia stata fatta , perchè fosse intesa ancora dagli estranei ? Cosa importa , che il Pontefice dica : *così ci spieghiamo nella Lettera Circolare sopra le usure ec.* ? Anzi da ciò doveva inferirne , che il Vicario di Cristo non altro intese anche in questa *Circolare* , se non quello , che esprimeva più chiaro nella Enciclica Italiana : e tanto per appunto ne inferirà ogni persona di buon discernimento ,

VIII. ,, In oltre , aggiugne Monsignore ,
 ,, ancorchè dovesse attendersi l' *Italiana* , dove
 ,, mai sta dichiarato , che ella contenga un
 ,, *rigoroso precetto* , e non già un *semplice consiglio* , essendo indubitato , che ogni Confessore , ordinariamente parlando , dee consigliare i suoi penitenti nelle opinioni probabili dall' una , e dall' altra parte , a seguire le più tute ? ,, Ma non vede Monsignore , che quando i Sommi Pontefici fanno ordinazioni in materie dottrinali , che risguardano la coscienza , non altro fanno , se non se dichiarare il precetto , che suppongono esservi dalla legge divina ? tanto più , che sua Santità abbastanza esprime il precetto , che v' è , con quelle parole , che quanto prescrive , *deve estendersi ad ogni cosa , che appartenga al foro Sacramentale , e alle regole della coscienza* , le quali non sono regole

le arbitrarie, e di puro consiglio, ma che obbligano sotto peccato. Aggiungo, segue a dire Monsignore, *ancorchè quello non fosse consiglio, ma precetto, altro con ciò non resterebbe riprovato, che l'uso della opinione meno probabile, ma non già l'uso dell'egualmente probabile.* Come! Non ordina il Sommo Pontefice, che il Confessore, ed ogni altro prenda quel partito, che vedrà più assistito dalla ragione, e dalla autorità? Come dunque riprova soltanto l'uso della meno probabile, e men sicura, e non anche l'uso della ugualmente probabile, e men sicura? L'opinione ugualmente probabile, e men sicura, non è certamente la Più assistita dalla ragione, e dall'autorità. Adunque, se questa vuole il Sommo Pontefice, che si segua, per necessità riprova il seguire non solamente la meno probabile, e men sicura opinione, ma esian-
 dio la egualmente, o quasi egualmente probabile. Di grazia consideri Monsignore un poco più quello, che scrive, perchè parmi, che manchi di riflettervi. Del resto nulla dirò di un'altra aggiunta, che ha fatto Monsignore alle sue risposte: poichè è facile ad ognuno il vedere, che non è al proposito.

IX. Dopo di ciò Monsignore alla pag. 139. si mette all'impresa di indebolire, se non può rispondere, le autorità dei tanti, e tanti Vescovi da me accennati, e dall'Autore del *Trattato della Regola prossima* diffusamente descritti, i quali o con Pastoralis istruzioni, o con Editti, o in altre simiglianti maniere ordinarono ai popoli alla cura loro commessi, di non seguire altra regola ne' casi dubbiosi, se
 tion

non di appigliarsi alle più sicure opinioni. E prima scrive queste notabili parole: „ Rispon-
 „ do, e confesso la verità, che il peso non
 „ delle ragioni, ma dell' autorità de' contrarj
 „ per alcun tempo *mi ha dato da pensare*.....
 „ Ma avendo poi esaminare meglio più e più
 „ volte le ragioni del principio dell' *incertezza*
 „ *della legge*, sul quale io fondo, come di
 „ sopra, l'uso lecito della opinione ugualmen-
 „ te probabile, e tutte le opposizioni, che da
 „ più Autori a tal principio sono state fatte,
 „ io l'ho trovato così fermo, e fondato coll'
 „ autorità de' Teologi, e specialmente di San
 „ Tommaso, che senza alcuna esitazione io
 „ stimo, che il mio sistema sia fermissimo, e
 „ certo. Venero poi l'autorità de' Contrarj:
 „ ma io tengo, e sempre ho tenuto, che il
 „ motivo estrinseco delle autorità degli Au-
 „ tori, non debbia, nè possa far peso notabi-
 „ le, quando il motivo intrinseco della ra-
 „ gione in contrario è certo, e convincente:
 „ ed all' incontro non è destituito di sufficien-
 „ te autorità di altri Dotti, che l'approvano, „
 E quindi stende un lungo Catalogo di Au-
 tori, che hanno insegnato il Probabilismo.

X. Sicchè, Carissimo Amico, Monsignore bastantemente confessa, che concorra maggior peso di Autorità per la sentenza da noi sostenuta, che per la sua, specialmente per questi, e tanti Vescovi, e Prelati di ogni sorta, che l'hanno insegnata, e obbligato il loro gregge a seguirla, o fatte ordinazioni generali per tutti, oltre un numero grandissimo di altri Scrittori, che l'hanno difesa nei loro
 li-

libri, il quale poscia accorda, che *al presente sia maggiore di quello dei Probabilisti*: e vuole, che le ragioni, che militano a favore del principio della incertezza della legge, su cui fonda il suo sistema, debbano prevalere a tutte le autorità, che si possono allegare in contrario. Ma dovrebbe avvertire Monsignore in primo luogo, che sebbene la sola autorità de' privati Teologi priva di ragione, o fondamento, non sia di verun peso, secondo però tutte le regole del buon pensare, dove concorre la grave Autorità, massimamente non di pochi, ma d'innumerabili Scrittori, cui non si può dare fondatamente eccezione, concorre eziandio la gravità delle ragioni: attesochè non si può dire, che un sì gran numero di persone pie, sensate e dottissime siasi indotte ad abbracciare, e sostenere una sentenza, che non è favorevole ai nostri appetiti, se non avesse veduto, che le forti, e convincenti ragioni, che ne provano la verità, li obbligavano ad abbracciarla, e sostenerla: sopra di che lo rimetto a leggere quanto ha detto su questo punto l'autore suddetto del Trattato nel suo secondo Tomo in tutto il Capo nono, specialmente ne' paragrafi terzo, quarto, e seguenti. Dovrebbe avvertire Monsignore in secondo luogo, che il concorso di tanti Vescovi, Arcivescovi, Sinodi, Assemblee di Prelati, che hanno fatte ordinazioni contrarie al suo sistema, non si devono computare da lui nella guisa stessa, che si computano gli Autori privati, mentre l'autorità loro è di un ordine superiore, poichè essi non fondano le loro ri-

fo-

soluzioni, se non se nelle divine scritte, ne' sacri Canon, nei decreti de' sommi Pontefici, in somma nella tradizione della Chiesa, di cui ne formano la continuazione, e la catena. E però la loro autorità è irrefragabile, nè si può anteporre ad essa qualche ragione, che venga in pensiero ad uno, o più privati Teologi, tra i quali egli fa or la figura, benchè la giudichino *fermissima*, e *certa*. E sopra di questo stesso punto legga Monsignore i molti capi del detto *secondo libro*, che versano su tal materia: e son sicuro, che leggendoli con attenzione, e con animo indifferente ne ritrarrà lume bastante al suo disinganno.

XI. Ma cosa è poi quel *principio dell'incertezza della legge*, che tanta impressione ha fatta nella mente di Monsignore, che lo muove a tenere il suo sistema per *fermissimo*, e *certo*? Desso è quello stesso, che abbiamo di sopra esaminato a fondo per ogni verso, e dimostrato, che non solo non ha quella *fermezza*, e *certezza*, che egli s'imagina, ma che anzi è affatto insufficiente, e di nessun peso nella maniera specialmente, che da lui vien proposto, secondo la quale non solo non è sostenuto dalla comune de' Probabilisti, ma anzi dalla maggior parte di loro combattuto, e rigettato, come una *chimera*, ed un *falso immediato*. A favore della sua sentenza stende Monsignore una lunghissima lista di Autori Probabilisti. Ma di grazia a che mai gli fervono? Può egli far vedere, che tutti essi abbiano sostenuto il Probabilismo fondato su quel principio della *in-*

certezza della legge, su cui egli si fonda, e che giudica l'unico idoneo a rendere il suo sistema fermissimo, e certo? Anzi ardisco dire, che non ne addurrà un solo, che sostenuto l'abbia con quel principio, come vien da lui divisato, mentre a riserva dei PP. Terillo, e Segneri (che non veggio amoverati, e de' quali anche alcuni ne dubitano), tutti gli altri han difeso il sistema con fondamenti diversi: ed egli è tenuto a provarmi il contrario, che non proverà giammai. Or quinci ne inferisca Monsignore, che il suo principio, come lo propone, non solo non ha quella fermezza, che si figura, ma che nè tampoco ne ha veruna: poichè, se fermo fosse ed efficace, tanti e tanti dotti Probabilisti non avrebbero lasciato di proporlo, e sostenere con esso il vacillante loro sistema.

XII. In tutto il §. VIII. della Causa eccl. io avea difesa contro di Monsignore l'autorità del decreto dell' Assemblea del Clero Gallicano direttamente opposto alla sua sentenza, e sciolte le varie obiezioni, che contra di esso avea prodotte nella *Breve Dissertazione*. Ora in questa sua *Apologia* pag. 146. esaminando le mie risposte, non si trattiene, se non sopra di una sola, e pretende, che quella Augusta Assemblea non abbia parlato, se non se del giudizio diretto, in cui dovea fondarsi l'ultimo dettame pratico, se offerendosi all'animo ragioni uguali per l'una, e per l'altra parte, poteva abbracciarsi la parte meno sicura: e l'Assemblea, soggiugne, giustamente disse, che no, e in questo senso riprovò l'istesso sistema opposto.

sta. Ma non avrebbe, almeno non può dirsi per certo, che avrebbe detto esser precetto il seguire la parte più sicura, quando, oltre quelle ragioni eguali, che formano il giudizio diretto; si offerisce qualche altra ragione, che rende certo il giudizio riflesso. Qual immaginazione più vana, ed inutile? L' Assemblea rispettabile composta di Prelati, e Dottori della Sorbona non fece il Decreto, se non dopo di avere ben esaminata la materia per ogni verso: e perchè appunto riconobbe, che i principj riflessi de' Probabilisti non erano se non se frivoli, e insufficienti, perciò non ne fece nemmeno parola, e solo propose quell' altro principio già da noi sostenuto per l' unico riflesso, di cui dobbiamo valerfi nella contrarietà delle opinioni, cioè, che la divina Scrittura ci vieta di esporci volontariamente al pericolo di offendere la legge. Ecco le parole del Decreto.

Ad rectum usum probabilium has regulas a jure præscriptas: Primum est, ut in dubiis de salutis negotio, ubi equalia utrinque animo se offerunt rationum momenta, sequamur id, quod tutius, sive quod est in eo casu unice tutum: nec id consilii, sed præcepti loco habeamus, dicente Scriptura: qui amat periculum, in illo peribit.

Questo è l' unico principio riflesso, che riconobbero per fermissimo, e certo: e rigettarono tutti gli altri inventati da' Probabilisti per far lecito ne' casi dubbiosi l' uso dell' opinione men sicura, e l' accordano gli stessi Probabilisti Scrittori, i quali, anzi che sognare la risposta di Monsignore, o qualcun' altra simiglievole, ingenuamente confessano, che il De-

creto dell' illustre Affemblea è loro contrario, onde soltanto procurano di scemarne l' autorità. Che se pur anche non vuole arrendersi Monsignore alla confessione di questi, almeno arrendersi dovrà alla osservazione seguente, cioè, che essendo stata esaminata la questione in quell' Augusto Confesso, e risolto come sopra, fu data la commissione al gran Bossuet di stendere il Decreto, che fu steso da lui, ed approvato da tutti i Prelati, siccome può vederli nel Tomo 20. della *Raccolta* delle opere di questo celebratissimo Autore, del quale nè può dubitarsi, nè si dubita dallo stesso Monsignore, che non abbia sostenuta la contraria sentenza.

XIII. Del resto per quanto spetta agli Editti, e Pastoralì degli altri Vescovi della Francia contra l' *Apologia de' Castelli*, si prenda Monsignore l' incomodo di leggere *in fonte le stesse Pastoralì*, che già sono in gran parte pubblicate, e vedrà, se abbiavi nemmeno per ombra fondamento di applicarvi quelle risposte, con che tenta inutilmente di scalfare il peso della loro autorità. Quanto poi ai Vescovi, ed Arcivescovi di oggidì, che gli ho obbiettati nell' ultimo paragrafo, se avesse Monsignore ben avvertito allo scopo, che in esso mi prefissi, non avrebbe assegnata la risposta, che assegna. Il mio scopo ivi fu di mostrarli, che almeno per tante ragioni, e autorità da me allegate, dovea Monsignore concedere, che la sentenza da me difesa fosse almanco *probabile*, se non voleva cadere in una delle maggiori affurdità, che possano giam-

giammai concepirti, anzi in aperta contraddizione con se medesimo: dal che poi ne ho inferito, che divenendo perciò dubbia, ed incerta la sua sentenza, non poteva servirti, per formare l' ultimo dettame pratico della coscienza, che deve essere certo, e indubitato. Ma Monsignore poco, anzi nulla vi ha riflettuto, e però non ha nemmen rilevato l' argomento irrefragabile che tutto il suo sistema distrugge da capo a fondo.



*Offervazioni sopra quanto scrive Monsignore
intorno la proibizione fatta dalla S.
Sede delle Tesi probabilitisti-
che di Avis.*

I. **M**onsignor Liguori, Amico carissimo, dei quattro o cinque paragrafi, onde consta la sua *Apologia*, uno intero ne ha impiegato nell'esame della proibizione, e condanna, che fece ultimamente la Santa Sede delle Tesi di *Avis* terra della Diocesi di Trento, tra le quali si contiene espressamente quella, che da lui vien insegnata, e difesa, cioè *licet sequi aequo probabilem pro libertate, relicta aequo probabili pro lege*. Sopra il qual Decreto fa egli varie riflessioni per esimere dalla condanna almeno la sua sentenza: allega tre lettere ricevute da Roma: e conchiude finalmente non essere stato in guisa alcuna il suo sistema toccato. Su quanto egli qui scrive di più importante, e sul Decreto stesso vi farò qualche osservazione; la quale vi darà a conoscere non avere lui quella ragione, che pensa di avere, e per cui almeno dovrebbe da tal proibizione ricavarne un validissimo argomento di dubitare della verità del suo sistema.

II. I termini, onde fu conceputa nel Decreto Pontificio la proibizione, e condanna delle Tesi, l'avrete, Amico, già letti nella *Causa del Probabilismo*. Quei, che specialmente si devono riflettere, sono i seguenti: *San-
ctitas*

Fitas sua auditis &c. folium prædictum, & Theses in illo expositas prohibendas, ac damnandas esse censuit, prout præfenti Decreto damnat, & prohibet tamquam continentia propositiones, quarum aliquæ sunt respectivæ falsæ, temerariæ, ac piarum aurium offensive: illam vero excerptam a N. X. nempe probabilissimum, qui Christo Domino summe familiaris fuit, proscribendam, uti erroneam, & heresi proximam. Dopo di che così conchiude: Præfatum itaque folium, sive Theses, ut supra exscriptas, sic damnatas, & prohibitas Sanctissimus Dominus noster vetat, nequis cujuscumque sit status, & conditionis ullo modo sub quocunque prætextu quorvis idiomate imprimere, ac imprimi facere, vel transcribere, aut jam impressum, sive impressas apud se retinere, & legere, sive privatim, sive publice propugnare audeat &c. sed illud vel illas Ordinariis locorum &c.

III. Due cose dunque rilevansi da questo Decreto: la prima che nessuno deve avere l'ardimento di difendere quel foglio, ovvero quelle tesi, *ut supra exscriptas: Folium sive Theses, ut supra exscriptas vetat, nequis propugnare audeat.* Dal che ne segue, che chiunque sostenesse le tesi già prima trascritte nel Decreto, secondo le parole, con che furono esposte dal Parroco di Avis, o secondo altre ad esse equivalenti, verrebbe a contraddire al Pontificio Decreto, e farebbe reo di temerario ardimento. Donde parmi, che se ne debba, almeno probabilmente, inferire, che tutte siano da rigettarsi, e nessuna da sostenersi nel senso dell' Autore. E di fatto la Sacra

Congregazione ordinò per mezzo del Proprefetto il Signor Cardinal Spinelli, che ritrattar le dovette il Parroco di Avis, che n' era l'Autore, il quale perciò chiamato da Monfignor Vescovo di Trento in ubbidienza de' supremi comandi di tutte nelle fue mani ne fece l'abiura, e fu mandato alla Congregazione l'autografo dal Reverendissimo Signor Don Angelo Antonio Rosmini Vicario Generale di Monfignor Vescovo.

IV. L'altra poi, che parmi essere certa, si è questa. Nel Decreto sono condannate le Tesi con censure, o qualificazioni espresse in questa forma: *Quarum ALIQUÆ sunt respectivè falsæ, temerariæ, & piarum aurium offensivæ: illam vero excerptam a N. X. Probabilissimum, qui Christo Domino summe familiaris fuit, proscribendam censuit, ut heresi proximam.* Sicchè, oltre di questa, che fu censurata col qualificarla *per erronea, e prossima all' Eresia*, se ne trovano nelle Tesi Avisiane dell' altre, le quali furono condannate, qualificandole *respectivè, come falsæ, temerariæ, e offensivæ delle pie orecchie: quarum aliquæ, (dunque non una sola, ma più) sunt respectivè falsæ &c.* E' necessario per tanto, che Monfignore ammetta, e con Monfignore ammettano tutti, che nel numero delle dieci tesi, che compariscono nel foglio di Avis, ve ne siano non una, nè due, ma più, alle quali convengano le sopraddette censure *di falsæ ec.* con che furono condannate, e proibite. Quali dunque son queste Tesi, o proposizioni, oltre la *decima*, cui debbano applicarsi le dette qualificazioni?

ni? Non avendolo specificato, ed espresso la Santa Sede, resta luogo al retto discernimento, ed al giusto raziocinio di ricavarlo, almeno con sode probabilità, dalle Tesi medesime.

V. Or dunque discorrendola col giusto criterio, sembrami, che ognuno debba accordare, che una di queste sia la prima, la quale contiene in tre proposizioni tutto intero il sistema Probabilistico: e lo provo in più maniere. Primieramente questa tesi è la base, e il fondamento di tutte le altre nove, che seguono, le quali, siccome notò lo stesso Espositore delle Tesi, non sono, se non se Corollarj, o conseguenze dedotte dalla prima. Imperciocchè dopo di avere così proposta la prima Tesi, *I. Probabilismus noster versatur circa hec tria: licet sequi &c.* soggiugne, *ex his deducuntur sequentia paradoxa. II. Usus Probabilismi maxime tutus &c.* E' chi dirà mai, che l'oggetto della condanna fatta dai sapientissimi Cardinali, e confermata dal Sommo Pontefice, non sia stato specialmente, e sopra tutto quella Tesi, che è il fondamento di tutte le altre, e sopra la quale tutte le altre si appoggiano? L' illazione parmi legittima, e legittima pure apparirà alle persone sensate, e discrete. Questo maggiormente si conferma, e ricava dalla proibizione fatta delle Tesi Avisiane da Monsignor Vescovo, e Principe di Trento, sì avanti, che dopo il Decreto Pontificio: giacchè non è verisimile, che diverso sia stato il sentimento di lui da quello della Sacra Congregazione. Appena pervenne nelle di lui mani l'esemplare stampato delle Tesi, che tosto credette essere suo

dovere d' impedire lo scandalo , che da esso poteva derivarne: *Muneris nostri*, sono parole del suo Editto, *ratio flagitat, ut confestim gliscenti malo obviam eamus, ne populus nostrę cure contreditus nimia opinandi licentia a recta salutis semita deducatur*. Laonde lo proscriffe, e proibì, *ne sub pœnis canonicis, ac aliis, in disceptationem usumque deducantur*. Ma donde nasceva principalmente a suo giudizio lo scandalo, che questa *nimia opinandi licentia* poteva partorire, se non dai tre membri della prima tesi, che sono la base, e la forgente delle altre? Tanto appunto risulta dal testo stesso del Decreto di Monsignor di Trento per l' ammonizione, che quindi fece a tutti i Parrochi, e Curati della sua Diocesi, che doveffero istruire il popolo, *ut ea sequantur dogmata, quibus tum ratio solidior, tum gravior auctoritas suffragatur*, colle quali parole direttamente opposte ai tre membri di quella prima tesi assegnò la regola, che dovevan seguirsi nella risoluzione de' casi occorrenti. E così in effetto le intesero i Curati, e i Teologi di quella Diocesi: onde non ebbero più l'arditezza di difendere il Probabilismo. Se così dunque l' intesero e Monsignore, e i Curati, e Teologi di Trento, non v' ha tutto il fondamento di affermare, che così pure l' abbia inteso la Sagra Congregazione, che condannò le tesi coeorentemente alla condanna fattane da Monsignore di Trento?

VI. Con tanto più di ragione questo afferire noi dobbiamo, se si rifletta a quanto successe poi nell' occasione medesima riguardo la Sagra Congregazione. Attesta essa, che Monsignor

signor Antonio Ceschi Canonico, e Decano della Chiesa di Trento, con animo pieno di dolore si era lagnato, in vedere, che le dette Tesi da lui denunciate, si divulgavano *non sine Religionis detrimento, & bonorum offensione* &c.: e però insisteva colle sue lettere *congruum adhiberi remedium ingruenti malo*. Ora ciò, che indusse il piissimo Decano ad implorare il soccorso e l'autorità suprema della Santa Sede, perchè non si propagasse il veleno contenuto nelle Tesi, non fu già, nè credo, che la saviezza di Monsignor Liguori lo dirà mai, l'aver detto il Parroco di *Avis*, o che il Probabilismo sia *origine Thomisticus*, o *progressu ætatis Jesuiticus*, o che dai Teologi della Compagnia sia stato *arctatus*, & *emendatus*, & *contra Jansenianos propugnatus*, come abbiamo nella Tesi VIII. o usate simili altre espressioni: poichè è evidente, che ciò non accese lo zelo del piissimo Decano a denunciare le Tesi, nè quello della Sacra Congregazione, e del Sommo Pontefice a condannarle, mentre tutto questo non ridonda *in Religionis detrimentum, & bonorum offensionem*. Non altro per tanto può dirsi, se non che Monsignor Ceschi, e la sacra Congregazione giudicassero degne di condanna quelle Tesi, che contenevano il sistema probabilistico, o n'erano conseguenze necessarie, a motivo del danno, che ne risultava alla Religione, e dello scandalo, che ne ricevevano i fedeli. E questo è, che io stesso intesi da Roma, quando furono condannate le tesi *Avisiane*, che lo scopo della Sacra Congregazione, che fece il Decreto, fu di con-

dannare il *sistema probabilistico*, e son sicuro, che tanto vedremmo dalla Lettera, con cui il Proprefetto della Congregazione l' Eminentissimo Signor Cardinale Spinelli accompagnò il Decreto nell' inviarlo a sua Altezza il Principe, e Vescovo di Trento, siccome questi esprime nella sua seconda *Pastorale Istruzione*. Ma questa lettera importantissima per nostra disgrazia si è smarrita, nè per quante diligenze sianfi usate finora, si è potuto ritrovarla.

VII. Ma un'altra osservazione comprovera forse più efficacemente, che sia stato nel Decreto Pontificio condannato e proibito il sistema del Probabilismo. Nel Decreto si esprime con ogni chiarezza, che oltre quella proposizione della *tesi X.*, che fu censurata con note speciali, ve ne sono nel foglio di Avis, delle altre, che furono condannate e proibite con differenti qualificazioni, cioè di false, di temerarie, di offensive delle pie orecchie, *quarum aliqua sunt respective falsa, temerarie, & piarum aurium offensive*. E' necessario per tanto, che accordi Monsignor Liguori, e accordino tutti con esso lui, che sianvi in quel numero delle dieci Tesi, almeno alcune, che devansi giudicare degne di quelle censure. altrimenti si verrebbe a contraddire a quel venerabile Decreto, e a far ingiuria ai Sapientissimi Cardinali, ed al Papa, quasi che nulla avessero condannato, e proibito con quelle note. E di fatto consente Monsignor Liguori, che vi sian nelle Tesi proposizioni degne di quelle censure. Adunque se altre, ponderandole tutte, non si possano convenientemente affe-

gna-

gnare, se non se quelle, che o sono lo stesso Probabilismo, o conseguenza necessaria di questo sistema, donde ne deriva la falsità del medesimo; dovrà dirsi da chiunque ha discernimento, che siano quelle *aliquae propositiones* condannate *respective* con quelle note di *falsæ* ec. Prego dunque Monsignore a volerle ponderare con attenzione tutte, e dieci, e sapermi poi dire, quali siano quelle, alle quali per suo parere quelle note convengano.

VIII. Io non posso già persuadermi, che Monsignore assegnerà la *quarta* tesi, che dice: *Probabilioristas, qua tales, qui ex consilio probabiliora sequuntur, laudabilissime operari affirmamus*: attesoche egli stesso protestasi in più luoghi di seguire *probabiliora ex consilio*: e poi qual veleno può esservi in tale proposizione? o qual detrimento della Religione, ed offesa de' buoni? Lo stesso dicasi della *quinta*, e *sesta* contro quei Probabilioristi, che obbligano a seguitare tra le probabili le opinioni sicure. Non assegnerà neppure la proposizione, che leggesi nell' *ottava*, che il Probabilismo sia stato dai Gesuiti *arctatus, & emendatus*, e difeso contro i Gianfenisti. E così nemmeno le proposizioni delle Tesi VI., e VII., che riguardano l'uso, e l'abuso del Probabiliorismo, di cui non erano solleciti nè Monsignor Decano, nè gli Eminentissimi Cardinali, siccome confesserà ognuno, che giudichi secondo i principj del lume naturale, e lo stesso Monsignor Liguori. Dovendosi per tanto lasciar da parte la proposizione ultima della Tesi X., che fu condannata colle note speciali di *erronea*, e di *proxima ad Eresia*, non altro rimane

ne al nostro Monsignore da poter assegnare, se non alcune delle altre proposizioni esposte nelle Tesi, affinchè si verifichi la censura del Decreto Pontificio, *quarum aliquæ sunt respectivæ falsæ, temerariæ, & piarum aurium offensivæ*: altrimenti è costretto a cadere in una assurdità intollerabile, che è dover dire, che niuna ne sia stata dalla Sacra Congregazione condannata, e per conseguenza ancora in contraddizione con se medesimo, che chiaramente protesta, oltre la *decima*, esservene delle altre *degne di censura*.

IX. Risponda dunque Monsignore, giacchè è tenuto a rispondere, quali sono quelle altre Tesi, che giudica censurate dalla Santa Sede, e reputa egli stesso *degne di censura*? Ma prima di rispondermi, rifletta, che le Tesi parlano del Probabilismo, non come fu insegnato da alcuni rilassati Teologi, ma di quel *probabilismo*, che, siccome l'Autore delle Tesi espressamente dichiara, fu ristretto, ed emendato, *arctatus, & emendatus* dai Padri della Compagnia, nella guisa, che si sostiene presentemente da loro, e dallo stesso Monsignore, il quale con chiarezza si esprime fin dal principio della sua *Breve Dissertazione*, e in altri luoghi, cioè che non è lecito seguire l'opinione men sicura, quando *questa rimane tenuamente, o dubbiamente probabile a confronto della opinione più tuta*, ma dover essa per poterli seguire senza colpa, essere *sodamente, e certamente probabile*. Questa è la moderazione, e restrizione, che hanno fatto al Sistema probabilistico: e in questo senso o moderazione lo
di-

difendono essi oggidì, e si protesta di altrest difenderlo l'Autore delle Tesi dannate, *progressu ætatis Jesuiticus, utpote a quo arctatus, emendatus, & contra Jansenianos furores propugnatus*. Posto ciò, replico, risponda pure Monsignore, se gli è possibile, ed assegni quelle proposizioni dannate, come *false, scandalose, o offensive delle pie orecchie* mentovate dal Pontificio Decreto. Se egli non vuole censurata la prima, che comprende in tre membri tutto intero il Sistema Probabilistico, che oggidì da' Gesuiti, benchè non da tutti, si sostiene, assegnerà forse la seconda così espressa: *usus Probabilismi maxime tutus: usus probabiliorismi maxime periculosus?* Se questa assegna tra le altre, che deve assegnare, duopo è, che l'uso del Probabilismo da lui, e da altri difeso non è sicuro in coscienza, e cancelli, e ritratti ciò, che ha scritto, che l'obbligare i fedeli al probabiliorismo sia *un illaqueare le coscienze de' fedeli*. Se gli piace di assegnare la terza: *usus genuini Probabilismi minime in laxitatem degenerare potest: usus Probabiliorismi stricte talis in rigorismum excurreve debet*; dovrà confessare suo malgrado, che l'uso del genuino Probabilismo, qual'è il suo, possa degenerare, e per se stesso tenda al lassissimo: e però a torto se l'ha presa contro il Revisore della mia Opera, che ha toccato questo punto: e per l'opposto sia una calunnia l'asserire, che il vero Probabiliorismo porti al rigorismo. Che se crede Monsignore contenersi nel numero delle dannate come *false, temerarie ec. l'ottava*, che dice: *genuinus itaque noster Probabilismus, qui nec morum corrupte-*
lam

lam inducit, nec a Sancta Sede male fuit notatus, origine sua Thomisticus &c.; forza è, che il suo genuino Probabilismo e induca la corruzione de' costumi, e sia stata già dalla Sede Apostolica censurato, e però da non poterfi sostenere, ed abbracciare da nessun buon Cattolico.

X. Altro dunque non resta, che Monsignore possa assegnare, per salvar la verità delle qualificazioni comprese nel Decreto, se non la nona, e la decima, e se vuole, eziandio il Collatorio. La nona dice: *Qui ergo habitat in adiutorio fundatissimi Probabilismi, sub protectione plurimorum ex omnibus orbis Christiani nationibus prestantissimorum Theologorum commorabitur securus.* E però farà necessario, che accordi non v'esser sicurezza di coscienza in chi segue il Probabilismo, comunque molti siano, o si pretendano essere quei, che lo sostengono. La decima, lasciata la proposizione colle sopraddette censure speciali dannata, così viene espressa: *Hinc sine ulla laxismi nota benignissimum etiam vocamus, sed legitimum, quem suadent utraque lex Cesarea, & Pontificia: sed Dominicanum, quem illustris Dominicanorum Ordo jam a primis temporibus est amplexus: sed pium, qui Christianam pietatem fovet: sed Thomisticum, quem S. Thomas in amoribus habuit ec.* Se questa pensa Monsignore, che sia una delle condannate: adunque bisogna, che riconosca, e confessi, che il legittimo suo Probabilismo sia contrario alle leggi civili, ed Ecclesiastiche: che non fu da principio abbracciato dall'Ordine di San Domenico: che non fomenti la pietà, e che non è sentenza di San Tommaso, siccome egli si

lusinga, onde debba ripudiare affatto la sua *Dissertazione*, e la sua *Apologia*, con cui si è sforzato inutilmente di mostrarla alla dottrina di San Tommaso conforme. Che dirò finalmente del *Corollario* espresso in questi termini: *Probabilismus noster stans pro libertate est notabiliter probabilior ipso Probabiliorismo stante pro lege*. Se questa si ammetta da Monsignore per una delle censurate: dunque tutto il suo sistema va a terra: poichè insegna egli stesso, che quando la sentenza concorre colla contraria *notabilmente più probabile*, essa non possa servire di regola delle azioni umane.

XI. Ed ecco, che dovendo Monsignore assegnare delle Tesi *alcune*, che siano rispettivamente *false, temerarie, e offensive delle pie orecchie*, affinchè non sia *falsa, e illusoria* la condanna, e censura, che ne ha fatta la Sacra Congregazione, e il Vicario di Cristo, che la confermò, non può in modo alcuno farne la scelta, che più li piace, senza rovinare intieramente il sistema suo probabilistico: perchè i caratteri di qualunque proposizione, che possa, o voglia assegnare, sono tali, che accordar non si possono col medesimo, e ne dimostrano la falsità, l'insufficienza, l'assurdità. E perciò deve Monsignore convenire, che lo scopo dei sapientissimi Cardinali, e del Sommo Pontefice nel condannare quelle Tesi, sia stato di condannare tutto intero il sistema probabilistico compreso nei tre membri della prima tesi: perchè ben conobbero essi, che da quella tesi *dipendevano le altre false conseguenze* espresse nelle tesi seguenti: che il Probabilismo

lismo non sia regola sicura, che degeneri nel *Lassismo*: che induce la corruzione de' costumi: che fu già bastantemente dalla Santa Sede censurato: che è ripugnante alle leggi Pontificie, e Civili: che non fu mai insegnato da San Tommaso, al quale imponevasi tal calunnia ec.

XII. Monsignore crede di poterfi far forte con alcune lettere, che si è procurato da tre gravissimi Soggetti di Roma, cioè dai due Reverendissimi PP. Maestri, Tommaso Agostino Ricchini Maestro del Sacro Palazzo, e Pio Tommaso Schiava Segretario della Sacra Congregazione dell' *Indice*, i quali con tanto onore e gloria e di loro, e del Sacro Ordine di San Domenico sostengono l'alto posto, che occupano, e l'Eminentissimo Signor Cardinal Galli Personaggio di quel purgato discernimento, che il mondo conosce. Ma che contengono poi queste lettere, che Monsignore riferisce diversamente, se non se quello, che già tutti sappiamo, e non può contraddire alle osservazioni fatte finora da noi? cioè, che non sovra cad una delle proposizioni in singolare (per valermi delle parole del primo) cada la condanna, e proibizione, in quella guisa, che quando vien proibito un libro contenente proposizioni qualificabili da proibizioni, la proibizione cade bensì in tutto il libro, ma non sovra tutte le proposizioni in esso contenute. E lo stesso quanto alla sostanza dicono il secondo, e il terzo. Ed in fatti non si può dire, che tutte le proposizioni siano state condannate: ed io ne ho assegnate alcune, sopra le quali nessuno dirà, che cadesse, o cader potesse la proibizione. Ma frattanto, perchè

chè si verificchino le parole del Decreto, *quarum aliqua &c.*, e le qualificazioni ivi espresse di *false, temerarie, ed offensive delle pie orecchie*, è necessario, che si possano assegnare queste tali proposizioni, che sian degne di censura: e noi avendo minutamente ponderate tutte quelle, che possono essere state comprese in quelle parole, *quarum aliqua &c.* e giudicate meritevoli di censura, troviamo, che quelle, che assegnare si possono, bastano per doverne inferire col giusto criterio la condanna, o almeno la falsità, e insufficienza del Sistema probabilistico da Monsignor sostenuto.

XIII. I due Reverendissimi PP. MM. Richini, e Schiara portano in comprovazione di quanto scrivono, il primo membro della prima Tesi Avisiana, del quale affermano non essere *condannato, nè potersi condannare*: e però questo solo dovrà da quella Tesi eccettuarfi. Nulladimeno mi sia permesso di fare una riflessione. Da quanto essi osservano, si ricava, che intendono quella prima proposizione nel senso, in cui la *difendono comunemente i Probabilisti*, cioè, che la maggiore probabilità della opinione *men sicura* sia tale, che escluda ogni dubbio *sensato, e prudente della sua falsità*: e in questo senso è verissima, certissima, e non solo non può condannarsi, ma giudicarsi degna della comune approvazione: e in questo stesso senso la sostengono altresì i due Dotti PP. Maestri, come non posso dubitarne. Ma quella proposizione ha un altro senso nel sistema de' Probabilisti, e l' ebbe per quanto credo nella mente dell' Autore delle

N
tesi,

tesi, che in quella prima, e ne' tre membri di essa intese comprendere tutto intero il *sistema Probabilistico*, siccome dalla esposizione rilevasi: ed è, che qualunque preponderanza di ragione o di autorità sia bastante, perchè possa seguirsi l'opinione *men sicura*, benchè non rimanga per essa escluso il *dubbio*, che induce la proposizione contraria probabile, e sicura. Sopra di che può vederfi la lunga nota, che ho posta sotto la pag. 212. ec. della *Causa del Probabilismo* ec. E in questo senso intesa quella *prima* proposizione sembrami degna di condanna, non meno, che la *seconda*, e la *terza*.

XIV. Del resto dovrebbe Monsignor avvertire a quelle parole del P. M. Reverendissimo Schiara, che il Decreto della Sacra Congregazione *non è favorevole al Probabilismo*, dalle quali duopo è di raccogliere, che parlando le Tesi del *Probabilismo*, se quel Decreto *non gli è favorevole*, non può essergli se non contrario. E quanto appartiene a ciò, che scrive l'Eminentissimo Signor Cardinal Galli, rifletto primieramente, che dalla sua Lettera non apparisce, che prima di rispondere ne abbia fatta parola con sua Santità, siccome sembra, che voglia Monsignore far credere, e inoltre, che questo sì illustre, e sì dotto Personaggio non può non vedere con quel lume, e penetrazione di mente, di cui va dotato, che se le tesi, come egli dice, furono proibite per *quelle proposizioni, che lo stesso Monsignore riconosce meritevoli di censura*, non può intendere su ^a Eminenza, e così parimente Monsignore co^a esso ^{II}

esso lui, se non *alcune* di quelle, che riguarda-
no il sistema probabilistico, perchè resti al co-
perito la verità del Decreto Pontificio, *qua-
rum aliqua &c.* e qualunque di queste piaccia
a Monsignore di assegnare *per meritevoli di
condanna*, colpiscono nel più vivo il sistema,
e lo dimostrano per lo meno *falso, o temera-
rio*: e però da non potersi seguire nella pra-
tica.



Osservazioni sopra le risposte, che Monsignor assegna alle autorità di San Tommaso.

DA quanto abbiamo osservato, Carissimo Amico, in varj de' precedenti paragrafi intorno i testi di San Tommaso da Monsignore recati, voi potete rilevare, se abbia egli ragione alcuna di credere il Santo Dottore favorevole al suo sistema di opinare, e molto più di parlare su questo punto con quella confidenza, che usa in parecchi luoghi del suo scritto, e massimamente nel principio, e nel fine, dicendo pag. 8., e confermando, che le *Dottrine di San Tommaso sulla presente controversia gli sembrano sì chiare, che o si ha da dire, che il suo sistema è vero: o che San Tommaso ha parlato inettamente, e senza fondamento.* E alla pag. 193.: *Io tengo per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutare la nostra sentenza, se prima non confuta San Tommaso, e dimostra, che il Santo quante cose ha detto su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione. Se non dimostra ciò, ha perduta la causa.* Voi, dissi, avrete rilevato da i testi esaminati fin ora, se abbia motivo Monsignore di favellare in sì alto tuono, e con aria sì franca. Ma forse vedrete il suo torto ancor più chiaramente da quanto sono per osservare nel presente §., e a tal effetto tenete avanti gli occhi il §. 6. della *Causa del Probabilismo*, ove trat-

tratto diffusamente della mente del Santo Maestro fu tal quistione.

II. Il primo testo da me addotto fu preso dalla *quest. 3. de malo art. 7.*, ove assegna il Santo la giusta idea dell' errore insieme, e dell' ignoranza colle seguenti parole: *Error est approbare falsa: unde addit actum quemdam super ignorantiam. Potest enim esse ignorantia sine hoc, quod aliquis de ignotis sententiam ferat: & tunc est ignorans, & non errans. Sed quando jam falsam sententiam fert de his, quæ nescit, tunc proprie dicitur errare. Et quia peccatum in actu consistit, error manifeste habet rationem peccati. Non enim est absque presumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat, & maxime in quibus periculum existit.* Per rilevare la forza dell' argomento, che risulta da questa Angelica Dottrina, osservai prima coi Teologi nelle cose morali essere lo stesso errare, e peccare, che l' esporsi volontariamente al pericolo probabile di errare, e di peccare. E quindi ne inferii, che qualora si presta l' assenso, o si abbraccia una sentenza, come se fosse vera, quando si ha fodo fondamento di crederla falsa, e si conosce, che forse farà falsa, l' errore, cui l' uomo si espone, non poteva scusarsi dalla colpa, secondo San Tommaso: e dichiarai ciò coll' esempio di chi celebra un contratto, di cui v' ha dubbio per la contrarietà delle opinioni, se sia giusto, od ingiusto: poichè questi fuor di ogni contesa ignora, se la verità sia certamente dall' una, o dall' altra parte: ma celebrandolo si determina a seguire la parte, che lo fa lecito, e giusto, e giudica, che sia

tale, benchè ignori, che tale sia in verità : adunque *de ignorantis sententiam fert, & in quibus peccatum existit*: adunque l' errore, a cui si espone, mentre può scansarlo., è manifestamente peccaminoso : *manifeste habet rationem peccati* ; adunque la dottrina di Monsignore è manifestamente contraria a quella di San Tommaso, Leggete, Amico, le pag. 70. e 71. della Causa ec.

III. Ora a questa Autorità del Santo Dottore cosa Monsignore risponde? Egli mette in campo la distinzione *probabilistica* del dubbio *speculativo, e pratico*, che prima doveva mostrare, che sia stata dal Santo insegnata, mentre anzi, come vedremo, l'ha rigettata., „ Per „ rispondere, dice Monsignore pag. 176., „ bisogna distinguere il giudizio *speculativo*, e „ *pratico*. *Speculativamente* parlando quel contratto sarà probabilmente ingiusto, e probabilmente giusto. Ma per la sola probabilità, che sia giusto, il contratto non può lecitamente celebrarsi. In pratica però posto „ che il contratto è probabilmente giusto, „ può lecitamente farsi, non già per la sola „ probabilità della giustizia : ma per lo principio certo riflesso, che in tal caso non v' „ è legge, che obblighi a non celebrarlo : mentre essendo ella dubbia, non è promulgata „ a segno, che basti ad obbligare, „

IV. Giacchè Monsignore non altri vuole, che *decidano su questa causa, se non i Saggi*, io chiamerò tutti i *Saggi della terra* a ponderare questa sua risposta, e sapermi poi dire, se questa sia risposta, che serva a mettere in chiaro la men-

mente del Santo Maestro, e non anzi una mera, e sola esposizione della sentenza, che Monsignore difende, che non tocca nemmeno per ombra il testo da me opposto, la cui forza consiste in questo, che non possa scusarsi da *errore colpevole* colui, che si espone a pericolo di errare in cose appartenenti al costume, abbracciando una sentenza, che *probabilmente è falsa*. Perchè però Monsignore ravvisi con tutta chiarezza, quanto San Tommaso, e con San Tommaso il suo fedele discepolo Sant' Antonino siano contrarij a' suoi divisamenti, appor-terò qui una dottrina ad entrambi comune intorno al dubbio *speculativo*, e *pratico*, che abbatte co' fondamenti il suo sistema, il quale dipende dalla sentenza, che qui, e in altri luoghi promuove, e dichiara *essere la base*, su cui principalmente si appoggia. Io dimando da Monsignore tutta la sua più seria attenzione: poichè questa sola dottrina dei due Santi Dottori, se anche fosse sola, bastar dovrebbe a disingannarlo.

V. Il glorioso Sant' Antonino *p. p. Tit. 3. C. 10.* allegando l' autorità di San Tommaso, scrive così: „ Cum in aliqua materia morali „ sunt varia, & contraria opiniones, ille qui „ adhæret opinioni laxioris viæ (cioè alla „ parte men sicura, come è evidente dal te- „ sto) videtur se exponere periculo mortalitatis: „ quia est in dubio. Et ideo vult (Sanctus „ Thomas) *dubium practicum oriri ex dubio „ speculativo de veritate opinionis, & illud, quod „ est dubium in speculatione, esse semper du- „ bium in praxi* „. Ma vi è mai qualche ec-

cezione a questa dottrina generale? Sì, vi è, ma tale, che dimostra ad evidenza la falsità de' novelli principj, ed è solo quando concorre qualche circostanza, che faccia in modo, che cessi anche il dubbio *specolativo*, onde segue: „ *Est semper dubium in praxi, nisi occurrat in praxi aliqua circumstantia, quae efficiat, ut nullum sit amplius dubium etiam speculativum*, v. g. si velimus supporre: *dubium esse speculativè loquendo, utrum licitum sit pingere diebus festis*, vere dicitur, quod is qui pingit in die festivo est in dubio, nisi superveniat in praxi aliqua circumstantia, ut necessitas extrema, quae efficiat, ut id, quod dubium erat, dubium amplius non sit „. Finì qui il Santo.

VI. Questo sol testo ben ponderato dovrebbe togliere dagli occhi di qualunque Probabilista che si professa seguace di San Tommaso, e di Sant' Antonino, le traveggole, che gli nascondono la luce della verità, e far comprendere a tutti, che questi due Santi non solo non hanno riconosciuti per legittimi i principj riflessi inventati da PP. Terillo, e Segneri, e adottati da Monsignor Liguori: ma che positivamente gli hanno esclusi, e rigettati per falsi, e spurj. *Bisogna distinguere*, dice Monsignore; nel caso, che dubbio siavi della giustizia del contratto, *il giudizio speculativo dal pratico*. Ma qual è questa sua distinzione? *Speculativamente parlando quel contratto sarà probabilmente ingiusto, e probabilmente giusto*. Ma se lo ammette *probabilmente ingiusto*.

sto nella specolazione, che confidera la sua natura, come è in se stessa, come non lo farà altresì nella pratica, ficchè non possa eseguirsi il contratto? Adagio risponde Monsignore, che non dico già, che possa eseguirsi per la sola probabilità, che sia giusto, anzi affermo, che per essa non può lecitamente eseguirsi. Ma pretendo, che in pratica il contratto, che è probabilmente giusto (benchè anche sia probabilmente ingiusto) può lecitamente farsi, non già per la sola probabilità della giustizia: ma per lo principio certo riflesso, che in tal caso non vi è legge, che obblighi a non celebrarlo, mentre essendo ella dubbia, non è promulgata a segno, che basti. Per tal guisa, secondo Monsignore, rimane bensì sempre il dubbio *speculativo della giustizia del contratto*, e durando questo dubbio *speculativo*, non v'è il dubbio *pratico*, perchè deposto col *principio riflesso*, che non v'è in tal caso legge, che obblighi a tralasciarlo.

VII. Ora io mi appello a tutte le persone illuminate, e faggie, e le prego a dirmi, se questa dottrina probabilistica, che è il fondamento del sistema di Monsignore, corrisponda in verun modo a quella, che insegna i Santi Dottori Tommaso, e Antonino intorno il dubbio *speculativo, e pratico*, e la maniera di deporlo, ficchè non s'incorra nel peccato. Essi stabiliscono prima, che quando vi sono in materie morali opinioni tra se contrarie, colui, che si attiene alla opinione men sicura, si espone a pericolo di peccato mortale (posta la gravità della materia): perchè si trova nel dubbio: *quia est in dubio*. Essi insegna-

gnano, che il dubbio *pratico* nasce in tal caso dallo *specolativo* della verità della opinione, che seguita: *vult Sanctus Thomas* (ci attesta Sant' Antonino) *dubium practicum oriri ex dubio speculativo*: e per tal guisa quello, che è dubbio nella specolazione, sempre esser dubbio eziandio nella pratica: *Et ita illud, quod est dubium in speculatione, esse SEMPER dubium in praxi*. Ma ammettono essi qualche caso, nel quale cessi il dubbio, onde si possa operare lecitamente? Così è, l'ammettono: ma qual è questo caso? Forse allora che, durante il dubbio *specolativo*, se il contratto sia giusto, si forma il giudizio riflesso, ch'è in tal caso *non v'ha legge, che obblighi, perchè non è promulgata a segno, che basti?* Sogni son questi, e chimere, che non caddero mai in pensiero ai due Santi Dottori. L'unico caso, che questi assegnano, si è quando occorra qualche nuova ragione, o circostanza, per cui venga a restare escluso non solo il dubbio *pratico*, ma ancora lo *specolativo*: *nisi occurrat in praxi aliqua circumstantia, que efficiat, ut nullum sit amplius dubium etiam SPECULATIVUM*. E ne porta S. Antonino, seguendo la dottrina del suo Santo Maestro, l'esempio nel caso controverso tra i Teologi, se sia lecito dipingere in giorno di festa; nel qual caso supposto, che liavi il dubbio *specolativo*, v'è anche il *pratico* in chi dipinge, perchè questo *oritur ex dubio speculativo de veritate opinionis*. Se però non sopravvenga nella pratica qualche circostanza, come sarebbe l'*estrema necessità* di campar la vita col dipingere, la quale, che non

non vi sia più dubbio nè *speculativo*, nè *pratico*, chiaro essendo, che se succeda, che alcuno si trovi in necessità estrema, o simile altra circostanza, cessa ogni dubbio, che si possa dipingere, e fare eziandio altre azioni fervili: poichè la legge naturale prevale ad ogni legge positiva. Da tutto ciò raccogla Monsignore, quanto mai la Dottrina di San Tommaso, e di Sant' Antonino sia contraria alle sue idee, e pretensioni.

VIII. Nella *Causa del Probabilismo* avea osservato, che S. Tommaso in tutti i luoghi, ove parla del dubbio intorno la legge, avea insegnato, che colui che in tal caso segue la parte men sicura, sempre pecca, perchè si espone al pericolo di peccato, nè mai, e poi mai avea fatta menzione alcuna di que' principj, con cui pensa Monsignore, che l'uomo possa lecitamente risolversi ad abbracciare la men sicura opinione. Che risponde a ciò Monsignore? Risponde alla pag. 109. *che non importa, che San Tommaso non abbia approvato in termini espressi il principio, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata. Bastava aver detto il Santo, che la legge essendo una regola, che s' impone all' uomo, acciocchè si regoli con quella, bisogna, che questa legge gli sia promulgata colla di lei notizia ec. Chi può mai soffrire una tale risposta? Come, non importa ec.? Se l' argomento, che San Tommaso trattava, richiedeva, che esprimesse quel principio riflesso di Monsignore, che nel dubbio la legge non è legge, che obblighi, perchè non promulgata, e non anzi imporre ad ognuno l'*
ob.

obbligazione di non esporri in tal caso al pericolo di trasgredire la legge, e peccare? Leggete, Amico, soltanto i testi da me recati; e vedrete, se possa sussistere questa risposta. San Tommaso definisce il dubbio, *contrarium rationum equalitus*, e insegna, che finchè dura nella mente questa uguaglianza di ragioni, che è il dubbio stesso, o che da essa necessariamente deriva, nessuno può appigliarsi alla parte men sicura, perchè *periculo se committit, & sic procul dubio peccat*. Se avesse egli creduto, che in tal caso non v'era legge, che obbligava, perchè non promulgata abbastanza, non doveva egli produrre cotesto principio, che esenta l'uomo nel dubbio, secondo Monsignore, dalla obbligazione della legge, anzi che imporre l'obbligazione di seguire la legge, per non esporri al pericolo di offenderla? Chi è che non veggia essere questa riflessione la più naturale, la più lampante, e sensibile? Innanzi.

IX. San Tommaso solamente concede, che possa alcuno lecitamente seguire la parte meno sicura, qualora le ragioni dell'opinione contraria non sono tali, che possano indurre nella sua mente un dubbio fondato, o prudente circa l'onestà dell'azione: poichè in tal caso, *non committit se discrimini, nec peccat*. Tanto apertamente risulta dalla obbiezione, che si era proposta, cui poscia non altro risponde, se non se, *patet responsio*. L'obbiezione era questa: *Potest esse, quod in tali casu aliquis adhibeat diligentiam, inquirens, an habere plures prebendas sit licitum: nec invenit aliquid ad hoc, quod etiam moveat ad hoc, quod sit illicitum*:

tum: ergo videtur quod sine peccato possit plures prae bendas habere. Laonde è evidente al pari del Sole, che San Tommaso non altro vuole, se non che nel caso, che alcuno dopo le diligenze usate, non ritrovi ragioni, che lo muovono a dubitare della onestà della parte meno sicura, possa allora seguirla senza peccare: perchè non essendo egli dubbioso, non si espone al pericolo di violare la legge: *non committit se discrimini &c.* Ma se ritrova tali ragioni, che a dubitare lo inducano, allora secondo San Tommaso sempre, e poi sempre pecca: perchè sempre, e poi sempre *periculo se committit.* Non si vede da tutta questa dottrina del Santo, che questo è l' unico unicissimo principio, con che insegna di dover regolarsi l' uomo ne' casi dubbiosi, e che non per altro motivo non fece giammai il Santo menzione del principio riflesso inventato da' Probabilisti, e promosso da Monsignore, che *la legge in tal caso non è legge, che obblighi, perchè non abbastanza promulgata,* se non perchè non lo riconobbe per legittimo, ma anzi per fallace, e chimerico? Nulla dunque serve a Monsignore il dire, che *basta aver detto il Santo, che bisogna, che la legge sia promulgata all' uomo per obbligarlo ec.* Così è, la legge fu promulgata all' uomo a sufficienza, siccome abbiamo a suo luogo dimostrato appunto con San Tommaso, e ne' casi dubbj non si dubita della legge generale, ma se questo o quel caso si comprenda sotto la legge nella guisa che fu spiegato. Del resto vi rimetto alle osservazioni da me fatte sopra al-

tri testi del Santo Dottore nel mentovato paragrafo, e da Monsignore trasandate senza farne parola: e solamente vi porrò sotto gli occhi la risposta, che assegna al testo, che ho prodotto dalla *p. 2. q. 96. art. 6.* la quale ha del meraviglioso, e singolare.

X. Dimanda in questo articolo S. Tommaso: *utrum ei, qui subditur legi, liceat prater verba legis agere*: e nella risposta al secondo argomento dice, che allora soltanto il suddito è disobbligato dall'osservare la legge, e seguire le parole di essa, quando succedendo qualche caso, in cui a cagione del danno evidente, che ne verrebbe al publico, è manifesto non avere il Legislatore inteso, che la legge allora si osservasse, *in casu, in quo manifestum est per evidenciam nocuementi Legislatorem aliud intendisse.* Che se poi, segue egli, ciò non fosse manifesto, ma dubbioso, altro non gli resta a fare, se non se o di osservare la legge, o di consultare il superiore, affinchè palesi la mente sua. *Si enim dubium sit, debet vel secundum verba legis agere, vel superiorem consultare.* La discorrete, ripigliai, al modo stesso voi Monsignore, giusta la sentenza vostra? Non già: ma pretendete, che essendovi il dubbio della obbligazione della legge, si possa deporlo col riflettere, che la legge è dubbia, e la legge dubbia non può indurre una obbligazione certa: e però dubitando la persona nel caso addotto, e non potendo ricorrere al superiore possa con tale principio operare, come le piace, e non osservare la legge.

XI.

XI. Or che risponde Monsignore all' argomento? *Che ha che fare*, dice pag. 180., *questo caso col nostro, dove non si tratta di operare contro le parole espresse della legge: ma solo contro l' opinione, che vi sia la legge, o sia contro di una legge dubbia, la quale non essendo abbastanza promulgata certamente non obbliga? Che ha che fare questo caso col nostro?* Anzi ha che fare moltissimo, ed è da stupire, che Monsignore non veggia, che quanto qui insegna San Tommaso del dubbio, di cui favella, applicare si deve a tutti gli altri casi dubbiosi: poichè la parità, e la ragione è la medesima. Siccome qui si suppone, che sia in dubbio colui, se abbia ad attenersi all' osservanza della legge fatta dal Legislatore nel caso addotto; così è pure in dubbio chi per cagione di esempio fa, che vi sono opinioni contrarie ugualmente probabili, se abbia, o non abbia ad astenersi dal dipingere in giorno festivo: e siccome è abbastanza promulgata la legge generale, che ha fatta il Legislatore umano nel primo caso, e il dubbio non cade su d' essa, ma sul caso particolare, se attese le circostanze sia compreso nella legge generale: così nel secondo è abbastanza promulgata la legge generale fatta dal Legislatore divino di astenersi ne' di festivi dalle opere servili, nè su questa v' è tra Teologi controversia, ma solamente sul caso particolare, se il dipingere si comprenda sotto la legge generale. Laonde al modo stesso si deve discorrere dell' uno, e dell' altro. E però se San Tommaso apertamente dichiara, che quando alcu-

no

no dubita nel caso proposto, se l'abbia il Legislatore, o non l'abbia compreso, *debet secundum verba legis agere*, non potendo consultare il superiore, dovrà dirsi lo stesso di chi dubita, se lecito gli sia di dipingere in giorno festivo, e così di tutti gli altri simiglievoli casi: poichè la ragione è la medesima.

XII. Monsignore si stende fuor di misura dalla pag. 182. fino alla 190. nell' esame, e risposta a quanto io scrissi nella pag. 98. ec. intorno il testo di San Tommaso da lui opposto nella *Dissertazione* preso dalla p. 2. q. 19. art. 10., ove tratta, se la volontà umana sia tenuta a conformarsi alla divina *in voluto*. Io non la finirei mai più, se tutte volessi porre nel vaglio le sue cavillazioni, mi sia permesso il dirlo, inettissime. Onde penso meglio, Amico, di rimettervi ai luoghi indicati, e pregarvi di farne il confronto, perchè ravviate la frivolezza, e insufficienza delle sue repliche col lume di quelle dottrine, che già v'ho proposte. Tutto il suo prolisso discorso si riduce a questo solo punto: che *nel voluto materiale*, di cui San Tommaso avea detto, che *ignoramus in pluribus*, si comprendano non solo le *permissioni*, i *consigli*, e le *operazioni divine*, ma eziandio le divine leggi, o precetti, quando siano oscure, e dubbiose. Egli pretende di sì: e a provarlo produce nuovamente un testo del Santo, ove dice: *Est non semper teneatur homo velle, quod Deus vult; semper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle! Et homini precipue innatescit per precepta divina*. Di fatto è così, e questo testo

sto prova anzi, che riguardo i precetti, e le proibizioni siamo tenuti a conformarci al divin volere *etiam in voluto materiali*: poichè la legge sì naturale, che positiva *nobis innotescit*: mentre la naturale ci fu inferita nell'animo, e la divina positiva fu promulgata, e notificata bastantemente sì nel vecchio, che nel nuovo Testamento, ficcome di sopra stesamente si è dichiarato: nè altro aggiungerò.

XIII. Giacchè però abbiamo qui pag. 181. il vanto, che si dà Monsignore di aver fatto vedere, che San Tommaso è stato sempre conforme al sistema da lui sostenuto, e adduce in compendio le prove di questa sua immaginaria pretesa, di fuga volgiamo a queste uno sguardo. Egli ha detto, scrive Monsignore, che la legge per legare deve essere applicata colla di lei promulgazione. Verissimo: San Tommaso l'ha detto, e lo diciamo anche noi. Egli ha detto parlando della legge naturale: che *Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam*. Anche questo è verissimo, e lo diciamo pur noi, che i principj universali pratici, in cui insegna San Tommaso, che confitte la legge naturale, furono inseriti nell'anima fino dalla sua creazione, perchè li conoscesse, come in fatti li conosce, e gli applicasse poi alle azioni, e casi particolari. Ha detto di più S. Tommaso, che questa cognizione della legge, chiamata dal Santo misura, perchè con quella dee misurar l'uomo le sue azioni, dee essere certissima: *mensura debet esse certissima*. E questo altresì diciamo pur noi: perchè se

○

cer-

certa, e certissima ella non fosse, non potrebbe essere misura delle umane azioni. Ma è pregato Monsignore di riflettere qual sia questa legge, che è certissima, e si conosce da tutti: onde lo rimettiamo al paragrafo 5. *Ha detto S. Tommaso, segue Monsignore, che il precetto non lega, se non per la scienza del medesimo.* E questo noi pure accordiamo, poichè la legge, che, come dice il Santo, *est præceptum commune*, ci fu applicata con una cognizione sì chiara, che non v'ha uomo, che l'ignori. Conclude finalmente Monsignore *aver detto San Tommaso* ciò, che poc' anzi si è riferito, *quod homo tenetur velle, quod Deus vult eum velle, & homini præcipue innotescit per præcepta.* E di ciò non v'è che dubitarne. Iddio ci ha manifestata la sua volontà coll' imprimere la legge naturale ne' nostri cuori. Onde siamo tenuti ad adempire questo divin volere. E quanto ho io qui detto, che confessiamo, e insegniamo, seguendo S. Tommaso, l'abbiamo insegnato a' suoi luoghi con tanta chiarezza, che duopo è che Monsignore si chiuda gli occhi per non vedere il lume troppo sflogorante della verità. Ripeta ora dunque Monsignore con franchezza: *che tiene per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutare la sua sentenza, se prima non confuta San Tommaso, e dimostra, che il Santo quante cose ha dette su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione, e se ciò non dimostra, ha perduta la causa.* Ripeta pure queste ed altre simili parole, che tutti i Saggi, a cui si appella, gli faranno applauso, e gli daranno la causa vinta, riget-

gettando dal loro tribunale l' Avverfario colle fifchiate.

XIV. Ma qui mi fia permeffo di fare un' offervazione , che giudico importantiffima . Più , e più volte , Cariffimo Amico , m' è accaduto , leggendo certi Scrittori Probabilifti di vedere citato il gloriofo Dottore San Tommafo a favore di dottrine larghe , e fcandalofe , le quali non furono nemmen per ombra da lui infegnate , anzi avendole rifcontrate *in fonte* , ho trovato , che di fonte il Santo infegnava tutto il contrario , o per lo meno i tefti fuoi non erano ftati ben intefi , o ben applicati da loro . Quefto ifteffo avrete veduto aver fatto , comechè fenza malizia , Monfignor Liguori nella prefente queftione del Probabilifmo , come parmi di avervi mofttrato con tutta l' evidenza : e vi aggiugnerò di più : e vi protefto con tutta la fincerità , che non lo dico già per offendere (che Dio me ne guardi) in guifa alcuna Monfignore , per cui ho tutto il rifpetto , che merita la fua pietà , e il fuo carattere , ma per il puro puriffimo amore della verità , e per il difinganno di molti poco avveduti , ed esperti , i quali vedendo citato ne' libri de' Moralifti un ftaccreditato Dottore , qual è San Tommafo , la cui dottrina è canonizzata per veridica , e ficura da tutta la Chiefa , abbracciano , e feguono fenza pensare più oltre , fentenze fpeffiffimo le più falfe , e perniciofe , e le riducono fenza punto efitare nella pratica , come vere , indubitabili , e fuori di ogni pericolo . Vi dirò dunque , che ef-

sendomi in questi giorni venuto in pensiero di dare un'occhiata alla *Teologia Morale* di Monsignor Liguori sopra di alcuni punti di conseguenza, vi ho scoperto tanti sbagli, e tante infedeltà involontarie nelle citazioni fatte di San Tommaso a difesa di opinioni pericolose, e false, che non poteva quasi contenere le lagrime, considerando il gravissimo danno, che quindi ne risulta ne' Parrochi, e Confessori, e nelle anime de' fedeli da tali dottrine autorizzate col nome di un Santo sì rispettabile, e sì rispettato da tutta la Chiesa. Protesto ai piedi di Monsignore lo prego quanto fo, e posso a non avere a male questa mia libertà di scrivere: mentre replico, non parlo in tal guisa per qualche intenzione, che abbia di punto offenderlo per quanto posso io giudicare de' miei sentimenti interni; ma solo per il disinganno pubblico, che merita di essere preferito ad ogni altro riguardo. Protesto, che son persuaso, che egli non abbia altra premura, se non se d' insegnare la sana morale di Gesù Cristo: ma non doveva effo tanto fidarsi del testimonio di Sanchez, di Viva, di La Croix, e di simili altri Probabilisti, da lui frequentemente citati, i quali si sono orrendamente abusati dell' autorità del Santo Dottore per accreditare le rilassate loro, e pericolose dottrine.

§. ULTI.

§.

U L T I M O.

Osservazioni sopra il motivo, che Monsignore assegna di non avere risposto alle tante obiezioni prodotte contro il Probabilismo dall'Autore del Trattato della Regola prossima. Si espongono sotto gli occhi suoi tre soli degli argomenti cui è tenuto a rispondere, e si conchiudono le Osservazioni.

I. **N**ella *Causa del Probabilismo ec.* avea io coll'Autore del *Trattato della Regola prossima ec.* osservato non esser bastante, affinchè il Probabilismo fosse *regola certa*, e *sicura* delle azioni umane, che gli Avversarij rispondero a qualcuno degli Argomenti prodotti contro di esso dagli Antiprobabilisti: ma che erano tenuti a rispondere a tutti, e rispondere di maniera, che dimostrassero non solo che la sentenza contraria non era *certa*, ma nè tampoco *probabile*: attesochè un solo, che ne restasse, cui applicata non fosse una risposta, la quale lo confutasse con evidenza, e certezza; questo solo era sufficiente, perchè il Probabilismo non potesse più crederli sentenza *certa*, e in conseguenza neppure *Regola sicura* delle umane azioni, che deve essere *certa* per confessione de' Probabilisti. Monsignore non ha fatto conto nella sua *Apologia*, siccome di molte altre cose, così nemmeno di questa mia Osservazione: e non solamente non ha data risposta

ai tanti, e tanti argomenti, che compariscono contro il suo sistema nel detto *Trattato*, de' quali ne ho dato un leggier saggio in tutto il paragrafo 13. della *Causa ec.* ma ha tralasciato eziandio di rispondere a quanto ho scritto in quella *Operetta*, a segno che, se si vorrà farne l'esatto confronto colla sua *Apologia*, si vedrà, che ne rimane senza risposta quasi la metà. Or Monsignore volendo come rendere ragione di questa sua ommissione degna di biasimo, alla pag. 193. scrive così: „ La-
 „ scio di rispondere ad alcune altre opposi-
 „ zioni, che dal P. Lettore stanno buttate
 „ dentro del suo libro: mentre giudico, che
 „ a quelle o già è stato da me risposto nella
 „ mia *Dissertazione* (Legga ognuno la *Dif-*
 „ *fertazione*, e la confronti col detto *Trattato*,
 „ e vedrà se v'abbia risposto), o che non
 „ richiedono risposta particolare. Mi basta di
 „ avere risposto a quelle cose, che con mag-
 „ giore apparato, e calore ha procurato egli
 „ di oppormi (nemmeno questo ha fatto Mon-
 „ signore). Si lamenta il P. Lettore, che io
 „ nella *Dissertazione* ho tralasciato di rispon-
 „ dere a tutti i motivi, che stanno scritti
 „ nel libro della *Regola Prossima ec.* in cui
 „ pretende di abolire l'uso di ogni sentenza
 „ probabile. (Non è vero, che ciò si pretenda:
 „ perchè l'Autore chiaramente esprime, che quan-
 „ do la sentenza favorevole alla libertà sia l'u-
 „ nica probabile, è lecito di seguirla. Ma pre-
 „ tende che solo nel concorso di due contraddittorie
 „ ugualmente probabili possa alcuna lecitamente
 „ appigliarsi alla men sicura). Ma a torto di
 „ „ ciò

„ ciò segue egli, si lamenta: perchè così in quel-
 „ la *Dissertazione*, come in questa *Apologia*,
 „ il mio intento non è stato di rispondere a
 „ tutte le obbiezioni, che si fanno contro l'u-
 „ so del Probabile: ma solamente ho inteso
 „ di provare il principio, che la legge dubbia
 „ non obbliga, e di rispondere a quelle op-
 „ posizioni, che direttamente impugnano un
 „ tal principio: poichè provato per vero un
 „ tal principio, tutte le altre opposizioni van-
 „ no a terra „.

II. Io non posso, Amico, persuadermi, che
 tra tutti gli uomini veramente *saggi* sia per
 ritrovarsene un solo, che sia per approvare
 per giusta, e legittima questa ragione, o prete-
 sto, che allega Monsignore per dispensarsi dal
 rispondere a que' tanti argomenti recati con-
 tro la sua sentenza, dopo che si è dimo-
 strato, che tutti essi combattono di fronte non
 meno la sua, che la sentenza degli altri mo-
 derni Probabilisti, che non è dalla sua diffe-
 rente, ed egli n'è convenuto fino dalle prime
 pagine di questa sua *Apologia*, siccome può
 ognuno vedere riflettendo all' obbiezione, che
 fatta gli aveva, e a quanto egli soggiunse.
 Nè occorre, che qui dica, che il suo intento
 solamente è stato di provare il principio, che la
 legge dubbia non obbliga: poichè questa sua
 intenzione è irragionevole, e affatto insuffi-
 stente: stante che tutti gli argomenti già fatti
 attaccano, e gettano a terra quel suo diletto
 principio, e mostrano esservi l' obbligazione
 nel caso di dubbio di attenersi alla parte sicu-
 ra. Per cagione di esempio quei tanti argo-
 menti

menti recati nella *terza parte* del sopraddetto *Trattato*, dedotti dalla novità del suo sistema, dal consenso, e dalle determinazioni fatte su questo punto da mille Prelati, Vescovi, Arcivescovi, e Romani Pontefici di seguire le opinioni sicure tra le probabili, a quale scopo tendono direttamente, se non a mostrare la falsità del suo principio, che *non vi sia legge, che obblighi in tali casi?* E lo stesso si dica di molti altri della *seconda parte*, che per brevità tralascio. *Non mi lamento dunque a torto di lui per aver tralasciato di rispondere alle altre obiezioni, che gettano a terra il suo sistema.*

III. Tuttavia perchè non ho speranza, Amico Carissimo, di poter indur Monsignore a fare un serio, ed accurato esame, siccome per altro a farlo è tenuto, di tutti gli argomenti in quel *Trattato* proposti, ed applicarvi, se può, un' adeguata risposta, lo qui ne presenterò sotto de' sguardi suoi tre soli, che mi sembrano più sensibili, e più facili ad essere rilevati, e capiti, e lo pregherò di compiacersi di esaminarli con diligenza, attenzione, e coll'animo libero, e sciolto da ogni pregiudizio, e quindi assegnarvi una risposta, se fatto gli viene di ritrovarla: ma una risposta, che sia netta, chiara, precisa, e convincente, come deve essere, perchè non resti dubbioso quel suo tanto apprezzato Principio, il quale, se non è certo, non può servire di sostegno al suo rovinoso sistema.

IV. Il primo è questo. A che si riduce la questione presente, se sia vero quel principio
ri-

viflesso di Monfignore, che *la legge dubbia non obbliga*? Si penfi, e fi mediti, quanto fi vuole: ella fi riduce a quefto punto folo: Se Iddio *fi chiama pago, e contento*, che l' uomo tralafci di fare quefta, o quella azione, quando conofce con certezza, che effa fi oppone alla legge, che ha intimata a tutti gli uomini, e non efiga da lui di vantaggio, vale a dire, che *nulla a Dio importi, che la faccia, o non la faccia, quando v' ha dubbio*, fe effa fi opponga, o non fi opponga a quella legge naturale, che gli ha impreffa nell' animo, o alla legge pofitiva, che ha già promulgata nel nuovo Teftamento, di modo che appigliandofi alla parte men ficura, e trafgredendo la legge, non gli afcriva la trafgressione a colpa alcuna, e fia perciò un peccato meramente *materiale*. Sotto quefto afpetto dee proporfì la nofta queftione: e quefto è ciò, che dice per appunto il P. Segneri, e dirà altresì, e deve dire con lui Monfignore. Laonde quando fi provi, che Iddio *non fi chiama contento e pago* di tal condotta, invincibilmente fi prova, che l' uomo nel cafo di dubbio non poffa abbracciare la parte, che fi oppone alla legge, e abbracciandola pecca, ed il fuo peccato non è foltanto *materiale*, ma *formale*, cioè che è vera offefa di Dio, e meritevole del condegno caftigo.

V. Proviámolo dunque: e prima dimandiamo a Monfignore, e a tutti i Probabilifti fe guaci del fuo fiftema, con qual fondamento poffa egli affermare, che Iddio *fi chiama pago, e contento* foltanto di ciò, che l' uomo nulla
ope-

operi contro la santa sua legge, quando ha *certezza*, che l'azione, che fa, ad essa si opponga, e nulla poi curi, che si offervi, o non si offervi, quando la trasgressione sia *incerta, e dubbiosa*? Qui certamente non può ricorrere al difetto di promulgazione della legge, poichè l'argomento così proposto gli chiude lo scampo a ricorrervi. Torno dunque a chiedere a Monsignore, con qual fondamento può egli affermare, e mostrare, che Iddio abbia bensì premura, che nulla si faccia di contrario alla sua legge, quando l'uomo ne conosce l'opposizione *con certezza*, e non l'abbia, quando la conosce non con *certezza*, ma solo con *probabilità*, in cui è esposto al pericolo fondato di trasgredirla? Se non prova ciò, e non lo prova con evidenza, tutto il suo sistema è distrutto, e il peccato, che commette colui, che in tal caso si appiglia alla men sicura opinione, non è solamente *materiale*, ma *formale*, ripugnante al divin volere, e degno di castigo. Questo fondamento, o questa prova non altronde ricavar si dovrebbe se non se dalle divine Scritture, in cui Dio ha parlato, e palesata la divina sua volontà. Ma potrà Monsignore allegare qualche testimonio della divina Scrittura chiaro, preciso, e non soggetto ad altercazioni, e contese, col quale abbia Dio dichiarato esser *pago, e contento* di tale condotta? Io son sicuro, che non so allegherà giammai, se non a capriccio, e senza verun sodo fondamento.

VI. Tanto più son persuaso, che non allegherà giammai questo chiaro, e preciso testimonio della divina Scrittura, che sarebbe dopo

po per appoggio del suo sistema, quanto che se consultiamo le sacre lettere, ricavarne dobbiamo tutto il contrario: poichè non poteva Dio con più forti, e significanti espressioni dichiararci la sua grande premura, e gelosia per la santa sua legge, affinchè venga da noi osservata con esattezza, e non mai offesa in conto veruno. Ecco alcuni testi de' Sacri libri. *Dominus Deus tuus*, leggiamo nel Deuteronomio, *præcepit tibi, ut facias mandata hæc, & custodias, & impleas ex toto corde tuo.* Nell' Ecclesiastico: *cogitatum tuum habe in præceptis Dei, & in mandatis illius maxime assiduus esto.* Ne' Proverbj: *serua mandata mea, & viues: & legem meam quasi pupillam oculi tui.* Ne' Salmi: *tu mandasti mandata tua custodiri nimis,* cioè con tutta la diligenza, e accuratezza possibile. Per' bocca di San Paolo: *omnia probate: quod bonum est, tenete, ab omni specie mali abstinete vos.* Ma senza altri simili testi, basta riflettere con ponderazione al Salmo 118., che tutto è diretto a dimostrarci con quanto studio, con quanta attenzione, e premura siamo tenuti ad osservare la legge del Signore, ed evitare il pericolo di trasgredirla. Tutto quel Salmo, come osserva un dotto Scrittore, *nihil aliud sonat, quam discere, cognoscere, intelligere, meditari, considerare, custodire, servare præcepta, legem, testimonia, mandata &c.:* parole, colle quali non altro pretese lo Spirito Santo, se non fe di ben imprimere ne' cuori nostri l'amore, la premura, che aver dobbiamo per l' esatta osservanza della divina legge, e l' obbligazione di tenerci lontani

mi dal pericolo di offenderla , e violarla ;
 VII. Ora io mi appello al buon senso ; e alla buona fede di Monignore , e lo prego a dirmi , se questi sacri testimonj della Scrittura considerati con animo semplice , e amante del vero dimostrino soltanto essere Dio *págo e contento* , che si osservi la sua legge , quando la conosciamo con certezza , e nulla poi curare , che l' osserviamo , quando la cognizione nostra della medesima non è *certa* , ma però *probabile* , ovvero che ne' casi dubbj , se si offenda , o non si offenda la legge , ci lasci in libertà di esporci , non osservandola , al probabile pericolo di trasgredirla ? Lo prego a dirmi , se colui , che tra due opinioni probabili sceglie quella , che nega essere il caso , o l'azione opposta alla legge , e abbandona quella , che opposta l'afferma con uguale probabilità , possa in verità dire di aver più premura di osservare la legge , che di contentare il proprio genio , e il proprio appetito ? Su pure risponda , se costui possa affermare in sua coscienza di aver tanto amore per la custodia dei divini comandamenti , quanto ne ha per custodire da ogni offesa *la pupilla degli occhi suoi* : se si astenga da ogni apparenza di male , chi fa una azione , nella quale non solo v'ha apparenza di male , ma ancora una sorda probabilità , e verisimiglianza ? Se possa in somma con ingenuità confessare di uniformarsi alla sovrana volontà di Dio , che in tante e tante altre maniere c' intima la nostra obbligazione d' impiegare ogni studio , ed ogni diligenza , perché i
 suoi

fuoi precetti siano sempre adempiuti , e non mai violati , per quanto alla debolezza nostra è possibile , chi nulla cura di esporfi volontariamente al pericolo probabile di trasgredirli seguendo l' opinione men sicura conforme alla sua cupidigia?

VIII. Rinforziamo l' argomento con una conferma , che ogni mente ben fatta riputerà efficacissima . Tutti gli uomini fuori di ogni dubbio , e controversia hanno il debito preciso , e rigoroso di amare il nostro sommo Dio , debito intimato nelle Divine Scritture con quella sì gagliarda espressione , cioè di amarlo *ex toto corde , ex tota anima , ex tota mente , & ex omnibus viribus nostris* . Colle quali parole , comunque spiegare si vogliano , ci viene certamente significata l' obbligazione , che abbiamo di adempierlo col maggior affetto , studio , o diligenza , procurando di far ciò , che è di suo piacere , ed osservando con ogni esattezza la santa sua legge , che è il contrasegno principale dell' amore , che a lui dimostrar noi possiamo . *Si diligitis me , mandata mea servate* . Ora si può mai credere a fronte di sì forti espressioni , che Iddio si chiami pago , e contento , che l' uomo adempisca sì gran precetto solamente col non far cosa , la quale con chiarezza , e certezza conosce essere a Dio dispiacevole , e contraria al suo volere , nulla poi curandosi di eseguire quello , che a Dio spiacevole giudica , se non con lume chiaro , almeno con oscurità , e verisimiglianza ? Potrà mai dirsi , che quel Signore , che ci comanda con formole sì cariche di amarlo , e mostrar a lui

il

il nostro amore coll' osservanza esatta de' divini suoi comandamenti, sia per riputarli pago e soddisfatto della condotta di colui, che solamente ubbidisce a' precetti suoi, quando li giudica certi, e si dispensa dall' ubbidirvi, quando vi discuope dell' incertezza? Dimando a Monsignore, si chiamerebbe egli contento di un Servo, il quale si protestasse, che lo servirà, e ubbidirà ai suoi comandi, quando li terra per chiari, e certi, ma vuole poi aver piena libertà di eseguirli, o non eseguirli, quando li crederà incerti e dubbiosi?

IX. Io potrei insistere maggiormente su questo argomento, e mostrare non essere possibile, che da dovero ami Dio, come deve, chiunque segue nelle sue operazioni la regola, e condotta de' Probabilisti; ma non mi preverrò, se non se dell' esempio, che incontrasi nel §. 1. del Capo 1. parte 2. del Trattato spesse volte mentovato. Supponiamo un piissimo Sovrano, che abbia nella sua Corte un Ministro da lui amato con incredibile affetto, esaltato ai primi onori del suo regno, e con tesori immensi arricchito. A costui comanda, che lo riami di tutto cuore, e gli dimostri specialmente il suo affetto col guardarsi più diligentemente, che può, dall' offendere le leggi da lui pubblicate nel suo reame. Se questo Servo si tenesse bensì lontano da ciò, che chiaramente conosce offendere le leggi, e il Re medesimo, che ne ricerca, e vuole l' esatta osservanza: ma poi nelle cose, nelle quali non ha questa chiara, e certa notizia far volesse quanto più gli aggrada senza darli pensiero delle

delle leggi medesime, tutto che *probabile* gli fosse, che le trasgredisce; possiamo noi credere, che costui, così operando, riami da vero, siccome è tenuto, il suo Principe, e questi lo giudichi ministro fedele nell' adempimento delle sue obbligazioni? Io non posso persuadermi, che veruno sia per affermarlo. Or questo piissimo, e beneficentissimo Sovrano è il nostro Dio: e noi siamo miserabili servi suoi arricchiti e ricolmati da lui con tesori immensi di natura, e di grazia, e sollevati al più alto posto di onore, e dignità. Egli ci comanda in contracambio, che lo amiamo con tutto il nostro cuore, e con tutte le forze nostre, e gli mostriamo il nostro amore col guardarci attentamente dalla trasgressione della sua fantale legge, che sopra ogni credere gli preme, che sia da noi accuratamente osservata. Se dunque noi, malgrado questa sua sì pressante volontà, contenti soltanto di non far cosa, che apertamente, e chiaramente alla legge, e al suo volere ripugna; nulla poi, affine di compiacere il nostro genio, curiamo di far quello, *che è probabile*, che vi ripugna, e ci esponeremo ad un grave volontario pericolo di offenderla; potrà mai dirsi con verità, che noi da doverlo lo amiamo, e preferiamo il divin suo piacere al nostro, come esige la legge del Santo Amore? Che se dirlo in verità non possiamo, si confessi, che Dio non si chiama contento della condotta de' Probabilisti ne' casi dubbiosi: e però essi peccano, e peccano con vero peccato formale appigliandosi nel contrasto di opinioni probabili alla meno sicura. Veniamo
all'

all'argomento secondo ovvio, e sensibile, come il primo.

Io lo prendo dalla prima tra le proposizioni dannate nel Decreto di Papa Innocenzo XI.: e questa sola trafelgo dalle quattro in questo genere di Probabilità dalla Chiesa prescritte, sì perchè a mio parere è più facile di zilevarne la forza, sì anco per amore di brevità: del resto, se voi, Amico, vorrete leggere eziandio le osservazioni fatte dall' Autore del Trattato ec. sulle altre tre, vedrete, che esse non meno della prima abbattano dai fondamenti il Sistema di Monsignore. Più, e più volte nella *Causa del Probabilismo* ec., e in queste stesse mie *Osservazioni* ho detto, e replicato, che il RISPETTO, che noi dobbiamo alla Santa legge del Legislatore supremo Iddio esigeva da noi, che nel contrasto di opinioni probabili ci appigliassimo a quella, che asseriva la legge, l'altra lasciando, che la negava. Ma Monsignore, per quanto ho potuto vedere dalla *Apologia*, non ha fatto conto veruno delle mie parole, nè degnato di una sola riflessione l'argomento efficacissimo, che quindi ne risulta contro di lui. Per tanto voglio ora porglielo dinanzi gli occhi colla condanna, che ha fatto il Sommo Pontefice di quella prima proposizione. Questa è concepita nei seguenti termini: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravi damni. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut*

aut Episcopalis. Questa proposizione, che in-
 contrasi o ne' termini stessi, o negli equiva-
 lenti nel Sanchez, nel Vasquez, nel Tambu-
 rino, nel Poncio, nel Merola, nel Diana, e
 in altri, non fu condannata, se non per la
irriverenza, che praticandola si viene a com-
 mettere verso dei Sacramenti, siccome dalle
 medesime sue parole ricavasi con ogni chia-
 rezza, nè v'è duopo, che io mi affatichi a
 rimostrarlo: poichè i Probabilisti medesimi,
 che scrissero dopo il Pontificio Decreto, ne
 convengono espressamente: come per esempio
 il P. Cardenas *Dissert. 2. c. 3. n. 33.* ove
 perciò si ritratta di quanto prima della con-
 danna avea scritto su tal soggetto. Così pure
 il P. Viva, che commentando la detta pro-
 posizione scrive: *Dicendum censeo cum Suarez,*
Ec. in Sacramentis conferendis usum opinionis
probabilis, relicta tutiore, esse illicitum etiam ob
irreverentiam sacramenti, atque adeo non solum
contra charitatem, sed etiam contra Religionem pec-
care Ec. Così parimente il P. La Croix per
 tacere degli altri, il quale *lib. 6. p. 1. n. 104.*
 dice: *Audiendi non sunt Vasquez, Sanchez, aliique*
dicentes hoc non esse contra Religionem Ec. Nam
saltem id nunc est certum, dopo la proibizione
 d' Innocenzo XI. *qui ex motivo Reverentiae er-*
ga Sacramenta prohibet praxim opinionis opposita.

Or posto ciò, irrefragabile, ed evidente si è
 l'argomento, che quindi se ne deve inferire,
 cioè che condannata, e proibita quella propo-
 sizione, sia altresì condannato, e proibito ge-
 neralmente il seguire una opinione probabile
 men sicura, quando concorre con un' altra

P ugual-

ugualmente probabile, e sicura. Ed eccone la prova chiara, e sensibile. Convengono tutti i Probabilisti, che qualora qualche proposizione sia dannata formalmente, ed espressamente dalla Chiesa, sia pure condannata, e proibita, almeno virtualmente, o implicitamente, ogni altra, che è dedotta da essa per necessaria legittima conseguenza: *Illa propositio, attestata per tutti il P. La Croix, damnatur virtualiter, cujus falsitas legitime infertur ex damnata formaliter*. E allora legitime infertur, aggiugne un altro Probabilista, il P. Domenico Viva (a), quando la ragione, che milita contro la proposizione dannata, milita parimente per l'altra simile: *Ex regula alias tradita, quando eadem ratio, qua militat pro stasi proscripta, militat pro alia consimili; hec etiam implicitate reddatur improbabilis*. Or bene, qual è la ragione, per cui fu proibita la prima tesi riferita dal Decreto di Papa Innocenzo XI? Già l'abbiamo osservato cogli Autori stessi Probabilisti. Ella fu condannata per motivo della riverenza ai Sacramenti, ed all'Autore de' Sacramenti dovuta: Ora questa ragione è la medesima per tutti i comandamenti, di cui Iddio non è meno l'autore, che dei Sacramenti. Adunque se a motivo della riverenza dovuta ai Sacramenti fu condannata, e proibita la proposizione, che faceva lecito l'uso nella opinione probabile meno sicura riguardo ai Sacramenti, dovrà per conseguenza dirsi dannata, e proibita, almeno

(a) In prop. 54. Innoc. XI. n. 13.

virtualmente, o implicitamente la sentenza; che fa lecito l'uso della opinione probabile meno sicura riguardo i comandamenti, e leggi del medesimo Iddio.

Per meglio rilevare, che debba Monsignore riconoscere giusto e legittimo il mio discorso, basta, che rifletta all'argomento, che faceva il P. Sanchez, affine di provare la sua sentenza condannata poi dalla Chiesa. L'argomento era questo *P. p. c. 9. n. 33. Sicut credens probabiliter aliquid non esse contra præceptum divinum, & ob id illud faciens, minime injuriam præcepto divino irrogat, sic non irrogat Sacramento, qui probabiliter credit illum esse convenientem ministrandi modum, & nulli se contravenire præcepto.* E così parimente il P. Giacomo Sanvitali, non avvertendo alla condannata proposizione, alla pag. 39. della sua Raccolta in difesa del P. Sanchez ebbe a scrivere: *se fosse vero ciò, che asseriva il P. Sanchez, che si peccasse, seguendo ve Sacramento la men sicura opinione, peccerebbe ancora il Cristiano contro il rispetto dovuto alla legge di Dio, se non usasse la tuziore: poichè Dio è tanto Autore de' suoi comandamenti, quanto de' Sacramenti.... A questo argomento non si è veduta risposta: e nemmeno si vedrà: poichè la ragione troppo evidentemente è la medesima. Ma siccome è giustamente dannata, e proibita la proposizione antecedente della Chiesa; così per identità di ragione deve crederfi dalla Chiesa dannata, e proibita la conseguente, che è da quella legittimamente dedotta.*

Il terzo ed ultimo argomento, che qui so-

lamente propongo, e che prova ad evidenza peccaminoso, ed illecito l'uso della sentenza da Monsignore sostenuta, è stato già da me brevemente proposto nell'ultimo §. della *Causa* ec. e insinuato eziandio qui di sopra. Tuttavia gioverà di esporlo sotto di un'altra veduta, affinchè Monsignore ne rilevi più facilmente la forza. Diciamo dunque così: O Monsignore tiene *per certa* la sua sentenza al confronto della contraria, o non la tiene *per certa*, ma solamente *per probabile*, e *incerta*. Se risponde, che non la tiene *per certa*, ma solamente *per probabile*, e *incerta*, è necessario che ammetta, che non può essa servire di regola sicura per formare il dettame pratico della coscienza, che deve secondo i Teologi sì Antiprobabilisti, che Probabilisti, e secondo lui stesso, essere *certo*: poichè se il principio, su cui il suo sistema è fondato, non è *certo*, nè tampoco può essere *certo il dettame*, che è la conseguenza, che dal principio ricavasi. Se poi dice, che la sua sentenza sia *certa*, deve anche dire necessariamente, che la sentenza contraria non sia neppure *probabile*, e *incerta*, ma *certamente falsa*: attesochè, siccome si è dimostrato di sopra, e confessa cogli altri il P. Cardenas, *la certezza di una parte non ammette, nè può ammettere probabilità nell'altra sua contraddittoria*. Io desidero dunque, e ricerco da Monsignore, che egli si esprima con nettezza, e chiarezza su questo punto importantissimo: Se egli conceda almeno *probabile* la sentenza contraria alla sua: perchè *se non concede probabile*, forza è, che suo malgrado conceda
e con-

è confessi , non essere certa la sua sentenza per la ragione suddetta , che non può metterli in dubbio : e conceda eziandio per necessaria conseguenza , essere insufficiente , ed incapace d' indurre la *certezza* nel dettame pratico della coscienza . Se poi afferma di non tenerla nemmeno per *probabile* , e però la rigetta come *improbabile* , e *indegna dell' assenso di un uomo sensato , e prudente* , per necessaria infallibile illazione vien a cadere in una absurdità , e stravaganza tale , che non può crederli sia per venire in pensiero di Monsignor Liguori , e che non avrà coraggio di ammetterla , e attestarla alla presenza di persone discrete , intelligenti , e pratiche della controversia : mentre conviene , che apertamente si opponga a tutte le idee , e a tutti i principj , e regole stabilite dai Sapiienti , e dagli stessi Probabilisti per conoscere , e determinate , se una opinione sia , o debba crederli *probabile* . Ed eccone la prova .

Cosa ricerca il P. Laimano , e con esso lui gli altri Autori Probabilisti per la *probabilità* di una qualche sentenza ? *Probabilis opinio* , dice egli , *uti communiter accipitur* , è quella , *qua certitudinem non habens , tamen vel gravi auctoritate , vel non modici momenti ratione nititur* . Applichiamo questa definizione alla sentenza da me , e dagli Antiprobabilisti difesa . Per quanto appartiene alla *ragione* , che deve essere *non modici momenti* per rendere *probabile* l' opinione , con tutto che io pretenda , e mi sembri di avere tutto il fondamento di pretendere , che le ragioni da me , e

da altri proposte, siano evidenti, e dimostrative della verità della sentenza, che sostengo, almeno non si potrà mai prudentemente negare, che siano *modici ponderis*, di qualche peso: mentre sono state capaci di guadagnarsi l'assenso di migliaja di persone sagge, dotte, giudiciose, le quali non solo l'hanno perciò credute, e le credono *probabili*, ma di più ancora certissime, evidenti, e decisive della falsità della sentenza contraria. Quanto poi riguarda l'Autorità, su cui è appoggiata la nostra sentenza, non vi sarà alcuno sì privo di ogni lume, e di ogni buon senso, che voglia negare, che dessa sia *grave*: poichè lo stesso Monsignore ci attesta, che a motivo della *Autorità era entrato in dubbio della verità del suo sistema*. Comechè egli abbia stesa una lunga lista di Autori, che hanno insegnata la probabilistica sentenza, è facile di vedere, che senza anche metter in vista le giuste eccezioni, che si danno alla maggior parte de' medesimi, l'autorità loro non basta neppure a contrabilanciare quel numero di sopra trecento prodotti dall'Autore del *Trattato della Regola prossima ec.* ai quali potrei ora aggiugnere moltissimi altri, che la combattono, la massima parte de' quali hanno trattata di proposito, e accuratamente discussa la questione, e tra gli altri quei specialmente, che dopo di essere stati allevati nelle scuole Probabilistiche, rinunziarono alla dottrina, che appresa ne avevano, e si appigliarono alla contraria, malgrado le violenze grandi, che dovettero fare a se stessi, ed i gagliardi ostacoli, che si frap-

fi frapponevano ad un tal cangiamento, così che non altro, siccome attestarono eglino stessi, se non se l'evidenza della verità, e del pericolo, cui si esponevano, della dannazione eterna, gli obbligò a porsi sotto de' piedi ogni umano riguardo, e ripudiare il fallace sistema. Chi potrà dunque negare, che l'autorità di tutti questi sia per lo meno *di grave peso*?

Che dirò poi delle Università, della Sorbona, di Lovanio, Poitiers ec.? che di tanti Sacri Ordini Religiosi, che si sono fatta legge di impugnare il Probabilismo? Che di tanti Zealandissimi Vescovi, i quali spesso con Pastoralis istruzioni, con Sinodi Diocesani, o Provinciali, o con Assemblee Generali e nel secolo passato, e nel presente, e a' nostri stessi giorni hanno riprovato il novello sistema, ed espressamente proibito nelle loro Diocesi? Che di que' Sapienti Prelati, che oggidì pure vivono, ed illustrano col lo splendore delle loro virtù, e dottrina la Cattolica Chiesa, e la nostra Italia, l'Eminentissimo Vittorio Amadeo Cardinal delle Lance, il quale in due Sinodi ha ordinato al suo Clero, e popolo di non seguire il Probabilismo, e in specie l'opinione men sicura ugualmente probabile, di Monsignor Giuseppe Maria Saporiti Arcivescovo di Genova, e di Monsignor Incontri Arcivescovo di Firenze, i quali hanno fatte simili Ordinazioni nelle loro Diocesi: e così di tanti altri, che potrei nominare, dei quali presto vedremo pubblicate alla luce da un dotto Soggetto, le sicure testimonianze? Non è obbligato Monsignore a confessare, che *grave*, e *gravissima* sia di tutti questi Personaggi

naggi l' Autorità? Aggiunga poi a questi le Sacre Congregazioni di Roma, le quali nelle loro deliberazioni non seguono se non la sentenza contraria alla sua per testimonio dei Cardinali d' Aguirre, Petra, Lambertini ec. Aggiunga i Romani Pontefici Alessandro VII., Innocenzo XI., Innocenzo XII., Clemente XI., Benedetto XIII. e Benedetto XIV., i quali in tante, e tante maniere han dimostrata l' espressa loro volontà, che altra regola non si seguisse, se non l' opinione più probabile, e sicura, come può vedere presso l' Autore suddetto del *Trattato* ec.: e poi neghi, se mai gli è possibile, che la sentenza da me difesa sia appoggiata a grave autorità, e in conseguenza che sia *probabile*. Non potendo dunque egli negarlo per non cadere in una delle maggiori assurdità, e stravaganze, che possa concepire l' umana mente, è necessario, che affermi non essere *certa* la sentenza da lui sostenuta, e però, se non è *certa*, non può servire di regola sicura per formare il dettame *certo* della coscienza di poter seguire la parte men sicura nel contrasto di due opinioni probabili: come si è dichiarato.

Quanto so, e posso io prego Monsignor Liguri, e tutti i Probabilisti pari suoi a ponderare seriamente la forza di questo argomento, che mi sembra evidente, e invincibile: poiché desso solo è sufficiente a dissipare ogni nebbia di dubbietà, che possono mai per avventura spargere sopra degli altri. L' argomento si riduce a poche proposizioni limpide, certe, intelligibili da chiunque attentamente le
confi-


considera: cioè, che nessuno può tra due opinioni contraddittorie probabili seguire lecitamente la meno sicura, se non abbia un giudizio, o dettame certo, e prudente della onestà dell'azione. Questa è la prima riconosciuta per infallibile da Monsignore, e dai Probabilisti. La seconda: che per avere il Probabilista costretto giudizio *certo, e prudente*, è necessario, che giudichi prudentemente, che il Probabilismo sia regola *certa*, e sicura delle azioni umane nel contrasto di opinioni probabili. Questa pure si deve ammettere, e viene ammessa da tutti i Probabilisti *certamente vera*: poichè senza la sua *certezza* non vi può essere il dettame pratico *certo* dell'onestà della azione. Alla terza: non può aver alcuno una faggia, e prudente persuasione della *certezza* del Probabilismo, o, che è lo stesso, de' principj probabilistici, se faggiamente, e prudentemente non giudica, che l'opposta sentenza non è nemmeno *probabile*. Questa pure è riconosciuta per evidente, e indubitabile dagli stessi Probabilisti. Aggiugniamo la quarta: ora è impossibile, che Monsignore, ed ogni altro Probabilista formi questo faggio, e prudente giudizio, che l'opposta sentenza non è nemmeno *probabile*, qualora rifletta, siccome è tenuto a riflettere, a tutti i fondamenti di ragione, e di autorità, che concorrono a suo favore, e che per sentimento di uomini dottissimi la provano, non che soltanto *probabile, ma certa*. Adunque dalla prima all'ultima proposizione deve Monsignore, ed ogni altro Probabilista conchiudere, che la
 fen-

sentenza probabilistica non può essere *regola certa*, e *sicura* delle umane azioni: e però non poterli seguire in pratica, senza esporli a manifesto pericolo della dannazione eterna. Si meditano, e si tengano sotto degli occhi queste proposizioni dimostrate con ogni chiarezza, e di cui nessuna può negarsi senza absurdità, e stravaganza: e vedranno Monsignore, e tutti i Probabilisti, che non possono sostenere per *certa*, e *sicura* regola delle azioni quella, che essi difendono nel contrasto delle opinioni probabili; quando pure non vogliono ostinarsi a sostenerla contro di ogni lume della prudenza, e della verità.

Del resto conchiuderò, Amico Carissimo, queste mie *Offervazioni*, o questa mia replica all' *Apologia* di Monsignor Liguori con quella conchiusionè medesima, onde conchiuse l'Opera sua antiprobabilistica il celebre P. Ignazio di Camargo, rivolto al divin nostro Redentore, e Maestro Gesù. *Hec sunt, Domine Jesu Chyiste, quae te donante, peccatorum meorum licet tenebris repugnantibus, de luce tua capere potui. Signor mio Gesù Cristo, queste sono le cose, che col tuo divino ajuto ho potuto apprendere dalla celeste tua luce, malgrado le tenebre de' miei peccati, che vi si opponevano. Sententiam veram, adeoque tuam, quin te dante docuerim, dubitare non possim.* Io sono tanto persuaso, e convinto di avere in questa, e in altre mie Opere sull' argomento medesimo, insegnata, e sostenuta una sentenza vera, e però *sentenza tua* fonte di ogni ve-

verità, che non posso averne un minimo dubbio. *Doctrina vera, adeoque tua multa ex meo irrepisse inepte nimis, importune, imprudenter, & (quod dolendum magis) false fortasse dicta, non dubitare, sed presumere debeo.* Siccome dubitare non posso di non avere sostenuta una vera dottrina, e però tua dottrina, così devo presumere, che nel sostenerla, varie cose saranno scorse dal canto mio o mette, o fuori di proposito, o ciò, che è più da dolersi, forse anche false. *Probabilistas omnes, tu nosti Domine, sincerissime amo. Probabilissimum vehementer odi, ac ut oderint omnes, impense opto: & te adjuvante, semper pro viribus curabo: quia te illum odisse certo novi.* Tu fai, o mio Dio, che ben di cuore amo le persone de' Probabilisti. Odio soltanto, e sommamente abomino il Probabilismo, e ardentemente desidero, e colla tua grazia non mancherò di fare il possibile, perchè sia odiato da tutti; mentre so di certo, nè in questo mi pare d'ingannarmi, che è odiato da te, luce increata, ed eterna verità. *Errores insectari tantummodo, ne noceant animabus innumeris pretioso tuo Sanguine redemptis, intentio mea curavit.* Per quanto posso giudicare di me stesso, e degli interni miei sentimenti, la mia intenzione altra non fu, se non se di combattere, e perseguitare gli errori, affinchè non siano di nocumento ad innumerabili anime da te redente col tuo preziosissimo Sangue. *Ab scopo fortasse haud parum aberraverim, nimis credibile mihi est.* Troppo credibile mi deve essere di avermi forse non poco allontanato dallo scopo, che mi son prefisso, *Strenue, ac fortiter pugnandum fuit, si spei vi-*

80



6-4

